

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

GARNERO SANTANCHE', CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30- bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

30.0.27

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 30

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30- bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

30.0.28

AS 2448
Emendamento
Art. 30

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

30.0.29

EMENDAMENTO
DE POLI
ART. 30

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

"Art. 30- bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

30.0.30

Emendamento

Art. 30

MALLEGNI, PEROSINO,

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

«Art. 30- bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

30.0.31

Emendamento

ART. 30

MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.32

EMENDAMENTO

Art. 30

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis (Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

30.0.33

AS 2448

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Art. 30

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 30- bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

30.0.84

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.30

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Art. 30- bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

30.0.35

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 30

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di promuovere e favorire l'accesso dei giovani a tale professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che agendo quale soggetto ospitante si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000.
2. Ai consulenti finanziari di cui al comma 1, che svolgono per un periodo di almeno 24 mesi attività di supervisione, di cui all'articolo 78 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000.
3. Ai consulenti finanziari di cui al comma 1, che svolgono, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante di cui al comma 1 sia l'attività di supervisione di cui al comma 2, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 7.000.
4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui al presente articolo i consulenti finanziari iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dal regime contabile adottato.
5. Ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio. L'attività svolta quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.
6. Il credito di imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine il tirocinio e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta di cui al comma 2 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui termina l'attività di supervisione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'Istruzione e con il Ministro dell'Università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

30.0.36

714

presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.".

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «591 milioni di euro per l'anno 2022 e di 491 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

30.0.36

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 30

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Piano di politiche attive a gestione aziendale)

1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR e al fine di valorizzare la responsabilità sociale delle aziende contenendo gli effetti sociali e occupazionali delle scelte economiche adottate che non consentano di garantire l'impiego a tutto il personale in forza, il datore di lavoro con un organico superiore a 50 dipendenti e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stipulare un accordo di durata fino a 24 mesi, in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che preveda un piano contenente azioni di politica attiva per la tutela occupazionale (PTO).

2. Il piano di tutela occupazionale ha lo scopo di ricollocare nel territorio di riferimento i lavoratori che hanno aderito volontariamente al PTO, ovvero di individuare per gli stessi, soluzioni non traumatiche volte ad accrescerne il profilo di occupabilità. Il piano è gestito direttamente dall'azienda con le proprie risorse interne anche con il supporto delle associazioni di categoria, delle agenzie per il lavoro, dei centri per l'impiego presenti nel territorio interessato, nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) al fine di rintracciare, anche su dati statistici o di fonte amministrativa, le offerte di lavoro presenti nel territorio. Le attività di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I lavoratori aderiscono volontariamente al PTO, previa risoluzione del rapporto di lavoro, ed hanno diritto alla prestazione NASpl, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, senza l'applicazione della disposizione di riduzione prevista dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse di cui al comma 17.

4. Il PTO contiene, con descrizione dettagliata, le seguenti attività gestite dal datore di lavoro:

a) orientamento specialistico e personalizzato di accompagnamento al lavoro pari ad almeno a 25 ore per ciascun lavoratore mediante colloquio individuale e bilancio delle competenze da parte di personale specializzato inclusa l'assistenza alla elaborazione del *curriculum vitae*;

b) informazione e formazione specialistica di almeno 25 ore sulle strategie e tecniche di ricerca attiva del lavoro, sulle conoscenze utili al reinserimento lavorativo e sul *self marketing*;

c) azioni finalizzate all'accrescimento del profilo personale di occupabilità mediante interventi di formazione, riqualificazione professionale e acquisizione di competenze utili alla ricollocazione e reinserimento nel mercato del lavoro nelle figure professionali richieste nel territorio pari almeno a 50 ore;

d) le modalità di attivazione sul territorio da parte dell'impresa dei canali associativi e istituzionali al fine di rintracciare le opportunità di lavoro presenti nel territorio;

30.0.37

e) la descrizione del modello organizzativo interno e le procedure finalizzate alla gestione del PTO e al monitoraggio delle opportunità di lavoro coerenti con le caratteristiche dei lavoratori coinvolti veicolate dai soggetti pubblici e privati accreditati a livello nazionale e territoriale.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rendono disponibile sulla *home page* del proprio sito istituzionale l'informazione costante e aggiornata sulle tendenze della domanda di lavoro articolata per territorio, settori e professioni basati sulla elaborazione statistica dei dati delle comunicazioni obbligatorie e di altre fonti informative disponibili relative al mercato del lavoro, anche sulla base di accordi e convenzioni con gruppi di ricerca delle università e degli enti di ricerca. Il mancato rispetto della presente disposizione è valutato ai fini della responsabilità personale del dirigente competente.

6. Le attività di formazione mirata per l'accrescimento dell'occupabilità possono essere svolte anche per il tramite dei fondi interprofessionali, a valere sul conto azienda e sul conto di sistema, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi.

7. Il programma di formazione avviato dall'impresa ai sensi del comma 4, lettera c), contiene in allegato documentazione comprovante i fabbisogni occupazionali collegati alle nuove competenze anche attraverso l'acquisizione dei dati di cui al comma 5 o contenuti in altri osservatori o rapporti previsti dalle istituzioni regionali e nazionali. Il programma di formazione può intendersi assolto anche qualora l'impresa faccia impartire l'insegnamento presso altre aziende, utilizzando l'opera del lavoratore anche mediante la sola applicazione pratica, nei limiti di 320 ore.

8. Per la realizzazione del PTO l'impresa si può avvalere anche degli strumenti e risorse del fondo di Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

9. Al termine del piano, prima dell'assunzione del lavoratore presso altro datore di lavoro, l'azienda rilascia al lavoratore un'apposita certificazione in cui sono indicate in dettaglio tutte le attività svolte nei suoi riguardi e le relative attestazioni delle competenze conseguite.

10. Al datore di lavoro che volontariamente sottoscrive il piano di tutela occupazionale non si applica l'obbligo contributivo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92. In caso di avvenuta rioccupazione dei lavoratori aderenti al PTO con un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, ovvero con contratto a tempo determinato e a tempo pieno almeno pari a 24 mesi, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81, il datore di lavoro ha diritto a dedurre dal proprio reddito un importo equivalente al costo annuo, maggiorato di tre volte, relativo al lavoratore rioccupato, entro i limiti delle risorse di cui al comma 17.

11. Qualora al termine del piano uno o più lavoratori non siano stati ricollocati con un contratto indicato nel comma 10, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere un trattamento di incentivo all'esodo almeno pari a 24 mesi dell'ultima retribuzione tabellare dovuta al lavoratore e all'azienda spetta in ogni caso il diritto alla maggiore deducibilità del costo previsto dal comma 10. L'importo corrisposto ai sensi del presente comma non concorre a formare il reddito del lavoratore, nei limiti delle risorse di cui al comma 17.

12. Ai datori di lavoro che assumono lavoratori coinvolti nel PTO sono riconosciuti i seguenti benefici, nei limiti delle risorse di cui al comma 17:

a) l'esonero contributivo pari al 100% della quota a carico del datore di lavoro fino a 8.000 euro per una durata massima di 36 mesi;

b) la possibilità di assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato in deroga alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81 per una durata massima di 36

mesi senza l'applicazione del contributo aggiuntivo dell'1,4% di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

c) la possibilità di assunzione del lavoratore con un contratto di riqualificazione cui si applica la disciplina dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81, per 48 mesi con esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.

13. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano agli accordi sottoscritti dopo il 15 ottobre 2021.

14. Al fine di favorire l'occupazione dei lavoratori che hanno aderito al PTO, più datori di lavoro, anche su iniziativa delle associazioni di categoria e professionali presenti nel territorio, possono stipulare un contratto di rete di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o associazioni temporanee di impresa. I contratti o le associazioni possono avere altresì le finalità di inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa.

15. Per i fini di cui al comma 14, i datori di lavoro possono anche raggiungere accordi contrattuali in cui è stabilito:

- a) il datore di lavoro di riferimento che assume i lavoratori utilizzati in regime di codatorialità tra gli aderenti;
- b) le modalità di svolgimento della prestazione e di ribaltamento dei costi della prestazione.

Gli accordi previsti dal presente comma devono essere depositati presso l'ispettorato territoriale del lavoro con le modalità stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Nei casi previsti dai commi 14 e 15, ogni azienda aderente è responsabile, in ragione della prestazione utilizzata, degli obblighi di sicurezza e in materia di privacy, ovvero con riferimento agli obblighi retributivi e contributivi trova applicazione il regime di responsabilità solidale.

17. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, eventualmente rifinanziabile, destinato alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

18. Agli oneri derivanti dal comma 17, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”.

30.0.37

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, MONTANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 30

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Staffetta generazionale e ricambio imprenditoriale per la conservazione del patrimonio di conoscenze)

1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, per favorire la staffetta generazionale e l'occupazione dei giovani, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il un fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2023 e 2024, al fine di erogare un'indennità di sostegno al reddito, calcolata nelle modalità previste dall'articolo 3, con esclusione del comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6, in favore dei lavoratori con almeno 59 anni di età che sottoscrivono un accordo con il datore di lavoro per la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale nella misura massima del 50%, a fronte dell'assunzione, da parte della medesima azienda o del gruppo, di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che i datori di lavoro, alla data di sottoscrizione di ciascun accordo, non abbiano un organico superiore a 50 dipendenti.

3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta per una durata massima di 24 mesi e, comunque, nei limiti del fondo di cui al comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa non prende in considerazioni ulteriori domande.

4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto in fine il seguente periodo: *"Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui il lavoratore attivi la staffetta generazionale prevista dalle norme vigenti e per la durata di trasformazione del contratto."*

5. Al fine di favorire il ricambio imprenditoriale nelle piccole imprese con un organico fino a 50 dipendenti, fino al 31 dicembre 2024 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la liquidazione anticipata e in unica soluzione della NASpl, richiesta dal lavoratore avente diritto alla corresponsione, per avviare un'attività lavorativa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Ai fini della liquidazione di cui al presente comma è sospesa l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

6. Le previsioni del presente articolo, in deroga alle disposizioni vigenti, si cumulano con contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura ove previsti in ambito nazionale, regionale o comunale.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi

30.0.38

delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”.

30.0.38

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Misure di politica attiva attuate dai fondi interprofessionali)

1. Al fine di individuare soluzioni compartecipate tra datori di lavoro, lavoratori e Stato con l'obiettivo di risolvere i problemi occupazionali dei giovani e per rintracciare le esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con un approccio di responsabilità sociale nell'utilizzo di misure di politica attiva, i fondi interprofessionali istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro qualificato, possono finanziare attraverso le risorse del conto aziendale e le risorse del conto di sistema, anche integrando queste ultime con ulteriori risorse pubbliche statali o regionali, appositi percorsi formativi finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro con un contratto di lavoro dipendente. In caso di mancata assunzione il datore di lavoro è tenuto a restituire l'importo oggetto di finanziamento.

2. Il finanziamento di attività formative che riguardino la formazione finalizzata all'ingresso nel mercato del lavoro e la formazione continua, con l'utilizzo delle risorse del conto aziendale da parte dell'impresa aderente ai fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o con l'utilizzo delle risorse del conto di sistema, è escluso dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e non è oggetto della preventiva adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

3. Al fine di uniformare la gestione dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e con l'obiettivo di ottimizzare il finanziamento delle attività formative, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli standard nazionali per identificare la spesa per le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi e per le attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi.

4. Per le finalità previste dal comma 1, i datori di lavoro aderenti ai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono effettuare versamenti volontari al fine di finanziare il riconoscimento di un assegno straordinario nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo per i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento nei successivi sette anni. La gestione delle risorse finanziate e la sostenibilità delle prestazioni erogate del Fondo, per le finalità di cui al presente comma, si attuano in base al principio di contabilità separata e le prestazioni sono riconosciute nei limiti della disponibilità economica assicurata da ciascuna azienda. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef del lavoratore e non forma base imponibile ai fini previdenziali o contributi di solidarietà. Le somme accantonate dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito la misura del finanziamento e della prestazione nonché la modalità di riconoscimento.

90.0.39

5. Le somme accantonate volontariamente di cui al comma 4 possono essere utilizzate anche per consentire il versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o ricongiunzione. I versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente e non concorrono a formare il reddito dei lavoratori. Il Fondo provvede al versamento all'INPS o ad altro istituto previdenziale di appartenenza, della provvista finanziaria accantonata dal datore di lavoro finalizzata all'accredito della contribuzione correlata secondo le modalità stabilite dall'ente previdenziale.”.

30.0.39

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 30

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

<<Art. 30 –bis

(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

1. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a derogare i tetti di spesa previsti per l'anno 2022 per le prestazioni semiresidenziali e residenziali in misura pari al minor numero di prestazioni erogate nel corso degli anni 2020 e 2021 rispetto a quelle contrattualizzate, autorizzate o rimborsate nell'anno 2019.
2. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso del 2020 e del 2021 hanno sostenuto per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori per una spesa complessiva di euro 300 milioni di euro con fondo di previsione sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente.
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge..>>.

30.0.40

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 30

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale per lavoratori con figli minori o con disabilità)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio o dei figli, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

Conseguentemente,

all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022».

30.0.41

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Contratto di espansione)

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i datori di lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, possono avviare una consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un contratto di espansione con lo scopo di favorire i processi di transizione previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o per reagire alla crisi economica conseguente al periodo emergenziale.

2. Il contratto di espansione di cui al comma 1, che può essere sottoscritto anche per ciascuna unità produttiva, ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e contiene:

a) il numero dei lavoratori da assumere nel corso della durata del contratto;

b) la riduzione media complessiva dell'orario di lavoro calcolata su tutto il personale a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione del contratto;

c) il numero dei lavoratori interessati all'attività formativa o di riqualificazione.

Le azioni previste dal presente comma possono essere incluse in modo modulare fermo restando quanto previsto nella lettera a).

3. Le assunzioni sono effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali. Alle assunzioni effettuate si applicano tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti, comprese quelle previste dall'articolo 24-bis, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il datore di lavoro che intende avviare un percorso di formazione o riqualificazione dei lavoratori può concordare una riduzione media oraria non superiore al 5 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. Il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria può richiedere all'INPS una prestazione denominata indennità di espansione da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6. All'indennità di espansione non trovano applicazione le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate. L'indennità di espansione è riconosciuta al lavoratore per una durata di 12 mesi, anche non continuativi.

5. Per le aziende che sottoscrivono il contratto di espansione con un organico superiore a 50 unità lavorative ma non superiore a 1000, la riduzione media oraria di cui al comma 4 è elevata al 15 per cento.

6. A fronte della riduzione oraria di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a redigere un progetto di formazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per l'assegnazione del lavoratore ad una mansione con competenze tecniche professionali diversa rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire

l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati e le ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali. I lavoratori individuati e le modalità di attuazione del progetto formativo possono risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda.

7. I benefici di cui al comma 4 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, una prestazione mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato da apposita certificazione rilasciata dall'INPS o da altro ente previdenziale di appartenenza. Le disposizioni si applicano a qualunque accesso a pensione nel tempo vigenti anche attraverso gli istituti di cumulo di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, 42, di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 1996, n. 282, di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Trovano altresì applicazione le norme sulla totalizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti UE o delle convenzioni bilaterali con i Paesi extra UE. I lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare il necessario requisito contributivo. Ai fini del presente comma, il datore di lavoro può provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza, dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai sensi della normativa vigente. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpl al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

9. Per i lavoratori individuati nel comma 8, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alla prestazione di cui al presente comma.

30.0.42

10. Qualora le assunzioni a tempo indeterminato da effettuare siano almeno una per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del comma 8, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al medesimo comma, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpi al lavoratore. Se le assunzioni da effettuare siano almeno due per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro di cui al medesimo comma opera per ulteriori ventiquattro mesi. Se le assunzioni da effettuare siano almeno tre per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori trentasei mesi. Allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. I benefici di cui ai commi 8 e 10 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede alla sottoscrizione dell'accordo governativo e non prende in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Le disposizioni previste nei commi da 8 a 10 del presente articolo sono riconosciute anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 già costituiti o in corso di costituzione, anche in deroga agli atti istitutivi, e conservano la natura di prestazioni previdenziali senza applicazione di oneri aggiuntivi per il datore di lavoro.
12. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 8 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità comunicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
13. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti di politica attiva e passiva, comprese le procedure per favorire l'esodo dei lavoratori con modalità non oppositive.
14. L'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.
15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”.

30.0.42

3B

726

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Contratto di espansione per le piccole imprese)

1. In via sperimentale per l'anno 2022 e con lo scopo di favorire i processi di transizione previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o per reagire alla crisi economica conseguente al periodo emergenziale, i datori di lavoro con un organico non superiore a 50 dipendenti e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, possono sottoscrivere il contratto di espansione in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In assenza delle predette organizzazioni sindacali, i datori di lavoro possono dare attuazione al contratto di espansione, recependo quanto stabilito dai contratti collettivi territoriali sottoscritti, a livello regionale o provinciale, con le modalità previste dal presente comma, dalle associazioni di categoria e da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rende disponibili sul proprio sito i contratti collettivi territoriali distinti per territorio di competenza, mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I contratti collettivi territoriali stabiliscono:

- a) la durata del contratto di espansione anche distinto per obiettivi formativi;
- b) l'eventuale numero di assunzioni, anche distinto per dimensione aziendale;
- c) gli obiettivi del progetto formativo, anche distinto per qualifiche professionali;
- d) il monte ore minimo di formazione per ciascun lavoratore, anche distinto per qualifiche professionali, da effettuare del periodo di durata del contratto di espansione;
- e) le misure idonee a garantire l'effettività della formazione.

3. Le eventuali assunzioni sono effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali. Alle assunzioni effettuate si applicano tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti, comprese quelle previste dall'articolo 24-bis, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il datore di lavoro che intende recepire i contenuti del contratto collettivo territoriale nell'ambito di un contratto di espansione presenta istanza di autorizzazione su specifico modulo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare le risorse disponibili. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizza l'accesso al contratto di espansione entro dieci giorni dall'istanza. In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti dal presente comma, l'istanza si intende accolta.

5. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 4 redige, anche per il tramite dell'associazione di categoria cui è iscritto o di un professionista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, un progetto dettagliato di formazione. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessaria per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui è adibito il lavoratore. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive in dettaglio i contenuti formativi e le modalità attuative anche in *e-learning*, il numero

complessivo dei lavoratori interessati e di ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.

6. A fronte del piano di cui al comma 5, il datore di lavoro può concordare con i lavoratori una riduzione media oraria non superiore al 20 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori in essere alla data di recepimento del contratto di espansione territoriale. Per ciascun lavoratore interessato dal contratto di espansione, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. Il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria può richiedere all'INPS una prestazione denominata indennità di espansione da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6. All'indennità di espansione non trovano applicazione le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate. L'indennità espansione è riconosciuta al lavoratore interessato dalla riduzione oraria per una durata massima di 6 mesi, anche non continuativi. I lavoratori individuati e le modalità di attuazione del progetto formativo possono risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda.

7. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Se nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla prevista autorizzazione. L'INPS provvede al monitoraggio effettivo del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”.

30.0.43

U2

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 30

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.30-bis

(Riscatto gratuito contributi pensionistici relativi al periodo di laurea, specializzazione e dottorato di ricerca per il personale sanitario)

1. Al fine di dare riconoscimento ad una delle categorie che tra tutte è stata esposta all'emergenza nello svolgimento delle loro attività di assistenza e cura, è previsto che il personale sanitario medico e tecnico-infermieristico dipendente o in convenzione con il sistema sanitario nazionale che alla data del 1 gennaio 2020 era in servizio affrontando la lotta alla pandemia da SARS-CoV-2 è consentito fino al 31.12.2022 riscattare gratuitamente, in seguito alla presentazione di un'apposita domanda, una quota parte dei contributi pensionistici relativi al periodo di laurea, specializzazione e dottorato di ricerca.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda, i criteri di accesso al beneficio e le quote di ripartizione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.44

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

Art. 30-bis
(Deducibilità costi tamponi)

1. Le spese sostenute dai lavoratori di imprese del settore privato per l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo imputabile al lavoratore nel limite massimo di 250,00 euro al mese.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

Nota. Si prevede la totale deducibilità dei costi sostenuti dai lavoratori per effettuare i tamponi necessari ad ottenere il green pass.

- Interruzione di pagina -

30.0.45

AS 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 30

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le imprese in crisi nel processo di uscita dalla fase emergenziale)

1. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

30.0.46

Emendamento

Articolo 30

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis

(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

1. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a derogare ai tetti di spesa previsti per l'anno 2022 per le prestazioni semiresidenziali e residenziali in misura pari al minor numero di prestazioni erogate nel corso degli anni 2020 e 2021 rispetto a quelle contrattualizzate, autorizzate o rimborsate nell'anno 2019. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso del 2020 e del 2021 hanno sostenuto per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori per una spesa complessiva di euro 300 milioni di euro con fondo di previsione sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 765,3 milioni di euro per l'anno 2022.

30.0.47

AS 2448
Emendamento
Art. 30

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis
(Raddoppio limite welfare aziendale)

1. A decorrere dal 2022, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

30.0.48

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 30

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Decontribuzione sud

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

“All'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere le seguenti parole:

“del settore agricolo e”.

MOTIVAZIONI

Si propone di estendere la cd. “Decontribuzione Sud”, prevista dal decreto c.d. Agosto per gli anni 2021-2029, anche ai datori di lavoro del settore agricolo, attualmente esclusi.

30.0.49

Atto Senato 2448

Emendamento

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Articolo 30

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di mansioni usuranti)

1. Alla tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte in fine le seguenti parole: *«personale addetto all'esercizio, ispezione e manutenzione degli impianti a fune, alla conduzione di mezzi battipista e motoslitte, agli impianti di innevamento artificiale, alla manutenzione delle piste e al soccorso, impiegati presso gli impianti per attività sportive in località sciistiche e montane».*

2. Al fine di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999."

Conseguentemente,

all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: *«350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»* con le seguenti: *«340 milioni di euro per l'anno 2022 e di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».*

30.0.50

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 30

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con **modificazioni**, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «*Per gli anni 2020 e 2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*A decorrere dal 1° gennaio 2020*».".

30.0.51

EMENDAMENTO

Art. 30

TOFFANIN

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole *“non utilizzate nel corso del 2020”* sono sostituite con le seguenti *“non utilizzate nel corso del 2021”*. Al medesimo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente *“Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”*»

30.0.52

EMENDAMENTO

Art. 30

TOFFANIN

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. In considerazione della piena attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2021, n. 113, con particolare riferimento al Piano Organizzativo del Lavoro Agile, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinano i risparmi derivanti dall'applicazione del predetto piano ai fondi per la contrattazione integrativa in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Detti risparmi, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.»

30.0.53

EMENDAMENTO

ART. 30

FLORIS, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 30-bis

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.54

EMENDAMENTO

Art.30

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***"Art.30-bis (Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)**

1.All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione post lauream;

2-sexies. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

Conseguentemente, ridurre di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.55

AS 2448

Emendamento

Articolo 30

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 30-bis (Disposizioni in materia di assunzioni nel Mezzogiorno d'Italia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dei datori di lavoro privati, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a:

- a) incentivi, sotto forma di esonero del 60% dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;
- b) contributi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato o dei tirocini a contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- c) sostegno ai percorsi formativi finalizzati alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato;
- d) riconoscimento di un credito di imposta nella misura massima del 50% per investimenti finalizzati a nuove assunzioni.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

30.0.56

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART 30

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo l'art. 30 è inserito il seguente:

Art. 30 bis (Fondo reinserimento disoccupati periodo emergenza COVID)

1. Al fine di favorire e incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti che hanno perso il lavoro a causa dell'emergenza da COVID-19, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. A tal fine viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 2.000 milioni, il "Fondo reinserimento disoccupati periodo emergenza COVID"

2. L'esonero spetta con riferimento ai seguenti soggetti:

- a) soggetti occupati con contratto di lavoro alla data del primo gennaio 2020 e risultanti, al momento dell'assunzione incentivata di cui al comma 1, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, escludendo i casi di dimissioni volontarie;
- b) soggetti esercenti, alla data del primo gennaio 2020, attività d'impresa, arti o professioni che hanno successivamente proceduto alla cessazione della relativa Partita Iva individuale utilizzata e risultano, al momento dell'assunzione incentivata di cui al comma 1, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- c) soggetti esercenti, alla data del primo gennaio 2020, attività d'impresa, arti o professioni con fatturato pari a zero almeno nei 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore del presente provvedimento e la data dell'assunzione incentivata di cui al comma 1. Alla data di assunzione tali soggetti devono aver provveduto a cessare la relativa Partita Iva individuale utilizzata e risultare in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito

conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

30.0.57

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 30

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. Modifiche all'articolo 88, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro” sono aggiunte le seguenti: “privati, ivi incluse le società a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,”.

30.0.58

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 30

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di nomadi digitali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: «e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per nomadi digitali.»;

b) dopo l'articolo 27-sexies, è inserito il seguente:

«Art. 27-septies

(Ingresso e soggiorno per lavoratori Nomadi digitali)

1. Il nomade digitale è un lavoratore cittadino di un Paese terzo che è impiegato o svolge un lavoro attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto per un'impresa o per la propria impresa, la quale non è stabilita o registrata nel territorio della Repubblica Italiana e non svolge lavoro o fornisce servizi a datori di lavoro operanti sul territorio della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei lavoratori qualificati come nomadi digitali non appartenenti all'Unione europea che intendono continuare a fornire la propria prestazione lavorativa a un'impresa di cui al comma 1 in modalità di telelavoro nel territorio della Repubblica italiana può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il nomade digitale ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione con la quale attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il visto di ingresso per nomadi digitali è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e ha validità sino al centottantesimo giorno successivo alla data del rilascio.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per nomadi digitali. Il permesso di soggiorno per nomadi digitali è rinnovabile, una sola volta, per un

periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.».

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 27-*septies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

30.0.59

2/2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 30

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis
(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso ad un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 450 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

30.0.60

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

CATALFO, ROMANO, MATRICISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "5.164,57 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "7.500 euro";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, nei limiti dell'importo complessivamente stabilito dal comma 4, aumentato ad euro 1.500, per ciascuna persona indicata nell'articolo 12 del TUIR.";

c) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "5.164,57 euro", è sostituita dalla seguente: "6.000 euro";

2) la parola: "25.822,85 euro", è sostituita dalla seguente: "30.000 euro";

3) la parola: "22.582,29 euro", è sostituita dalla seguente: "3.000".

2. All'articolo 11, al comma 8, la parola: «5.164,57 euro», è sostituita dalla seguente: «6.000 euro».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2022. Entro la data del 30 settembre 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2023 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

30.0.61

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Sgravi contributivi per i giovani imprenditori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile, ai datori di lavoro privati che abbiano tra i 18 ed i 35 anni di età ovvero, se costituiti in forma societaria o cooperativa, che abbiano la maggioranza dei soci tra i 18 ed i 35 anni di età, che assumono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo concorrono le risorse del Programma Next Generation EU.»

30.0.62

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis
(Misure a sostegno delle reti tra professionisti)

1. Per l'anno 2022 ai professionisti che, ai sensi della Raccomandazione europea 6 maggio 2003, n.36, qualora associati in rete sono assimilabili alle piccole e medie imprese, sono estesi i benefici delle agevolazioni previste dai fondi europei FSE e FERS, dei programmi operativi 2022 POR e POS.
2. Ai fini della costituzione delle reti, i professionisti possono accedere altresì a finanziamenti a fondo perduto, pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 10 mila euro per l'avvio dell'attività e del programma di rete, tramite bandi nazionali o regionali.
3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, è istituito lo sportello on line dedicato ai finanziamenti e ai programmi dell'Unione europea, al fine di dare informazioni e assistenza tecnico-amministrativa ai professionisti associati in rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

30.0.63

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 30

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis
(Esigibilità TFR in caso di trasferimenti d'azienda)

1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-bis e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
2. All'articolo 368, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al secondo periodo, dopo le parole: "previste dal", sono inserite le seguenti: "comma 4-bis e dal".
3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

30.0.64

A.S. 2248
Emendamento
Art. 31

MALPEZZI, MANCA, LAUS, FEDELI, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: “350 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” con le parole: “360 milioni di euro per l’anno 2022 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.”.

Conseguentemente,

- a) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 105, sono incrementate di 10 milioni di euro.”;
- b) all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole: “600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” con le seguenti: “590 milioni di euro per l’anno 2022 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.”.

31.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 31

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole «per l'anno 2022», con le seguenti «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

b) al comma 3, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: “per l'anno 2022”, con le seguenti: “per ciascuno degli anni 2022 e 2023”.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «481 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

31.2

A.S. 2448

EMENDAMENTI

Art. 31

TURCO, PIARULLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma 1 si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonchè per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

31.3

Atto Senato 2448

Emendamento

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 31

Sostituire il comma 9 con il seguente:

“9. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziare, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b) e lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate rispettivamente di 50 milioni di euro annui e di 35 milioni di euro annui, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.”.

31.4

A.S. 2448
Emendamento
Art. 31

D'ARIENZO

Art. 31

(Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

Al comma 9, le parole: *"lettera b)"* sono sostituite dalle seguenti: *"lettere b) e c)"* e le parole *"sono incrementate di 50 milioni di euro"* sono sostituite dalle seguenti: *"sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui"*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: *«di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 565 milioni di euro per l'anno 2022, di 465 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»*

31.5

A.S. 2448
Emendamento
Art. 31

CONZATTI

Al comma 9, le parole: “*lettera b)*” sono sostituite dalle seguenti: “*lettere b) e c)*” e le parole “*sono incrementate di 50 milioni di euro*” sono sostituite dalle seguenti: “*sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui*”.

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «565 milioni di euro per l'anno 2022, 465 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

31.6

EMENDAMENTO
ART.31

FERRO, DAMIANI, DAMIANI, SACCONI, MODENA, DE POLI

Al comma 9, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e c)" e le parole "sono incrementate di 50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui"

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: " 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: " 565 milioni di euro per l'anno 2022 e di 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

31.7

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 31

Art. 31

(Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

Al comma 9, le parole: "*lettera b)*" sono sostituite dalle seguenti: "*lettere b) e c)*" e le parole "*sono incrementate di 50 milioni di euro*" sono sostituite dalle seguenti: "*sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui*".

31.8

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 31

Al comma 9, le parole: "*lettera b)*" sono sostituite dalle seguenti: "*lettere b) e c)*" e le parole "*sono incrementate di 50 milioni di euro*" sono sostituite dalle seguenti: "*sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui*".

31.9

A.S. 2448

Emendamento

Art.31

DE CARLO, CALANDRINI

Al comma 9, le parole: "*lettera b)*" sono sostituite dalle seguenti: "*lettere b) e c)*" e le parole "*sono incrementate di 50 milioni di euro*" sono sostituite dalle seguenti: "*sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui*".

31.10

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 31

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2022. All' onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 del presente articolo.».

31.11

EMENDAMENTO

Art. 31

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 del presente articolo."

31.12

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 31

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto fondo e' prorogato per l'anno 2022.".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

31.0.1

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, TOSATO, FAGGI, TESTOR

Articolo 31

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 31-bis. – (Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze per il sostegno al settore del turismo) –

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno il 20 per cento è destinata alla realizzazione di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori operanti nel settore del turismo.»

31.0.2

AS 2448
Emendamento
Art. 31

NANNICINI ALESSANDRINI CATALFO COMINCINI GIAMMANCO MANTERO
MATRISCIANO SBROLLINI VONO

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

“Art. 31-bis
(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge”.

31.0.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 31

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis
(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

31.0.4

AS 2448_

Emendamento

Articolo 31

SBROLLINI VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI CATALFO COMINCINI GIAMMANCO MANTERO
MATRISCIANO NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 31-bis

(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge”.

31.0.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 31

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis

(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

31.0.6

EMENDAMENTO

Art.31

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis (Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge".

31.0.7

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 31

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis

(Riassegnazione risorse non utilizzate di cui all'art. 41 del DL n. 73 del 2021)

1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 41 del decreto legge n. 73 del 2021 convertito dalla legge n. 106 del 2021 sono assegnate per la realizzazione e l'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione a favore di soggetti disoccupati over 35 ovvero soggetti titolari di cassa integrazione guadagni straordinaria da attuare presso gli ITS.

31.0.8

AS 2448
Emendamento
Art. 31

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 31-bis

(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletarsi secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.9

AS 2448

Emendamento

Articolo 31

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 31-bis (Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

- a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;
- b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;
- d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi;

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del DM 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.»

31.0.10

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 31

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, ROMANO,
MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 31-bis

(Incentivi allo svolgimento del lavoro agile)

1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per lo svolgimento del lavoro agile", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di un contributo, proporzionato al numero di dipendenti impiegato in attività lavorative in modalità agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel limite massimo di 500 euro per ogni lavoratore, in favore del datore di lavoro che effettua investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato finalizzati all'organizzazione e alla gestione del lavoro agile nonché in apparecchiature e *software* messi a disposizione del personale impiegato in attività lavorative in modalità agile.
3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 2.
4. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo per la promozione del lavoro agile nella pubblica amministrazione" con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, 80 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è destinato ad incentivare gli investimenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in beni strumentali nuovi finalizzati all'organizzazione e alla gestione del lavoro agile nonché in apparecchiature e *software* messi a disposizione del personale impiegato in attività lavorative in modalità agile, nel limite massimo di 500 euro per ogni lavoratore.
6. Con decreto del Ministero della pubblica amministrazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 5.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
 - 1) per una quota pari a 100 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
 - b) per una quota pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, 80 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 31

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole: "della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

31.0.12

AS.2448

Emendamento

Articolo 31

Calandrini, De Carlo.

Dopo l'art. 31, è inserito il seguente art. 31-bis:

“Art. 31-bis

Riduzione contributiva nel settore edile

1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole “della previdenza sociale” sono aggiunte le parole “e all'INAIL”.
2. Al comma 1126 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).”

).

31.0.13

EMENDAMENTO

AS 2448

Art. 31

Lanièce, Steger, Durnwalder, Unterberger, Bressa,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

1. Le risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 26, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già stanziata per l'anno 2021, sono utilizzabili anche nell'anno 2022 in favore delle imprese di cui ai medesimi articoli per l'erogazione di misure di sostegno, secondo criteri e modalità di assegnazione definiti dalle regioni o dalle Province autonome destinatarie delle risorse.”.

31.0.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 31

SANTILLO, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017»;

b) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

31.0.15

Atto Senato 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 31

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.».
2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.
3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.".

31.0.16

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 31

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis

(Formazione permanente lavoratori marittimi)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le spese sostenute dai lavoratori marittimi per il conseguimento e il rinnovo dei certificati e degli attestati previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono deducibili dal reddito entro il limite di 1.000 euro per lavoratore per ciascun quinquennio."

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 6-bis dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

31.0.17

AS 2448_

Emendamento

Articolo 31

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

<<Art. 31-bis.

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

“5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2020 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 *ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può

essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:
 - a. quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'art.77, comma 7, del presente decreto;
 - b. quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

31.0.18

AS 2448_

Emendamento

Articolo 31

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 31-bis. *(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

“2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione post lauream;

2-sexies. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.>>

31.0.19

AS 2448
Emendamento
Art. 31

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis

(Regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico)

1. All'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 o la conversione del permesso di soggiorno di cui al successivo comma 2, siano state rigettate per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro o a causa della mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 13 del medesimo articolo.

15-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione allo Sportello unico per l'Immigrazione della mancata instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una domanda di emersione ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 da parte degli interessati, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2 bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al lavoratore è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020.

15-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 15-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 7 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro

che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 17 del medesimo articolo.».

31.0.20

AS 2448
Emendamento
Art. 31

CONZATTI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis

(Lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico)

1. Al comma 23, articolo 103, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «per l'anno 2021» aggiungere le seguenti: «e 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.21

AS 2448
Emendamento
Art. 31

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno dei cittadini stranieri non comunitari)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico sull'immigrazione, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui al comma 4, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale irregolarmente ovvero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito. I cittadini stranieri, almeno centottanta giorni prima dell'invio dell'istanza, devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia, anche in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o devono poter provare tale presenza con attestazioni costituite da documentazione di data certa.
2. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto da centottanta giorni, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, una volta nell'arco di 36 mesi, con le modalità di cui al comma 4, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono aver svolto attività di lavoro ovvero un tirocinio lavorativo, comprovati secondo le modalità di cui al comma 4. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa e al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia una nuova attività.

4. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso:
 - a) lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
 - b) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono concludersi entro 120 giorni.
5. Al fine della valutazione della congruità delle richieste presentate con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 394 del 1999. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 2, nonché le modalità di dettaglio di svolgimento dei procedimenti.
6. Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1, richiede il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. Tali pareri devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2 bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione dei pareri richiesti non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
7. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 4, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta in precedenza e riscontrabile da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2 bis e 3, della

legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. L'onere relativo alla presentazione dell'istanza a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

8. All'atto della presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato la domanda nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel procedimento di cui al comma 2. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo, nonché di uscita dal territorio italiano e reingresso ai fini dell'ottenimento del passaporto.
9. e istanze di cui al comma 1 sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 250 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 7 che restano comunque a carico dell'interessato.
10. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
 - a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
 - b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
 - c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
11. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva

mancata assunzione del lavoratore straniero. Qualora tuttavia il lavoratore abbia rinvenuto una successiva occupazione, essa sarà valutata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del presente articolo. La mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, di cui all'art. 5 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non comporta il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

12. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 6, de D.Lgs. n. 286 del 1998 e coloro che risultino segnalati, per motivi di pericolosità sociale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. L'esistenza di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a e b non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno previsti ai commi 1 e 2.
13. Fino alla conclusione dell'esame delle istanze di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso.
14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.000.000 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000 di euro per il 2022 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui all'art. 103, comma 23 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al comma 9».

31.0.22

4/4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 31

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis
(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."»

31.0.23

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 31

GARAVINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 31-bis.

(Incentivi alle imprese per la riorganizzazione della settimana lavorativa a quattro giorni).

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello successivo, in favore delle imprese che riorganizzano le attività dei loro dipendenti su quattro giorni lavorativi settimanali, a parità di orario giornaliero e di retribuzione mensile.
2. Alle imprese che volontariamente aderiranno alla proposta di riorganizzazione è riconosciuta, fino a concorrenza del fondo, una detrazione Irap pari a un quinto dell'importo dovuto, parametrato al numero di occupati che partecipano alla riorganizzazione sul totale degli occupati dell'impresa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2022, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.>>

I

31.0.24

AS 2448
Emendamento
Art.31

CARBONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis
(Norma a favore dei patronati)

1. Per l'esercizio finanziario 2022, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2022, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

31.0.25

AS 2448
Emendamento
Art. 31

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.31-bis

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

31.0.26 *1/4*

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza,

la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,1 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194. »

31.0.26

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 31

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art.31-bis
(Rifinanziamento Fondo care leavers)

1. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2020, n.178, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024".
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

31.0.27

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

Art. 31-*bis*
(*Modifiche al Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*)

All'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 la lettera b-*bis*) è soppressa;

Conseguentemente,

All'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1.1 è soppresso.

Nota. La norma originaria, prevista dal "decreto Dignità" disponeva l'obbligo per il datore di lavoro di prevedere una causale (motivazione) nelle ipotesi di stipula o proroga di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi. In questo modo si rendeva meno agevole prevedere contratti precari. Col decreto sostegni-bis si introduce un nuovo comma all'articolo 19, che prevede che si possano attivare contratti a tempo determinato anche per le «specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51». Quindi si è consentito alla contrattazione (non solo nazionale, ma anche territoriale e aziendale) di individuare le ipotesi in cui è possibile apporre un termine al contratto senza ricorso alle causali.

- Interruzione di pagina -

31.0.28

EMENDAMENTO

Art.31

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Articolo 31-bis (*Stabilizzazione lavoratori della Protezione civile*)

1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato che opera presso i centri funzionali e le sale operative della Protezione Civile della Regione Molise, viene stabilizzato con contratto a tempo indeterminato nei ruoli della Regione Molise.»

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022 - 700.000

2023 - 700.000

2024 - 700.000

31.0.28

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art. 31

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-*bis*

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.
3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.
6. Le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 5 del presente articolo sono a valere sul capitolo di spesa n. 4440 "Quote da destinare a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato", nei rispettivi piani di gestione 1 e 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020, come risultante dalla nota integrativa di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.
7. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."
8. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.30

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art. 31

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-*bis*

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.
3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.
6. Le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 5 del presente articolo sono a valere sul capitolo di spesa n. 4440 "Quote da destinare a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato", nei rispettivi piani di gestione 1 e 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020, come risultante dalla nota integrativa di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.
7. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."
8. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.»

31.0.31

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art. 31

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-*bis*

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.
3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.
5. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
6. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."
7. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.»

31.0.32

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art. 31

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.
3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.
5. Le risorse da destinare agli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono a valere sul capitolo di spesa n. 4440 "Quote da destinare a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato", nei rispettivi piani di gestione 1 e 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020, come risultante dalla nota integrativa di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.
6. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."
7. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.33

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art. 31

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 1, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."
5. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle borse di studio di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.34

AS 2448

Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art. 31

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-*bis*

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.
3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'articolo 194 della presente legge.
6. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."
7. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.»

AS 2448

Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art. 31-*bis*

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 1, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."
5. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle borse di studio di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».
6. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'articolo 194 della presente legge.

31.0.36

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art. 31

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Il tirocinio professionale svolto per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato è equiparato, ad ogni effetto di legge, al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

31.0.37

EMENDAMENTO

ART. 32

FLORIS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dei lavoratori di Air Italy in liquidazione, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, può essere prorogato di ulteriori 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. Il predetto trattamento e le relative proroghe è esteso altresì ai lavoratori di Air Italy in liquidazione. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per l'anno 2023.»

Conseguentemente, al comma 2, al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "66,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 133,9 milioni di euro per l'anno 2023"

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione paria 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

32.1

AS 2448
Emendamento
Art. 32

CUCCA, CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *Al comma 1:*
 - a) *al primo periodo le parole «Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «Alitalia Sai, Alitalia Cityliner e Airitaly»;*
 - b) *al secondo periodo le parole «nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 79,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per l'anno 2023».*
- *Al comma 2, le parole «nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di spesa di 67,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 134,9 milioni di euro per l'anno 2023».*

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «549 milioni di euro per l'anno 2022 e 449 milioni di euro»

32.2

AS2448

ART. 32

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Al comma 2, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

1. “Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 Aprile 2016, n. 95269 è incrementato di 54 milioni di euro per il 2022 e di 166 milioni di euro per il 2023.”
2. Conseguentemente all’onere finanziario della disposizione, pari a 22 milioni di euro per il 2022 e 66 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall’articolo 194 della presente legge.

32.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 32

ASTORRE

All'articolo 32, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente: «In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'ottanta per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «nei limiti di spesa di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;*

c) *al quarto periodo sostituire le parole: «è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è incrementato di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;*

d) *sopprimere l'ultimo periodo*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 579,66 milioni di euro per l'anno 2022, di 440,78 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2

32.4

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 32

LUPO, VANIN, FEDE, CIOFFI, DONNO, GAUDIANO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'ottanta per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.»;
- b) *al secondo periodo sostituire le parole:* «nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» *con le seguenti:* «nei limiti di spesa di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;
- c) *al quarto periodo sostituire le parole:* «è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» *con le seguenti:* «è incrementato di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;
- d) *sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 579,66 milioni di euro per l'anno 2022, di 440,78 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

32.5

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art. 32

L:CC T>

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire le parole "60%" con il seguente periodo "80% con un massimo di 3500 euro al mese"
2. sostituire ovunque occorrono le parole "32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "di 44 milioni di euro per l'anno 2022 e 134 milioni di euro per l'anno 2023"

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -11.300.000;
2023: -34.100.000;

32.6

A.S. 2448

Emendamento

Art. 32

ASTORRE

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022,»;

b) al terzo periodo le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».

2. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminali portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

3. Le risorse economiche di cui al comma 2, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al comma 2.".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 598 milioni di euro per l'anno 2022>>

32.0.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 32

TURCO, FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "o cessazioni delle attività terminalistiche," fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "o siano avvenute da almeno 12 mesi cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Alle Autorità di sistema portuale che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

c) al comma 7:

1) dopo le parole: "Al personale di cui al comma 1," sono aggiunte le seguenti: "ivi compreso quello amministrativo,";

2) le parole: "e 5.100.000 euro per l'anno 2021.", sono sostituite dalle seguenti: ", 10.200.000 euro per l'anno 2021 e 13.176.206 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.176.206 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.»

32.0.2

A.S. 2448
Emendamento
Art. 32

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.
2. Le risorse economiche di cui al comma precedente, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito;
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al comma 1."

32.0.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 32

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis
(Disposizioni per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o siano avvenute da almeno dodici mesi cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.
2. Fermo quanto previsto dai commi 2, primo periodo, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna possa far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alla medesima, in relazione all'attivazione delle procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2022, 2023, e 2024 le misure di cui all'art. 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.»

32.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 32

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del 2011, dopo la lettera d) punto 1. aggiungere il seguente: << 1-bis. Lavoratori a turni addetti all'esecuzione delle operazioni e servizi portuali di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge n. 84 del 1994 che prestano la loro attività per almeno 5 ore nel periodo notturno compreso tra le ore 22 e le 6 del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 36.>> e sostituire la lettera d) con la seguente: << conducenti di veicolo di capienza complessiva non inferiore a nove posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e "conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali.>>

32.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 32

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Articolo 32-bis

(Disposizioni per il superamento del precariato nell'ambito dell'ex Associazione della Croce Rossa Italiana)

«1. Al fine di superare il precariato risultante dal trasferimento di funzioni all'Associazione della Croce Rossa italiana di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", è fatto obbligo agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, di applicare le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato del personale escluso dalle procedure di mobilità di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, avente, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 del 2012, rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Associazione della Croce Rossa italiana.»

32.0.6

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 32

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 32-bis

(Finanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza Covid-19)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari ad € 119.288.538,00 per l'anno 2021 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

2. Inoltre, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 35 milioni per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.>>

32.0.7

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 32

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 32-bis

(Misure in favore dei prestatori di servizi aeroportuali)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 714, il fondo di cui al comma 715 del predetto articolo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla compensazione:

a) nel limite di 40 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

b) nel limite di 10 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 720, sono aggiunti i seguenti commi:

"720-bis. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 715, lettera a), come rideterminate dall'articolo 73, commi 2 e 3, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, nel caso in cui le risorse stanziata ai sensi dell'articolo 715, lettera b), come rideterminate dall'articolo 73, commi 2 e 3, lettera b), del citato decreto-legge n. 73 del 2021, non risultino sufficienti a compensare i danni da essi subiti.

720-ter. Le eventuali risorse ulteriormente residue confluiscono in un Fondo per il sostegno agli investimenti nel settore aeroportuale, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, commi 720-bis e 720-ter si applicano altresì alle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.>>

32.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Art. 32

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 32-bis (Ammortizzatori sociali per il comparto del trasporto aereo)

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da esse derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, possono ricorrere allo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga per emergenza da Covid-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza previsione di contributo addizionale e intervento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le predette sospensioni e le preclusioni non si applicano per le ipotesi previste dall'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 500 milioni di euro per l'anno 2022>>

32.0.8

A.S. 2448
Emendamento
Art. 32

MISIANI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

"Art. 32-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei LSU e contratti a tempo determinato LSU/LPU regione Calabria)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 luglio 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2." "

32.0.10

Emendamento

Art. 32

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei LSU e contratti a tempo determinato LSU/LPU regione Calabria)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».

2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 luglio 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 20 milioni di euro per il 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

32.0.11

A.S. 2448
Emendamento
Art. 32

MISIANI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

"Art. 32-bis

(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:

"g-ter) a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 18,5 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3. Alle amministrazioni che procedono alle assunzioni di lavoratori di pubblica utilità effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed a quelle che hanno già provveduto ai sensi della legge n. 147/2013, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-ter), della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

32.0.12

Emendamento

Art. 32

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:

“g-ter) a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 18,5 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità.”

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

3. Alle amministrazioni che procedono alle assunzioni di lavoratori di pubblica utilità effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed a quelle che hanno già provveduto ai sensi della legge n. 147/2013 e s.m. e i., è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-ter), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

32.0.13

A.S. 2448
Emendamento
Art. 32

FEDELI, LAUS, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

“Art. 32-bis

(Sportello della misurazione della rappresentanza sindacale elettiva, flusso UNIEMENS e contributi sindacali)

1. Negli Ispettorati territoriali del lavoro viene istituito uno sportello denominato “Sportello della misurazione della rappresentanza sindacale elettiva” che provvede alla raccolta dei verbali delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie secondo i termini e le modalità previste dai Protocolli sindacali sulla misurazione della rappresentatività sindacale.
2. Lo sportello di cui al comma 1 provvede a convocare trimestralmente, o secondo i diversi termini previsti dai Protocolli sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali partecipanti alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie al fine di valutare le modalità di aggregazione dei dati.
3. Ciascun Ispettorato territoriale del lavoro comunica al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati aggregati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie secondo i termini e le modalità stabilite da un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. I datori di lavoro privati sono tenuti a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, tramite il flusso UNIEMENS, l'appartenenza sindacale del lavoratore dallo stesso indicata mediante il versamento dei contributi sindacali.
5. Le modalità di trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al comma 4 sono stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.”

32.0.14

EMENDAMENTO

Art.32

DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 5-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS Servizi Spa, in base alle proprie effettive esigenze e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, assume in via prioritaria i dipendenti dell'appaltatore uscente che risultano in organico alla data di scadenza dell'appalto e che nei 6 mesi precedenti siano stati addetti in via prevalente e continuativa al servizio oggetto dell'appalto. A detto personale verrà applicato il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore uscente. L'assunzione avverrà alle medesime condizioni di diritto in essere presso l'appaltatore uscente.

2. L'applicazione della presente disposizione non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.».

32.0.15

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 32

MATRISCIANO, DELL'OLIO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.”»

32.0.16

A.S. 2448
Emendamento
Art. 32

FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

"Art. 32-bis
(Disposizioni in materia di call center Inps)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile".

32.0.17

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 32

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

"Art. 32-bis
(Misure a favore degli operatori di call-center)

1. All'articolo 5-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS Servizi Spa, in base alle proprie effettive esigenze e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, assume in via prioritaria i dipendenti dell'appaltatore uscente che risultano in organico alla data di scadenza dell'appalto e che nei sei mesi precedenti siano stati addetti in via prevalente e continuativa al servizio oggetto dell'appalto. A detto personale verrà applicato il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore uscente. L'assunzione avverrà alle medesime condizioni di diritto in essere presso l'appaltatore uscente. L'applicazione della presente disposizione non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.».

32.0.18

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 32

DELL'OLIO

Art. 32-bis

(Digitalizzazione dei servizi dell'INPS)

1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché ulteriori servizi finalizzati a migliorare la fruibilità delle prestazioni gestite dall'INPS, individuati sulla base del processo di digitalizzazione del rapporto fra l'INPS e i propri utenti. La spesa complessiva non può superare la spesa sostenuta dall'INPS per l'erogazione e la gestione dei servizi di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel 2019 incrementata in misura pari al quindici per cento.”
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.0.19

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 32

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.32-bis
(Piattaforme digitali per il lavoro)

1. Al fine di facilitare percorsi di incrocio di domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 31 Gennaio 2022, è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, una piattaforma informatica, quale strumento tecnologico di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
2. Per l'istituzione della piattaforma, di cui al comma 1, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali potrà ricorrere a forme di partenariato pubblico-privato.
3. I dati registrati sulla piattaforma, di cui al comma 1 sono condivisi tra i Centri dell'impiego, l' INPS, l' INAIL, l'ISTAT, nonché dall'Ispettorato nazionale del Lavoro per le attività di controllo.
4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità e i criteri di accesso e registrazione da parte del prestatore di lavoro e del datore di lavoro, nonché la protezione dei relativi dati».

32.0.20

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 32

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.32 -bis.

(Procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito di corsi delle piattaforme digitali per la formazione).

1. In considerazione della necessità di sostenere iniziative a favore della formazione di nuove competenze nell'ambito della transizione digitale e al fine di promuovere l'erogazione a tal fine di corsi e servizi anche da parte di soggetti privati, per migliorare l'occupabilità della forza lavoro e tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze acquisite attraverso canali alternativi rispetto a quelli tradizionali, anche in ragione della carenza dei nuovi profili professionali richiesti nella nuova rivoluzione digitale, le società o gli altri soggetti erogatori di corsi o servizi atti al rafforzamento delle suddette competenze possono avvalersi della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Il Patrocinio di cui al comma precedente è concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con criteri dal medesimo stabilito, a titolo gratuito per iniziative e progetti formativi che abbiano contenuti e finalità pertinenti alle materie rientranti nella propria competenza.
3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio di cui al comma 1, e i requisiti necessari per accedervi.
4. Dall'attuazione della disciplina prevista dal seguente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

32.0.21

32.0.22

A. S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 32

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2022.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:

"6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione il professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-septies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 32

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 32-bis.

(Estensione della tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali)

1. Al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psico-fisica subiti dal lavoratore a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali con una menomazione inferiore al 6 per cento, anche a seguito da contagio per SARS-CoV-2, all'articolo 13, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: "pari o superiore al 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al 4 per cento".
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, la tabella dell'indennizzo del danno biologico in capitale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
3. Il presente articolo si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2020.»

32.0.23

Atto Senato 2448

Emendamento

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 32

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: *«richiesti dal 1° gennaio 2018»* sono sostituite dalle seguenti: *«richiesti dal 1° gennaio 2023 per le imprese editrici e stampatrici di periodici, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»*."

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: *«600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»* con le seguenti: *«580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»*.

32.0.24

A.S. 2448
Emendamento
Art. 32

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Disposizioni in materia di regolarizzazione ed emersione di rapporti di lavoro)

1. Al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di regolarizzazione ed emersione di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata alla proroga delle prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1.».

32.0.25

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art 32

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

ART. 32.

(Astensione facoltativa da lavoro)

1. Al fine di garantire adeguate misure a sostegno della genitorialità, il diritto al congedo dal lavoro, totale o parziale, previsto dagli articoli 32 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è esteso fino ad un periodo massimo di tre anni.

2. Il trattamento economico previsto dall'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è elevato dall'attuale 30 per cento al 60 per cento della retribuzione per i primi due anni di vita del bambino e al 50 per cento per il terzo anno di vita del bambino. In alternativa la madre o il padre possono astenersi dal lavoro per un massimo di tre anni, per periodo continuativo o frazionato, dal quarto al dodicesimo anno di vita del bambino, durante il quale è riconosciuta una retribuzione pari al 30 cento.

3. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità salvo che nei primi due mesi di vita del bambino.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con quota parte delle risorse disponibili secondo quanto indicato all'art. 169 della presente legge.

32.0.26

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 32

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.
2. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1, è differito al 30 giugno 2022.
3. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

32.0.27

AS 2448

Emendamento

Art. 32

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 32-bis

(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1, è differito al 30 giugno 2022.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

32.0.28

A.S. 2448

Emendamento

Art. 32

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Articolo 32-bis

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria)

«1. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione coinvolta, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge.»

32.0.29

A.S.2448
Emendamento
Art. 33

MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "al secondo periodo, le parole «, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti «, a sette giorni per l'anno 2020 e a sessanta giorni dall'anno 2022».;".

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.364,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1.395,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.428,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.460,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.499,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.529,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.564,2 milioni di euro per l'anno 2028, 1.600,2 milioni di euro per l'anno 2029, 1.066,8 milioni di euro per l'anno 2030, 1.637,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 1.674,9 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede, quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31."

33.1

AS 2448
Emendamento
Art. 33

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

*al comma 1,
La lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) al secondo periodo, le parole: "sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni per l'anno 2020, a dieci giorni per l'anno 2021 e a quindici giorni dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «520 milioni di euro per l'anno 2022 e 420 milioni di euro»

33.2

EMENDAMENTO

Art. 33

DAMIANI

nota b)

Al comma 1 le parole "dieci giorni", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".

Conseguentemente, ridurre di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

33.3

AS 2448
Emendamento
Articolo 33

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

e-bis
d) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:

«Entro i due anni dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di due mesi, anche non continuativi. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due mesi è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

33.4

AS 2448

Emendamento

Art. 33

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente: "5-sexies. Nei nuclei familiari in cui sia presente un soggetto gravemente disabile, affetto da malattia cronica invalidante, che necessiti di assistenza e costanti cure riabilitative, la durata del congedo fruito dai soli genitori, anche adottivi, non può comunque superare la durata complessiva di 4 anni. L'estensione del congedo è applicabile esclusivamente ai soggetti con anzianità di servizio pari o superiore anni 10."».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: "(Congedi)".

33.5

AS 2448

Emendamento

Art. 33

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente: "5-sexies. Nei nuclei familiari in cui sia presente un figlio gravemente disabile, affetto da malattia rara, che necessiti di assistenza e costanti cure riabilitative, la durata del congedo fruito dai soli genitori, anche adottivi, non può comunque superare la durata complessiva di 4 anni. L'estensione del congedo è applicabile esclusivamente ai soggetti con anzianità di servizio pari o superiore anni 10."».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: "(Congedi)".

33.6

A.S. 2448
Art. 33
Emendamento

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. All’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: «1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora la madre sia in aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive.»; b) al comma 2 le parole: «1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «1, 1-bis e 1-quater».”.

33.7

A.S. 2448
Art. 33
Emendamento

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis. All’articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nel caso in cui la lavoratrice sia in aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive.»”.

33.8

AS 2448
Emendamento
Art. 33

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale)

1. Le misure aventi finalità analoghe a quelle dell'assegno unico e universale di cui alla legge 1 aprile 2021, n. 46, adottate e finanziate dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i propri ordinamenti, non sono computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno unico e universale di cui alla predetta legge.»

33.0.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 33

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

"Art. 33-bis

(Congedo obbligatorio di maternità e indennità di maternità)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

c) all'articolo 64, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a una indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di dedicarsi alla cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. Resta invariata la non obbligatorietà dell'astensione dal lavoro»;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31."

33.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 33

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

«Art. 33-bis

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Congedo di maternità)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1 dell'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a) sostituire la parola «due» con la seguente: «tre»;
 - b) alla lettera c) sostituire la parola «tre» con la seguente: «dodici»;
 - c) alla lettera d) sostituire la parola «cinque» con la seguente: «quindici»;
- 2) Al comma 1.1. dell'articolo 16 sostituire la parola «cinque» con la seguente: «quindici»;
- 3) Al comma 1 dell'articolo 22 sostituire le parole «all'80 per cento» con le seguenti: «al 100 per cento»;
- 4) All'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole «dieci mesi» con le seguenti: «sedici mesi»;
 - b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;
- 5) Al comma 1 dell'articolo 34 sostituire le parole da «Per i periodi di congedo» fino a «di sei mesi» con le seguenti: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici è dovuto, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 70 per cento della retribuzione, ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

33.0.3

Atto Senato 2448

Emendamento

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 33

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 33-bis.

(Congedo di maternità)

1. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022."
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

33.0.4

A.S. 2448
Emendamento
Art. 33

NANNICINI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

"Art. 33-bis
(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)

1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis. – (Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso) – *1.* Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto a ridurre, anche in via continuativa, l'orario di lavoro per un periodo di tempo contestuale pari a dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.

2. La riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di un'indennità di recupero pari al 50 per cento della differenza tra la retribuzione percepita in regime di lavoro a tempo pieno e la retribuzione percepita nel periodo di riduzione dell'orario di lavoro. Tale indennità è garantita se si verificano le seguenti condizioni:

a) la riduzione dell'orario di lavoro sia compresa tra le 25 e le 32 ore settimanali;

b) l'opzione del lavoro a tempo parziale sia adottata da entrambi i genitori, anche in periodi diversi.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione dell'indennità di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, coma rifinanziato dall'articolo 31."».

33.0.5

AS 2448

Emendamento

Art. 33

Laforgia

De Petris

Buccarella

Grasso

Ruotolo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 33 bis: "Ulteriori misure a tutela dei lavoratori fragili"

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione."

33.0.6

EMENDAMENTO

Art.33

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.33-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo periodo, le parole: *"a più di un lavoratore dipendente"* sono sostituite dalle seguenti: *"a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare"*;
 - b) al terzo periodo, dopo le parole: *"alternativamente"* sono inserite le seguenti: *"ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare"*.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

33.0.7

EMENDAMENTO

Art.33

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.33-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

33.0.8

EMENDAMENTO

Art.33

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.33- bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:
 - a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

33.0.9

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 33

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 33-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori conviventi, nonché dei figli maggiorenni portatori di *handicap* grave, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.10

AS 2448

Emendamento

Causin

2)Dopo l'art. 33, aggiungere il seguente:

“ARTICOLO 33-bis (Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. delle disposizioni per le imprese private in materia di assistenza ai familiari con handicap grave)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i permessi e le agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'articolo 42, dopo il comma 5-ter, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente: “comma 5-ter.1. “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, riconosciuta anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), corrisposta dai datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33”, nonché, ai fini del richiamo in esso operato, l'art. 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione.”

33.0.11

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO 33

2)Dopo l'art. 33, aggiungere il seguente:

"ARTICOLO 33-bis (Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. delle disposizioni per le imprese private in materia di assistenza ai familiari con handicap grave)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i permessi e le agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'articolo 42, dopo il comma 5-ter, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente: "*comma 5-ter.1. "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, riconosciuta anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), corrisposta dai datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33", nonché, ai fini del richiamo in esso operato, l'art. 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33.*

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione."

33.0.12

AS 2448

Emendamento

Causin

Articolo 33 *Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

“ARTICOLO 33-bis (Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli articoli 22 comma 2, 29 comma 1, 34 comma 43, 79 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'art. 57, dopo il comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

“2-bis. Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), si applica quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico ivi previsto”.

3. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione.

33.0.13

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO 33

1)Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"ARTICOLO 33-bis (Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli articoli 22 comma 2, 29 comma 1, 34 comma 43, 79 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'art. 57, dopo il comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), si applica quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico ivi previsto".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione.

33.0.14

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 33

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Art. 33-bis
(Congedo straordinario per cure termali)*

1. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da Covid 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2022 e 2023, le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 25, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sospese per i soggetti colpiti dal virus ed i soggetti, maggiormente esposti a rischio contagio.»

33.0.15

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucioli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Art. 34

(Fondo povertà educativa)

Al comma 1, lettera b) le parole "e a 25 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "e 45 milioni per l'anno 2024"

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

Nota. Aumento ~~stanziamenti~~ annui per il Fondo per il contrasto alla povertà educativa (45 milioni anche nel 2024).

- Interruzione di pagina -

34.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 34

IORI, BOLDRINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "ed è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022, è destinato alla realizzazione di interventi che prevedano il diretto coinvolgimento dei minori nelle arti performative e in progetti di promozione della lettura. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1."

34.2

A.S. 2448
Emendamento
Art. 34

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

Dopo il comma ~~3~~, aggiungere il seguente:

² ~~3~~-bis. Si propone un progetto pilota volto a rimuovere le cause dell'abbandono scolastico e della povertà educativa, a tal fine per i paesi e le aree interne della Sardegna si prevede la nascita di una rete diffusa e capillare di maestri di strada, con il compito di contrastare i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica nonché di supporto per le attività di studio extrascolastico e di prevenzione dei fenomeni di devianza sociale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022."

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti "599 milioni di euro per l'anno 2022".

34.3

AS 2448
Emendamento
Art. 34

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi, nei limiti di spesa di cui al comma 2, al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.
2. Il beneficio di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Ministero della Giustizia provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, il Ministero della giustizia non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194. »

34.0.1

AS 2448
Emendamento
Art. 34

CONZATTI

«Art. 34-bis

(Fondo per il supporto psicosociale ed educativo delle vittime di eventi emergenziali)

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale e educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, denominato «Fondo per il supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2022, 2023 e 2024, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a sensi dell'articolo 194.»

34.0.2

A.S. 2448
Emendamento
Art. 34

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 34-bis.

(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dall'anno 2022" e le parole "4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "8 milioni di euro";

b) al comma 2-ter, al primo periodo, le parole "al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti "al fine di rispettare il limite di 8 milioni di euro annui";

c) al comma 3, al primo periodo, le parole "al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti "al fine di rispettare il limite di 8 milioni di euro annui";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

34.0.3

EMENDAMENTO

ART. 34

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Aggiungere il seguente articolo:

"Art. 34-bis

1. Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti dell'emergenza pandemica e alla crisi socio economica, all'articolo 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) punto 1), o per i quali i Servizi Sociali abbiano accertato una condizione di indigenza."

34.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 34

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.34 -bis
(Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma 2, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, possono essere rivolti a persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza.»

34.0.5

AS 2448

Emendamento

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

ARTICOLO 34

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Assegno unico e universale per i figli a carico)

1. I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 aprile 2021, n. 46.»

34.0.6

AS 2448

Emendamento

Art. 35

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Al comma 1, le parole «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «433,8 milioni di euro per gli anni 2023, 2024, 2025 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

35.1

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 35

CONZATTI

Al comma 1, dopo la parola "*privato*", aggiungere le seguenti: "*compreso il lavoro domestico*".

35. 2

AS 2448

Emendamento

FERRERO, TOSATO, DE VECCHIS,

Articolo 35

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto anche alle lavoratrici madri iscritte agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano compiuto 46 anni di età. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli enti di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di riconoscimento dell'esonero di cui al periodo precedente."

b) dopo il comma, è aggiunto il seguente: "1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dalla presente legge."

→ 1

35.3

AS 2448

Emendamento

Articolo 35

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:* “L’esonero di cui al primo periodo è riconosciuto anche alle lavoratrici madri iscritte agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano compiuto 46 anni di età. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli enti di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di riconoscimento dell’esonero di cui al periodo precedente.”

b) *dopo il comma, è aggiunto il seguente:* “1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dalla presente legge.”

35.4

AS 2448
Emendamento
Articolo 35

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, lettera c), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

2) al comma 1.1, le parole: «entro i cinque mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro gli otto mesi»;

b) all'articolo 20, comma 1, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi»;

c) all'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 6, le parole: «cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi»;

d) all'articolo 34, comma 1, le parole: «al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'80 per cento».

35.5

AS 2448

Emendamento

Art. 35

35.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 35-bis.

(Lavoro accessorio in ambito familiare).

1. Nell'ambito delle misure per l'incentivazione dell'occupazione e la semplificazione dell'accesso al lavoro è istituita la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa:
 - a) assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
 - b) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
 - c) assistenza domiciliare ai minori e supporto ad attività di studio in ambito scolastico e universitario;
3. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
4. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio per le attività di cui al comma 2 sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della

prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 6 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003."

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 35

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 35-bis.

(Deducibilità delle spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare)

1. Al fine di favorire l'occupazione femminile, ridurre le attività informali domestiche e di cura della persona, contrastare il ricorso a forme di lavoro sommerso all'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera: "b-bis) la retribuzione lorda corrisposta agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, fino ad un massimo di euro 3.000,00, qualora il contribuente sia di genere femminile ed abbia un reddito lordo non superiore a 40 mila euro".
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

35.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 35

EVANGELISTA, PIARULLI, GAUDIANO, LOMUTI, D'ANGELO, MAIORINO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Istituzione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 750.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per l'anno 2023.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 2 e 3, con particolare riguardo alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 1 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599,250 milioni di euro per l'anno 2022 e 499.5 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

35.0.3

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art.35

EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Istituzione di una Banca dati dei minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie)

1. È istituita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una «Banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie», volta a garantire una immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.
2. La Banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni nonché al Tribunale Unico per le persone, i minorenni e le famiglie, una volta istituito, ed è aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di realizzazione, di organizzazione e di gestione della Banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

35.0.4

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Sostegno alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste assenti dal lavoro per gravidanza o maternità o per esigenze legate alla crescita dei figli)

1. Al fine di sostenere le lavoratrici autonome e le professioniste, è concesso, nel limite di spesa di cui al comma 8, un contributo fino a 20.000 euro per il finanziamento di progetti di sostituzione, parziale o totale, delle imprenditrici e delle lavoratrici autonome per motivi legati alla gravidanza, nonché per necessità conciliative nei confronti di figli di età inferiore ai 12 anni. Per ogni figlio l'intervento può essere attivato una sola volta e non possono essere attivati più progetti contemporaneamente.
2. I soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono madri con impegni di cura ed assistenza nei confronti di figli di età inferiore ai 12 anni conviventi, che partecipano al lavoro personalmente, con continuità e prevalenza temporale, iscritte da almeno 6 mesi ad un'assicurazione obbligatoria a fini previdenziali e assistenziali, rientranti nelle seguenti categorie:
 - imprenditrici con sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con meno di 10 dipendenti;
 - lavoratrici autonome residenti nel territorio dello Stato;
 - socie di società con sede legale o operativa nel territorio dello Stato con meno di 10 dipendenti;
 - le collaboratrici coordinate e continuative residenti nel territorio dello Stato;
3. La persona che sostituisce la richiedente di cui al comma 2 deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - essere iscritta ad un Ordine professionale o un Collegio professionale;
 - avere un titolo formale che abiliti all'esercizio dell'attività in forma di lavoro autonomo;
 - possedere almeno tre anni di lavoro continuativi in forma autonoma o subordinata in qualsiasi settore di attività economica esclusi i periodi di apprendistato.

In caso di professioni per l'esercizio delle quali sia richiesto l'iscrizione in appositi albi, elenchi (compresi quelli relativi alla pratica professionale), o il

possesso di un titolo che abiliti all'esercizio dell'attività, il sostituto deve esservi iscritto o possedere il titolo medesimo.

4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il soggetto di cui al comma 3 e la richiedente potrà essere di natura dipendente o, in alternativa, di natura autonoma nel rispetto della normativa vigente in materia. Il progetto può prevedere una sostituzione totale (relativa a tutte le attività della richiedente) o una sostituzione parziale che copra solo una parte delle attività della richiedente. In quest'ultimo caso, l'importo del contributo sarà individuato con il decreto di cui al comma 7.
5. Può essere ammessa a contributo anche una sostituzione totale o sostituzione parziale con una persona che sia già alle dipendenze della richiedente, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3.
6. Ogni progetto può durare al massimo 18 mesi. Il periodo di cui al precedente periodo è riferito ad ogni figlio di età inferiore ai 12 anni convivente e può comprendere il periodo della gravidanza.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegate per le pari opportunità, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la quantificazione del contributo in caso di sostituzioni parziali, le modalità di erogazione nonché le possibili cause di esclusione dal presente beneficio.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

35.0.5

AS 2448
Emendamento
Art. 35

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Misura per il sostegno al lavoro femminile)

1. Limitatamente all'anno 2022 non concorrono a determinare l'ISEE o l'ICF i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro tremila annui.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.»

35.0.6

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 35

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.35-bis

(Lavoro per obiettivi in favore delle lavoratrici madri)

1. Al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici madri, nel periodo successivo al congedo per maternità, nonché fino al compimento di due anni del figlio della lavoratrice, i datori di lavoro privati possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative, secondo le seguenti modalità:

- a) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita;
- b) la lavoratrice madre può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo il regime di cui al comma 1 è disciplinato da accordi previsti dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Con i contratti aziendali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima. Gli accordi di cui al periodo precedente possono trovare applicazione sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato.»

35.0.7

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 35

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

"Art. 35-bis.

(Fondo Nuove competenze lavoratrici madri)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo Nuove Competenze per la Maternità, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 15.000.000 di euro per il triennio 2022-2024.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.
3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del fondo di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15.000.000 di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge."

35.0.8

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 35

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis
(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

35.0.9

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 35

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35 - bis
(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire 500.000" sono sostituite con le seguenti "euro 516,46".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.»

35.0.10

EMENDAMENTO

Art. 35

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis

(Lavoro agile)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il Capo IV è aggiunto il seguente:

"Capo IV-bis

SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE

Art. 31-bis

(Lavoro agile)

1. Trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III o il periodo del congedo di paternità di cui al Capo IV, il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.

2. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del diritto di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione.

3. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del diritto di cui al comma 1 su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. Nei casi di cui al presente comma è comunque garantita la cumulabilità della fruizione oraria della prestazione di lavoro in modalità agile con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri

definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile. Il termine di preavviso è pari a due giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

5. Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile di cui al comma 1 è riconosciuto al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

6. Durante il periodo di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa in presenza, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 31-ter

(Disciplina applicabile)

1. Ai lavoratori di cui al comma 31-bis, si applica la disciplina di cui al Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 nonché di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61."

2. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 ai datori di lavoro dei lavoratori che esercitano il diritto di cui all'articolo 31-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 50 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per i periodi di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194."

35.0.11

2/2

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 35

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Rivalutazione del montante contributivo).

1. All'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n.335, le parole: «, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive» sono soppresse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, 4,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028, 22 milioni di euro per l'anno 2029, 28 milioni di euro per l'anno 2030, 37 milioni di euro per l'anno 2031, 44 milioni di euro per l'anno 2032, 50 milioni di euro per l'anno 2033, 55 milioni di euro per l'anno 2034, 59 milioni di euro per l'anno 2035, 62 milioni di euro per l'anno 2036, 64 milioni di euro per l'anno 2037 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2038 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

35.0.12

AS 2448

Emendamento

Articolo 35

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 35-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai nuclei familiari è in ogni caso riconosciuta la possibilità di optare per il trattamento di miglior favore previsto dalla legislazione vigente in materia di detrazioni fiscali riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.»

35.0.13

EMENDAMENTO

Art.35

MINUTO, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 di una percentuale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

35.0.14

Emendamento

Art. 35

DAMIANI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

"Art.35-bis

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, salvo che non sia diversamente stabilito.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

35.0.15

EMENDAMENTO

Art. 35

DAMIANI

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

"ART. 35-bis

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022. »

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

35.0.16

AS 2448
Emendamento
Art. 36

CONZATTI, FARAONE

Al comma 1, dopo le parole «partecipazione delle donne al mercato del lavoro» inserire le seguenti: «con particolare attenzione alle donne con disabilità»

36.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 36

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

All'articolo, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», per gli anni 2022-2026, con una dotazione di 3 milioni annui. Con decreto del Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le modalità di erogazione delle somme del Fondo, nel rispetto dei limiti di cui sopra. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

36.2

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

“36-bis

(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)

1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il “Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro”, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione iniziale per il triennio 2022-2024 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 6, con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell'organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario di cui al successivo comma 2, sempre che l'adozione di tale regime orario comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.

2. Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 6. Lo stesso Fondo eroga contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro ai datori di lavoro che, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, adottano, nel triennio 2022-2024, regimi di orario di lavoro ridotto rispetto a quello applicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere tutti i datori di lavoro che riorganizzano il lavoro stabilendo la durata settimanale legale dell'orario normale dei contratti di lavoro subordinati dei lavoratori pubblici e privati, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in trentaquattro ore effettive a parità di retribuzione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi e individuali di lavoro.

4. Il contributo di cui al comma 1 è commisurato all'entità della riduzione di orario e all'incremento di occupazione che essa consente ovvero alla salvaguardia dei posti di lavoro nelle situazioni di crisi; per ogni impresa, considerati il numero dei dipendenti effettivo dopo la riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per quella occupazione e per quella retribuzione sulla base del precedente orario contrattuale e si calcola la differenza rispetto al monte retributivo rilevato con il nuovo orario contrattuale. Il contributo è erogato in misura decrescente per ciascun anno del triennio 2022-2024 nella misura pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 45 per cento e al 40 per cento della differenza calcolata ai sensi del presente comma.

5. La riduzione di orario operata in attuazione del presente articolo deve avvenire in modo da lasciare inalterati i livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati. Al fine di favorire, anche attraverso processi concordati, una generale riduzione dell'orario di lavoro e il conseguente aumento dell'occupazione, è stabilita una riduzione delle aliquote contributive, con oneri a carico del Fondo e nei limiti della dotazione del Fondo stesso, in funzione dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro determinata attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rinvenienti dalle seguenti disposizioni:

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. – (*Oggetto del monopolio*). – 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. – (*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater. – (*Provvista personale*). – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. – (*Licenza di coltivazione della cannabis*). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della *cannabis* conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della *cannabis* per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. – (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies. – (*Tutela del monopolio*). – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies. – (*Disciplina applicabile*). – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati».

7. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 6, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sono riversate al Fondo di cui al comma 1.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei

limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.”

36.0.1

Emendamento
Art. 36
MODENA

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis. (Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di una sezione speciale del Fondo povertà, che viene appositamente istituita, e possono essere rivolti a persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato comunque una condizione di indigenza".

2. Alla sezione speciale del Fondo povertà sono destinati 200 milioni di euro annui, che costituiscono limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione annua degli stanziamenti del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, e delle successive proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

36.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 36

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

Articolo 36-bis

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 500.000» sono sostituite con le seguenti «euro 2.000».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

36.0.3

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 36

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 36-bis

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire 500.000"

sono sostituite con le seguenti "euro 516,46".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

36.0.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 36

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

Articolo 36-bis

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

36.0.5

AS 2448
Emendamento
Art. 36

36.0.6

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza e al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:
 - a) quanto a 2 milioni, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;
 - b) quanto a 2 milioni alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 7.
4. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:
 - a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad

- evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
- b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;
 - c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;
5. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:
- a) enti locali, in forma singola o associata;
 - b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;
 - c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
6. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 2 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.
8. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

A.S. 2448

Emendamento

Art. 36

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198)

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - All'articolo 42, comma 2, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
«f-ter) favorire l'adozione di processi certificabili da terze parti indipendenti e accreditati, rilasciati sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di discriminazione di genere emanati con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia o dall'autorità competente delegata dalla Presidenza del Consiglio.»;
 - All' articolo 46-bis, comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La certificazione di parità di genere di cui al comma 1 può essere attestata dalla certificazione rilasciata da terze parti indipendenti e accreditati sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di discriminazione di genere emanati con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia o dall'autorità competente delegata dalla Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f-ter) del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.»»

36.0.7

A.S. 2448
Emendamento
Art. 36

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

*«Art. 36-bis
(Principio di equilibrio di genere tra gli amministratori e i componenti
dell'organo di controllo)*

1. All'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nella scelta degli amministratori e degli organi di controllo delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno negli organi di amministratori ed anche negli organi di controllo. Qualora la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo collegiale, lo Statuto prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri eletti sia nell'organo di amministrazione che nell'organo di controllo.»
2. Il Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio comunica annualmente alle commissioni competenti gli esiti delle verifiche sull'attuazione del presente articolo. Per le finalità di cui al precedente periodo, per il Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 100.000 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

36.0.8

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO
Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

Articolo 37

(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità tra donne e uomini)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità tra donne e uomini e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e, tenuto conto del parere delle competenti commissioni di Senato e Camera da esprimere entro sessanta giorni dall'invio, adotta un "Piano strategico nazionale per la parità tra donne e uomini", in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.
2. Il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per colmare il divario tra donne e uomini nel mercato del lavoro, raggiungere le pari opportunità nei diversi settori economici, inclusi i livelli decisionali e affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico.
3. Per la finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità tra donne e uomini.
4. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità tra donne e uomini è costituito da esperti nominati, previo parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato, dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione delle Province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fa altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, dell'Istituto Nazionale di Statistica, dell'Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I.).
5. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta di possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 1, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata, agevola il raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.
7. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per sesso e di albo degli enti accreditati.
8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio sono disciplinati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per le politiche per la parità tra donne e uomini.
9. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

37.1

2/2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 37

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire le parole “di genere”, ovunque ricorrono con le seguenti “tra donne e uomini”.

37.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 37

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, dopo le parole “nel contrasto alla discriminazione delle donne, e”;
- b) al comma 4, dopo le parole “esperti nominati”;
- c) al comma 9, primo periodo, dopo le parole “dell’Autorità politica delegata”;
- d) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole “dell’Autorità politica delegata”

inserire le seguenti: “, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro quaranta giorni dalla richiesta”.

37.3

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 37

DELL'OLIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne e adotta» *inserire le seguenti:* «, sentita la Conferenza Unificata,»;

b) *al comma 9, secondo periodo, dopo le parole:* «Con decreto del Presidente del Consiglio o l'Autorità politica delegata» *inserire le seguenti:* «, sentita la Conferenza Unificata,».

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Ne fanno parte, infine, il Consigliere di Parità Nazionale e i Consiglieri regionali di parità."»

37.4

Atto Senato 2448

Emendamento

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 37

Al comma 2, sostituire le parole: «*stereotipi di genere*» con le seguenti: «*la narrazione culturale e mediatica non rispettosa della dignità della donna*».

37.5

EMENDAMENTO

Art. 37

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Al comma 4, dopo le parole "organizzazioni sindacali" aggiungere le seguenti "e di rappresentanza del lavoro autonomo"

37.8

EMENDAMENTO

Art. 37

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPALÀ, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole "organizzazioni sindacali" aggiungere le seguenti "e di rappresentanza del lavoro autonomo"

37.9

EMENDAMENTO
ART.37
FERRO, DAMIANI

All'articolo 37, al comma 4, dopo le parole "Istituto nazionale di statistica," sono inserite le seguenti: "dell'Unioncamere,".

37.10

A.S. 2448

Emendamento

Art. 37

CONZATTI

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole "dell'Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche," inserire le seguenti "dell'Unioncamere,".

37.11

Atto Senato 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 37

conferimento dei fattori delle università italiane

Al comma 4, dopo le parole: «~~C.P.U.T.~~» aggiungere le seguenti: «e dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici ed Alte Professionalità della Scuola (A.N.P.)».

37.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 37

DE LUCIA

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ne fanno parte, altresì, i rappresentanti degli Ordini, dei Collegi e delle Confederazioni delle libere professioni che rappresentano le associazioni professionali regolamentate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

37.13

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 37

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere il comma 7 e il secondo periodo del comma 9.

37.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 37

CASTALDI

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2022, è incrementato di 10 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al presente comma.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni».

37. 15

Emendamento

Art. 37

RIZZOTTI

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. L'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 105-bis (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 10 milioni di euro per il 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

37.0.1

A.S.2448

Emendamento

Art.37

VALENTE,

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. L'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:
"Art. 105-bis *(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)* 1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.»

37.0.2

A.S. 2448_
Emendamento
Articolo 37

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Al fine di rifinanziare il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.»

37.0.3

AS 2448_

Emendamento

Articolo 37

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 37-bis

(Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani)

1. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 417 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.>>

37.0.4

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«L'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, è sostituito dal seguente:

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni impegnate nella lotta alla violenza contro donne e ragazze basata sul genere e dei centri antiviolenza, e adotta ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione nazionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro donne e ragazze basata sul genere", di seguito denominato "Piano".

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, avvalendosi del contributo della Cabina di Regia di cui all'art. 5-ter, comma 1, e del Tavolo permanente di cui all'art. 5-ter, comma 2 della legge medesima, assicura che il Piano, di cui al comma 1, prevenga e contrasti ogni forma di violenza contro donne e ragazze di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, e adotti un approccio intersezionale e che tenga conto della molteplicità, multidimensionalità e specificità dei bisogni di donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza.

3. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro donne e ragazze basata sul genere attraverso lo sviluppo di programmi e campagne mirate a livello nazionale e locale che coinvolgano anche organizzazioni territoriali e organizzazioni di donne per informare e sensibilizzare la collettività, rafforzando la consapevolezza anche degli uomini e dei ragazzi nel processo di prevenzione e contrasto della violenza contro donne e ragazze;

b) sensibilizzare le operatrici e gli operatori dei settori – pubblici e privati - delle tecnologie, dell'informazione, della comunicazione e dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della figura femminile e non stereotipata;

c) garantire la formazione continua del personale della scuola di ogni ordine e grado sui temi della prevenzione e del contrasto della violenza contro donne e ragazze e assicurare la sensibilizzazione di studenti della scuola di ogni ordine e grado, inserendo nei programmi scolastici e nei materiali didattici, compresi i libri di testo, temi quali la parità e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e il reciproco rispetto;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione continua di tutte le professionalità che entrano in contatto con donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza basata sul genere e con minori vittime di violenza assistita da realizzare in collaborazione tra istituzioni, associazioni e organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza;

f) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di

accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

g) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

h) potenziare gli strumenti che favoriscono e accrescono l'autonomia e l'indipendenza economica di donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza, garantendo sostegno al reddito, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca e nel mantenimento del lavoro;

4. Le risorse per il finanziamento del Piano di cui al comma 1 sono programmate su base pluriennale tenendo conto dell'analisi dei bisogni territoriali e dei costi sostenuti dalle strutture antiviolenza di cui al comma 3 lettera d), di cui al comma 4 del medesimo articolo.

5. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di almeno 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

3. All'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, annualmente entro il 31 marzo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire, su base pluriennale, tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza contro donne e ragazze basata sul genere;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione;

e) dell'analisi dei bisogni territoriali e dei costi sostenuti dalle strutture antiviolenza di cui all'art. 5, comma 3 della medesima legge;

f) della quota di popolazione femminile di età superiore ai 14 anni residente su ciascun territorio.».

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota pari al 30 per cento del Fondo di cui al comma 1 è vincolato all'attuazione di misure di reinserimento lavorativo e sociale delle donne vittime di tratta degli esseri umani.

38.1

2/2

A.S. 2448
Emendamento
Art. 38

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera a), capoverso «1.», dopo le parole «e dei centri antiviolenza» aggiungere le seguenti: «, nonché dei centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti maggiormente rappresentativi a livello nazionale»;*
- b) *alla lettera c), capoverso «2-bis», dopo le parole «di genere» inserire le seguenti: «prevedendo la partecipazione anche dei centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti maggiormente rappresentativi a livello nazionale».*

38.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 38

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo le parole “dei centri antiviolenza, e”, inserire le seguenti: “, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro quaranta giorni dalla richiesta”.

38.3

A.S.2448

Emendamento

Art.38

VALENTE,

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole "Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne" con le seguenti: "Piano strategico nazionale contro la violenza maschile nei confronti delle donne" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro tre mesi dall'approvazione del Piano è adottato un documento di programmazione complementare recante l'elenco puntuale delle azioni da realizzare nel triennio di riferimento".

38.4

A.S.2448

Emendamento

Art.38

VALENTE,

Al comma 1, lettera b), capoverso «2., apportare le seguenti modificazioni:

a) al sopprimere le parole ", nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3";

b) al capoverso «2., alla lettera a), premettere la seguente: "0a) prevenire e contrastare la violenza contro le donne basata sul genere, agendo su ogni forma di violenza contro donne e ragazze basata sul genere che sia di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, nonché ogni pratica lesiva, agita negli spazi privati, pubblici e online, nell'ambito di rapporti di lavoro, di istruzione e di formazione";

c) sostituire le lettera a) con la seguente: "a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso periodiche campagne informative e attività di comunicazione istituzionale finalizzate a sensibilizzare la collettività sul fenomeno della violenza di genere e domestica; a rafforzare la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; a informare le donne sui loro diritti e sulle opportunità concrete di sottrarsi alla violenza di genere, anche attraverso l'accompagnamento e l'inserimento in percorsi di indipendenza, non solo economica, e di empowerment; a contrastare nell'opinione pubblica il radicamento di quegli stereotipi che tuttora sottovalutano e alimentano il fenomeno della violenza sulle donne; nonché a contribuire al definitivo superamento della cultura della superiorità maschile".

38.5

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 38

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

AL COMMA 1, LETTERA B, CAPOVERSO 2 LETTERA E)

Sostituire le parole "di genere", ovunque ricorrono con le seguenti "nei confronti delle donne".

38.6

AS 2448

EMENDAMENTO

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

ART. 38

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: "coinvolgendo preventivamente le associazioni familiari e di genitori nella scelta dei contenuti della formazione".

38.7

AS 2448

Emendamento

Articolo 38

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere;».

38.8

AS 2448

ARTICOLO 38

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

1. Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
“d bis) favorire, con politiche attive, l’inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere”.
2. ~~La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi.~~

38.9

EMENDAMENTO

Art.38

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, lettera b), capoverso "2", dopo la lettera d) inserire la seguente:

“d bis) favorire, con politiche attive, l’inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere”.

38.10

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 38

*All'articolo 38, comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere».*

38.11

Atto Senato 2448

Emendamento

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 38

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», dopo la lettera d) inserire la seguente:

“d-bis) favorire, con politiche attive, l’inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere;”.

38.12

A.S.2448

Emendamento

Art.38

VALENTE,

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "dell'Autorità politica delegata," inserire le seguenti "da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti";*

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente: ".Nell'Osservatorio sono rappresentate le amministrazioni centrali, le regioni, le autonomie locali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto di ricerca sulla popolazione le politiche sociali, il Consiglio nazionale delle ricerche, la Conferenza dei rettori delle Università italiane, la Consiglieria nazionale di parità nonché le associazioni più rappresentative in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne. La Cabina di Regia opera d'intesa con l'Osservatorio."*

38.13

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 38

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

Al comma 1, lettera c), al capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica» inserire le seguenti: «, competente ad effettuare anche una valutazione statistica periodica degli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere».

38.14

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 38

DELL'OLIO

Al comma 1, lettera c), capoverso "2-bis", secondo periodo, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata» inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,»

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Ne fanno parte, infine, il Consigliere di Parità Nazionale e i Consiglieri regionali di parità."»

38.15

EMENDAMENTO

Art.38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

AL CORRA I, LETTERA D

Sopprimere il ~~comma~~ 3
CAPOVERDE

conseguentemente all'articolo 194 ridurre di 4 milioni di euro gli importi relativi all'anno 2022.

38.16

A.S. 2448

Emendamento

Art. 38

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera d), capoverso «3.», sostituire le parole «5 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di pari importo.

38.17

A.S.2448

Emendamento

Art.38

VALENTE,

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera d), capoverso «3, sostituire le parole "di 5 milioni " con le seguenti: "20 milioni " e aggiungere in fine il seguente periodo: "L'Autorità politica delegata per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano";*
- b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: " 1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 540 milioni di euro per l'anno 2022 e di 440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

38.18

EMENDAMENTO

Art. 38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Al comma 1 lettera d) al capoverso "comma 3", dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

“Per il potenziamento delle attività dei centri anti violenza e delle case-rifugio, il Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

Conseguentemente all’articolo 194 ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 gli importi ivi previsti.

38.19

EMENDAMENTO

Art.38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1 lettera d) "capoverso 3", dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Per il potenziamento delle attività dei centri anti violenza e delle case-rifugio, il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.",

conseguentemente all'articolo 194 ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 gli importi ivi previsti.

38.20

AS 2448

Emendamento

Articolo 38

CALANDRINI, DE CARLO

d
Al comma 1, lettera *a*), capoverso comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:
«L'Autorità politica delegata per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte dell'Autorità medesima, della scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11:

- a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
- b. l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;
- c. il cronoprogramma delle attività;
- d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d);
- e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.».

38.21

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 38

DELL'OLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo il capoverso "3.", aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse destinate alle azioni degli Enti locali ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente ai Comuni, a partire dai Capoluoghi metropolitani e ai Capoluoghi di provincia, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Unificata tenendo conto del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.»

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Ne fanno parte, infine, il Consigliere di Parità Nazionale e i Consiglieri regionali di parità."»

38.22

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 38

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

“d-bis) indicare linee guida in relazione alla possibilità delle donne ospitate in centri antiviolenza o strutture similari di lavorare all'esterno, che facilitino l'indipendenza e l'autonomia”.

38.23

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 38

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

“d-bis) individuare criteri uniformi per la determinazione dei compensi o contributi da assegnare ai centri antiviolenza o altre strutture ospitanti donne vittime di violenza, correlati alle prestazioni erogate;”.

38.24

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 38

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma², dopo la lettera d), inserire la seguente:

“d-bis) censire i casi in cui alle donne vittime di violenza in famiglia viene sospesa o tolta la responsabilità genitoriale e contrastare l’applicazione ingiustificata di tale pratica;”.

38.25

AS 2448

Articolo 38

Emendamento

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

1. Al comma 1 dopo la lettera d) inserire una nuova lettera, e) *d-bis*

d-bis) a) "All'articolo 5 bis comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite con le parole "Conferenza Unificata".

~~2. La presente proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.~~

38.26

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 38

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 38, al comma 1, dopo la lettera d, è aggiunta la seguente :

d-bis) Il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui all'articolo 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente punto pari a 7.5 mln di euro si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12 comma 1 del DL 28 gennaio 2019 n.4 convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019 n.26.

38.27

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art 38

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPTATHEU, FANTETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro delegato per le pari opportunità provvede annualmente a ripartire tra gli enti locali richiedenti le risorse di cui al comma 1, tenendo conto:

- 1) dei dati del Ministero della giustizia e dell'Istat relativi ai reati in materia di violenza sulle donne;
- 2) della programmazione attuata direttamente dal Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri a livello regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
- 3) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati esistenti in ogni Regione;
- 4) del numero delle case-rifugio pubbliche e private esistenti in ogni Regione;
- 5) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case- rifugio in ogni Regione.

b) al comma 6 le parole: «Le Regioni destinatarie» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali destinatari»;

c) al comma 7, le parole: «fornite dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «fornite dagli enti locali»».

38.28

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 38

CASTALDI

1
dopo il comma 1
Aggiungere, *in fine*, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa ulteriore di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»

1
Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

38.29

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 38

DELL'OLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al comma 2, le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza Unificata".»

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Ne fanno parte, infine, il Consigliere di Parità Nazionale e i Consiglieri regionali di parità."»

38. 30

AS 2448

Emendamento

Articolo 38

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

All'articolo 38, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 11 comma 2-bis della legge 7 luglio 2016, n.122, dopo il secondo periodo aggiungere "Nel caso la vittima sia uno dei figli, l'indennizzo viene corrisposto anche ai fratelli conviventi della vittima, appartenenti allo stesso nucleo familiare al momento della commissione del delitto, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro e per agevolare il diritto allo studio, l'orientamento e la formazione."

Conseguentemente:

- a) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, esclusivamente per l'erogazione di borse di studio in favore dei fratelli di deceduti per crimini domestici, appartenenti allo stesso nucleo familiare al momento della commissione del delitto, e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
- b) All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole "fino al 31 dicembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022.";
 - b) le parole "alla data del 31 ottobre 2021," sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2022,"

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194 della presente legge a decorrere dall'anno 2022.

38.31

EMENDAMENTO

Art.38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 18-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al primo periodo, dopo per parole: "per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022";
- b) Al secondo periodo sopprimere le parole: "Per l'anno 2020"

conseguentemente all'articolo 194 ridurre di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 gli importi ivi previsti.

38.32

EMENDAMENTO

Art. 38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo per parole: "per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022";
- b) al secondo periodo sopprimere le parole: "Per l'anno 2020"

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 gli importi ivi previsti.

38. 33

EMENDAMENTO

Articolo 38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis. Il Dipartimento Pari opportunità garantisce il monitoraggio delle procedure previste per l'erogazione dei finanziamenti al fine di verificare i tempi e l'effettiva loro liquidazione ai centri antiviolenza e alle case-rifugio pubblici e privati.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza Stato-Regioni sono aggiornati e definiti i criteri omogenei per garantire l'assegnazione immediata dei fondi ai centri antiviolenza e alle case-rifugio pubblici e privati.”

38.34

AS 2448

Emendamento

38.0.1

Articolo 38

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 38-bis.
(Assegno di autonomia)

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a un Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il reddito di libertà per le vittime di violenza, erogato a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di "assegno di autonomia" in favore di donne che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) prive di reddito familiare;
- b) con un valore dell'ISEE inferiore ad euro 25.000;
- c) abbiano subito abusi, violenze sessuali e/o psicofisiche in ambito domestico
- d) abbiano effettuato un percorso di fuoriuscita dalla violenza in direzione della propria autonomia psichica ed economica.

1-ter. Il requisito di cui al punto d) del precedente comma deve essere certificato da uno dei seguenti soggetti:

- a) dai servizi sociali del Comune di appartenenza;
- b) dallo psicologo e/o dallo psichiatra curante;
- c) dal centro antiviolenza territoriale
- d) da associazioni che svolgono attività di assistenza alle vittime di violenza e che siano accreditate presso le Regioni

3. L'assegno di autonomia di cui al presente articolo è erogato, in favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt.1 e 2, nella misura di euro 750,00, incrementati di euro 100 per ogni figlio minorenni.

4. L'erogazione è vincolata alla partecipazione, a partire dal settimo mese della corresponsione del contributo, ad uno dei seguenti percorsi:

- a) corso di formazione professionale erogato da soggetto pubblico o privato;
- b) tirocinio formativo svolto presso soggetto pubblico o privato;
- c) iscrizione e frequenza di corsi universitari;

5. L'erogazione del contributo è sospesa

- a) a partire dal mese successivo all'assunzione nel caso in cui la persona assegnataria del contributo stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
- b) ovvero, a partire dal mese successivo della denuncia di inizio attività alla CCIAA intraprenda una attività in proprio.»

conseguentemente, alla seconda sezione, *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: - 10.000.000.000;
CP: - 10.000.000.000.

38.0.1

2/2

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 38

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 38-bis

(Incremento del Fondo per il reddito di libertà delle donne).

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tra le finalità di cui al predetto periodo rientra anche l'organizzazione di corsi di formazione professionale ad alta specializzazione, anche pluriennali, da erogare secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dando priorità ai percorsi che prevedono l'inserimento lavorativo sulla base di accordi stipulati con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.>>

38.0.2

EMENDAMENTO

Art. 38

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 38-bis (*Rifinanziamento reddito di libertà*)

1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono destinate al rifinanziamento della misura denominata Reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020.

Conseguentemente,

all'articolo 194 sostituire la parola "600" con la seguente "596" e la parola "500" con la seguente "496".»

38.0.3

EMENDAMENTO

Art. 38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis (Rifinanziamento reddito di libertà)

1 Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono destinate al rifinanziamento della misura denominata Reddito di libertà per le donne vittima di violenza di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2020.

Conseguentemente ridurre gli importi di cui all'articolo 194 di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022

38.0.4

EMENDAMENTO

Art. 38

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 38-bis (*Estensione del congedo per le donne vittima di violenza alle lavoratrici autonome*)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto anche alla lavoratrice autonoma. L'indennità è calcolata sulla base del reddito da lavoro percepito come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed è erogata dall'Inps."
2. Per l'anno 2022 la dichiarazione dei redditi sulla base della quale calcolare l'importo dell'indennità introdotta dal comma 1 è quella relativa all'anno di imposta 2019.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del comma 4-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente,

all'articolo 194 sostituire la parola "600" con la seguente "598" e la parola "500" con la seguente "498".»

38.0.5

EMENDAMENTO

Art. 38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 38-bis (Estensione del congedo per le donne vittima di violenza alle lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto anche alla lavoratrice autonoma. L'indennità è calcolata sulla base del reddito da lavoro percepito come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed è erogata dall'Inps.”

2. Per l'anno 2022 la dichiarazione dei redditi sulla base della quale calcolare l'importo dell'indennità introdotta dal comma 1 è quella relativa all'anno di imposta 2019.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del comma 4-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per gli anni 2022-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

38.0.6

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 38

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

- a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "*e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119*"

all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "*le donne vittime di violenza di genere*"»

38.0.7

Atto Senato 2448

Emendamento

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 38

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Inclusione lavorative delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «26 dicembre 1981, n. 763», sono inserite le seguenti: «*e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119*»;

b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*nonché le donne vittime di violenza di genere*».

38.0.8

AS 2448

ARTICOLO 38

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 38 bis

(Inclusione lavorative delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: “26 dicembre 1981, n. 763”, sono inserite le seguenti: “e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”

b) all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “le donne vittime di violenza di genere”.

~~2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi.~~ *vide*

38.0.9

AS 2448

Emendamento

Articolo 38

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 38 bis (Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «26 dicembre 1981, n. 763», sono inserite le seguenti: «e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

b) all'articolo 4, della legge 18 dicembre 1991, n. 381, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le donne vittime di violenza di genere».

38.0.10

EMENDAMENTO

Art.38

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38 bis (Inclusione lavorative delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:
 - a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119"
 - b) all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "le donne vittime di violenza di genere".»

38.0.11

EMENDAMENTO

Art. 38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis. (Estensione del gratuito patrocinio ai genitori delle vittime di reati di violenza di genere)

1. Al comma 4-quater dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, sostituire le parole "I figli minori", con le seguenti: "I genitori, i figli minori".»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero della giustizia», apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000

2023: - 1.000.000

2024: - 1.000.000

38.0.12

AS 2448

ARTICOLO 38

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

38.0.13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 38 bis

(Modifiche alla normativa in materia di certificazione della parità di genere)

1) al comma 2 dell'articolo 42, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente capoverso g): « favorire l'adozione di processi certificabili da parte di terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA , rilasciati sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI).»;

2) all'articolo 46-bis (Certificazione della parità di genere) del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, aggiunto dall'articolo 4 comma 1 della presente legge (DDL n. 2418), è aggiunto il seguente comma 2-bis: «La certificazione di parità di genere di cui al comma 1 può essere attestata dalla certificazione rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI), ai sensi dell'art. 42 comma 2 capoverso g).»;

3) sostituire il comma 2 dell'articolo 47 del Dl n.77/2021 convertito in legge n.108/2021, con il seguente:

"2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta: a) copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; b) attestazione di impegno a conferire incarico

per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera b) del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera b) del presente comma;

4) sostituire il comma 3 dell'articolo 47 del Dl n.77/2021 convertito in legge n.108/2021, con il seguente:

"3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge:

a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità'; b) l'assunzione dell'obbligo di conferire incarico per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera b) del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera b) del presente comma.

5) sostituire il comma 4 dell'articolo 47 del Dl n.77/2021 convertito in legge n.108/2021, con il seguente:

"4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali ((dell'offerta, di

38.0.13

critéri)) orientati a promuovere l'impreditoria giovanile, ((l'inclusione lavorativa delle persone disabili,)) la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile ((e di tasso di occupazione delle persone disabili)) al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta: a) ((l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e)); b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare ((, in caso di aggiudicazione del contratto,)) una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ((sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.)); c) l'assunzione dell'obbligo di conferire incarico per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera c) del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera c) del presente comma.

6) sostituire il comma 5 dell'articolo 47 del Dl n.77/2021 convertito in legge n.108/2021, con il seguente:

"Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ((dell'articolo)) 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, ((degli articoli)) 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero ((dell'articolo)) 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; c) si impegni ad

assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, ((persone disabili)), giovani, con eta' inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali; d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;)) e) assuma l'obbligo di presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

38.0.13

4/4

A.S.2448

Emendamento

Art.38

VALENTE,

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.»

38.0.14

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 38

GAUDIANO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 38-bis

(Gestione dei fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'anno 2022, il Dipartimento per le pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei ministri, assegna le risorse di cui al comma 1 tramite avviso pubblico. Tale avviso, al quale partecipano i soggetti di cui al comma 3, è destinato, in particolare, a finanziare progetti volti a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Restano salvi gli effetti prodotti e le attività in corso.»

b) Il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il Dipartimento per le pari opportunità–Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 marzo di ogni anno, acquisisce dai soggetti destinatari delle risorse, le informazioni concernenti le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.»

c) Il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Sulla base delle informazioni di cui al comma 6, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.»

38.0.15

EMENDAMENTI

Art. 38

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 38-bis (*Corsi gratuiti di difesa personale*)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-bis*) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore».

2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera *l-bis*) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, introdotta dal comma 1 del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

38.0.16

EMENDAMENTO

Art. 38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 38-bis. 1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, sostituire le parole "I figli minori", con le seguenti: "I genitori, i figli minori".»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000

2023: - 1.000.000

2024: - 1.000.000

38.0.17

EMENDAMENTO

Art.38

RONZULLI

Dopo l'art. 38, aggiungere il seguente:

"Art. 38-bis." (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

1. Al fine di ampliare e rendere strutturali le disposizioni previste dalla Legge del 29 maggio 2017, n.71 per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
2. Il Fondo di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione a partire dal 2022 con una dotazione di 5 milioni e dal 2023 con una dotazione di 1 milioni di euro per ogni anno.
3. Al Fondo di cui ai precedenti commi, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge del 29 maggio 2017 n.71, in particolare:
 - a) Associazioni sportive dilettantistiche;
 - b) Associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;
 - c) Associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.
4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2022 e 1 milione di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

38.0.18

Emendamento
Art. 38

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente: “2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà”.

2. All'onore derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194”.»

38.0.19

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 38

PIARULLI, LEONE, MAIORINO, CASTALDI, PAVANELLI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.38-bis

(Indennizzo vittime reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, le parole: «e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 7 milioni per gli anni 2022 e 2023 e a euro 8 milioni a decorrere dal 2024.»
2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche ai minori vittime di violenza assistita nell'ambito familiare.
3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.20

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 38

PIARULLI, LEONE, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.38-bis

(Ampliamento dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata per le medesime finalità di cui all'articolo 11, della legge 11 gennaio 2018, n.4, di ulteriori 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.21

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 38

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Fondo per il supporto medico e psicologico delle vittime del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso)

1. Al fine di garantire il supporto psico-fisico delle vittime di atti di violenza che comportino la deformazione dell'aspetto, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per il supporto medico e psicologico delle vittime del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Gravano sul Fondo le spese relative all'assistenza psicologica nonché per interventi chirurgici, anche estetici, ad opera del Servizio Sanitario Nazionale, sostenute o da sostenere dalle vittime del reato di cui all'articolo 12 della Legge 19 luglio 2019, n. 69, accertato con sentenza passata in giudicato, per i danni che siano conseguenza diretta di tale reato.
3. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Salute, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, sono determinate le modalità di erogazione delle somme del Fondo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si si provvede ai sensi dell'articolo 194.»

38.0.22

A.S. 2448

Emendamento

Art. 38

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 38-bis

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, una quota pari a 1 milione di euro del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è specificamente destinata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194.»

38.0.23

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 38

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPATHEU, FANTETTI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis

(Divieto di pubblicità discriminatoria e campagne di sensibilizzazione per il contrasto al linguaggio sessista)

1. Al fine di promuovere la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne e di evitare forme di discriminazione nei mezzi di comunicazione, dopo l'articolo 55-ter del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:

"Art. 55-ter.1 – (Pubblicità discriminatoria) – 1. È vietato ai mezzi di informazione, comunicazione e divulgazione pubblicitaria utilizzare l'immagine della donna a fini pubblicitari in modo vessatorio, discriminatorio, sessista o, comunque, lesivo della sua dignità"

2. Al fine di rimuovere gli stereotipi di genere, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di periodiche campagne di sensibilizzazione nelle aziende radiotelevisive, sulla stampa e sulle piattaforme digitali per il contrasto al linguaggio sessista. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare sul tema dei linguaggi verbali e visivi sessisti e lesivi della dignità della donna.

3. A gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

38.0.24

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 38

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPTUEU, FANTETTI, UNTERBEGGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis
(*Modifiche in materia di violenza contro le donne*)

All'articolo 282-bis, del codice di procedura penale il sesto comma è sostituito dal seguente: «6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis. L'imputato con il provvedimento che dispone l'allontanamento viene informato dal giudice circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i centri per uomini maltrattanti, i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.».

38.0.25

EMENDAMENTO

Art.38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 38-bis (*Incremento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105 bis del decreto legge 19 maggio 2020, 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

38.0.26

AS 2448

Emendamento

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Art. 38

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 38 *bis*

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza "per strada" delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete inter-modale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi, specie nelle ore notturne, così come dalle migliori ed equivalenti esperienze di successo finanziate dai Governi di altri Paesi dell'Unione Europea
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge.”

38.0.27

A.S. 2448
Emendamento
Art. 38

FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

“Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di versamenti contributivi in favore del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica)

1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva per il diritto alla pensione sono sempre considerati utili i contributi versati al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.”

38.0.28

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 38-bis.

(Organizzazione e misure di prevenzione, protezione, vigilanza sul lavoro)

1. La violenza e le molestie sono oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni previste al titolo I, capo III, sezione II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

2. Le disposizioni riferite al servizio di prevenzione e protezione di cui al titolo I, capo III, sezione III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, alla formazione, all'informazione e all'addestramento di cui al titolo I, capo III, sezione IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e alla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, si applicano anche alla violenza e alle molestie, nonché le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che, in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è competente anche in materia di violenza e molestie; esso può svolgere le proprie funzioni in materia anche avvalendosi di appositi consulenti esterni.

4. Nell'ambito dei processi informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono previste apposite riunioni periodiche, allo scopo di fornire a tutti i lavoratori e alle lavoratrici informazioni e dati sugli aspetti organizzativi, anche relativi all'attribuzione di ruoli e mansioni, agli avanzamenti di carriera e ai processi di mobilità.

5. L'attività di informazione generale sulla violenza e sulle molestie è svolta, altresì, per i lavoratori e per le lavoratrici dedicando due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Gli accordi sindacali e i codici di condotta ed etici di cui all'articolo 6, comma 8, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, devono espressamente prevedere misure idonee a prevenire, reprimere e vigilare sulla violenza e sulle molestie di cui al comma 2 del presente articolo in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle datrici di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti interessati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente definiti. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008 provvede periodicamente a verificarne l'attuazione.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono prevedere l'istituzione di appositi organismi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie, in particolare mediante attività di:

- a) informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b) sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici;
- c) accertamento di atti o comportamenti di violenza o di molestie nei confronti dei lavoratori o delle lavoratrici;
- d) composizione delle controversie;
- e) denuncia alle autorità competenti.

8. Al fine di prevenire i casi di violenza e di molestie, i datori e le datrici di lavoro, pubblici o privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, con il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano iniziative periodiche di informazione e formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, anche al fine di individuare eventuali episodi di violenza o di molestie, di porre in essere dei piani di rimozione e di cessazione della violenza o delle molestie eventualmente individuate, di procedere alla denuncia alle autorità competenti e alle azioni disciplinari.

9. I servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano annualmente corsi di prevenzione e di informazione sulla violenza e sulle molestie, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti e i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza.

Art. 38-ter.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore o la datrice di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciate la violenza o le molestie da singoli o da gruppi di lavoratori o di lavoratrici, ovvero su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o del responsabile della sicurezza aziendale o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o del medico competente, deve accertare tempestivamente i fatti denunciati.

2. Il datore o la datrice di lavoro, sentito il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, che devono essere informati tempestivamente,

adottano senza indugio i provvedimenti necessari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla rimozione degli effetti.

3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo portino alla cessazione della violenza o delle molestie e alla rimozione degli effetti, il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, promuovono il tentativo di conciliazione e il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del presidente del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

4. Alla denuncia e alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n.179.»

38.0.29

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 38

MAIORINO, CASTALDI, NATURALE, PIRRO, DE LUCIA, CROATTI, ANGRISANI, UNTERBERGER, DI GIROLAMO, MONTEVECCHI, LANZI, VANIN, D'ANGELO, ROMANO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.
2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.30



EMENDAMENTO

Art. 38

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Assistenza a familiari di cittadini deceduti all'estero)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è inserito il seguente:

“Art. 26-bis

(Assistenza a familiari di cittadini deceduti all'estero)

1. Il capo dell'ufficio consolare può concedere un contributo in favore delle persone di cui all'articolo 11, comma 2-bis, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per fare fronte a spese conseguenti al decesso, avvenuto all'estero per cause non naturali, di cittadini che sono stati, anche in periodo anteriore al momento del decesso, residenti in Italia. Il beneficio non è concesso se il cittadino deceduto o i beneficiari del contributo hanno riportato una condanna in via definitiva per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati.

2. Il contributo, non eccedente l'importo complessivo di 8.000 euro per ciascun cittadino deceduto, è parametrato al 50% dell'importo, non coperto da altre agevolazioni o forme di rimborso o indennizzo anche di natura assicurativa, delle seguenti spese:

- a) preparazione e traslazione in Italia della salma;
- b) trasporto in Italia degli effetti personali del deceduto;
- c) acquisto di un titolo di viaggio di andata e ritorno in classe economica o equiparata per il Paese estero in favore di una delle persone aventi titolo al contributo;
- d) spese di pernottamento in loco in favore di una delle persone aventi titolo al contributo, nei limiti spettanti al personale non dirigenziale della pubblica amministrazione.

3. Il contributo è concesso a domanda, presentata all'ufficio consolare anche con modalità telematiche. Nei limiti di cui al comma 2, il capo dell'ufficio consolare può disporre anticipazioni, previa acquisizione di promessa di restituzione con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.”»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

EMENDAMENTO

Art. 38

LANZI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis
(Provvisoriale in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"Articolo 13-bis
(Provvisoriale a titolo di indennizzo)

1. Al fine dell'erogazione di una somma a titolo provvisoriale, in caso di necessità economica, la vittima dei reati di cui all'articolo 11 della presente legge, ovvero gli aventi diritto, in caso di morte della vittima, possono presentare, al prefetto della provincia nella quale hanno la residenza o nella quale si è verificato il fatto criminoso, apposita documentata istanza, sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto, ovvero dal decreto che dispone il giudizio, ovvero di sentenza anche non passata in giudicato, di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia della denuncia del fatto;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;

c) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato;

d) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che i soggetti di cui al comma 1 non siano stati condannati con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non siano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) che i soggetti di cui al comma 1 non abbiano percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11;

c) che i soggetti di cui al comma 1 versino in stato di bisogno ovvero in stato di particolare necessità, con riferimento alla situazione economica come desunta dalla documentazione di cui al comma 2, lettera d).

4. Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, avvalendosi, a tal fine, anche degli organi di polizia, ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ai fini delle determinazioni entro ulteriori trenta giorni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60.

5. Il Comitato di cui al comma 2 ricevuta la domanda delibera sulla richiesta di indennizzo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima e provvede all'assegnazione della provvisionale richiesta in misura massima non superiore a un terzo dell'importo determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge.

6. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, procede ad un nuovo esame della domanda, ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge, ed in mancanza dei relativi presupposti delibera la decadenza dal beneficio e la ripetizione di quanto erogato."».

38.0.32

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 38

38.0.33

GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 14-bis e all'articolo 15, comma 7-bis della medesima legge, come introdotti dal comma 2 del presente articolo.
2. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Articolo 14-bis

1. Il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" di cui all'articolo 14 provvede altresì all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro, di durata non superiore al decennio e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.
2. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che

1/2

ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

3. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, previa attività preliminare svolta dalle Prefetture secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'Interno. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì avvalersi di consulenti.

4. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

5. Ove non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14.»

b) all'articolo 15, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.»

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

38.0.33

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 38

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPTATHEU, FANTETTI, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Associazione per delinquere diretta a commettere il delitto di cui all'articolo 612-ter)

1. All'articolo 416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Se l'associazione è diretta a commettere il delitto di cui all'articolo 612-ter, al fine di trarne profitto, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.».

38. 0. 34

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 38

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.38-bis

(Modificazione albo dei periti presso il tribunale)

1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «2-bis Nei casi di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, il perito è nominato, in via prioritaria, tra gli iscritti in appositi elenchi dei soggetti specializzati nella violenza di genere.»"

38. 0. 35

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 38

PRESUTTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Modifiche all'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di misure a favore degli enti locali)

1. All'articolo 56-quater, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "fino a 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 5000".
2. Il fondo di cui all'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al contributo alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

38.0.36

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 38

NOCERINO, FERRARA, LUPO, CROATTI, CAMPAGNA, VANIN, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Potenziamento dell'assistenza agli italiani all'estero)

1. Per il potenziamento delle attività di assistenza a favore degli italiani nel mondo svolte dagli uffici consolari, è autorizzata la spesa di euro 1 milione annuo a decorrere dall'anno 2022.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

38.0.37

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 39

GARRUTI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «Oa) al comma 2, le parole: "che non hanno compiuto trentasei anni di età", sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto quarantacinque anni di età".».

39.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 39

DI PIAZZA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente: «*oa)* al comma 2 *le parole: "trentasei anni di età"* sono sostituite con le seguenti: "*quarant'anni di età*".»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «588 milioni di euro».

39.2

Emendamento

ART 39

DAMIANI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) al comma 3, dopo le parole “30 giugno 2022”, sono aggiunte le seguenti “e fino al 31 dicembre 2022 per le domande finalizzate all’acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica o all’acquisto di unità immobiliari con classe energetica in fascia A o B”.

39.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 39

U^x

DI PIAZZA

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «~~fino~~ al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023». Lal

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «16 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

39.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 39

CALANDRINI, DE CARLO.

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Una quota pari al 10% degli oneri aggiuntivi di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla riduzione della tariffazione IMU per gli immobili commerciali delle seguenti categorie catastali C1, C2, C3, C4, D1, D3, D6, destinata ai proprietari degli immobili che affittano con la modalità della cedolare secca alle attività commerciali alle micro e piccole imprese giovanili e femminili, tali ai sensi della Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, decreto Ministeriale 18 aprile 2005.

2-ter. Si considerano Imprese giovanili le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni.

2-quater. Si considerano Imprese femminili le imprese quelle in base alla definizione data dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni.

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«5. Con apposito decreto ministeriale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero stabilisce i criteri di ripartizione e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dai commi 1, 2, 2-bis.»

39.5

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 39

PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti che non hanno compiuto quarantacinque anni di età."»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2022.

39.6

EMENDAMENTO

ART. 39

MODENA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)."

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

39.7

EMENDAMENTO

Art. 39

GALLICCHIO, GUIDOLIN, LUPO, FEDE, TRENTACOSTE, CROATTI, VANIN, DONNO, CASTALDI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione è altresì alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato, versata una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle Regioni e Province autonome nonché di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia; la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato; le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c); la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)."

39.8

AS. 2448
EMENDAMENTO
Art. 39

39.9

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

« c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).»

1/2

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

39.9

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 39

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'art. 39, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-
quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile
2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale.
La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella
cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota
capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal
finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita
dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal
Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo
di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione è altresì alimentata dal versamento di una
commissione, commisurata alla quota di capitale erogato, versata una tantum e in via anticipata, dagli
intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio
ipotecario e potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle Regioni e
Province autonome nonché di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione
provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

A. i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;

B. la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore
dell'immobile e in rapporto

al credito erogato;

C. le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

D. la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).»

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

39.10

EMENDAMENTO

ART. 39

MISIANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).»

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

39.11

AS 2448

Emendamento

Art. 39

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 4, sostituire le parole «è ridotto a 23 anni» con le seguenti «è fissato a 30 anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

39.12

AS2448

ARTICOLO 39

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Al comma 4, sostituire le parole «è ridotto a 23 anni» con le seguenti «è fissato a 30 anni».

39.13

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 39

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Al comma 4, sostituire le parole: «è ridotto a 23 anni» con le seguenti: «è fissato a 30 anni».

39.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 39

FENU

Dopo il comma ~~4~~ aggiungere, il seguente:

«~~4~~-bis. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono fatte salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva unica anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.».

39.15

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 39

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN; ROMAGNOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis Per le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età".»

39.16

AS 2448

Emendamento

Articolo 39

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 4 inserire il seguente.

«4-bis. Alle società aderenti alle Federazioni di cui al comma 1, con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro annui e che destinano almeno il 20% degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale, si applica una riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro" con le seguenti; "550 milioni di euro"

39.17

Emendamento

ART. 39

GASPARRI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Articolo 39 bis

(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

1. Dal 1° gennaio 2022 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 15 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 è abrogata.»

Conseguentemente, ridurre di 130 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

39.0.1

AS 2448

Emendamento

Articolo 1 / 39

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Articolo 39 bis

(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

1. Dal 1° gennaio 2022 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. La lettera b-bis del comma 1 dell'art. 15 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 è abrogata.»

39.0.2

Emendamento

Art. 39

GASPARRI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4%.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 Euro.

3. Alla tabella A parte II del DPR 26/10/1972, n. 633 è aggiunto il seguente:

"39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 Euro come risultante dall'atto di trasferimento.".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 282.400.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

39.0.3

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure in favore dell'acquisto di immobili, preceduto da affitto con riscatto)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «diritto per il conduttore di acquistarlo» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo per entrambe le parti di stipulare la vendita»;
- b) sopprimere il comma 1-bis;
- c) dopo il comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«8-bis. Se i contratti di cui al comma 1 prevedono che il concedente, fino alla data della stipula del contratto di vendita, imputi per intero i canoni pagati dal conduttore in conto del prezzo di acquisto di un immobile esistente, per un importo complessivo non inferiore al 20 per cento del valore di mercato dell'immobile o del prezzo di acquisto se inferiore e distribuito in un numero non superiore a 36 rate mensili, ed è altresì convenuto, anche mediante contratto collegato, tra il conduttore ed una banca o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, un preliminare di finanziamento avente per oggetto la stipula, al termine del periodo di godimento pattuito tra le parti, di un mutuo ipotecario destinato all'acquisto dell'immobile per l'importo residuo del prezzo di acquisto, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8-ter a 8-septies.

8-ter. La banca o l'intermediario finanziario è tenuto ad erogare il mutuo di cui al comma 8-bis al conduttore, alle condizioni economiche stabilite al momento del rilascio dell'impegno di cui allo stesso comma, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) che al momento della stipula del contratto di mutuo, il reddito mensile sulla base del quale è stata effettuata la valutazione del merito di credito del conduttore non abbia subito variazioni tali da determinare che la rata mensile del mutuo sia superiore al 33 per cento dell'importo del reddito mensile stesso, calcolato sottraendo il valore di eventuali rate di altri prestiti o finanziamenti stipulati dal conduttore stesso;
- b) che il conduttore:
 - 1) non sia registrato negli archivi della centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia ovvero non sia registrato in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti pubblici e privati, per l'inadempimento di uno o più rapporti di credito o altre forme di indebitamento;
 - 2) non sia registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria (CAI);
 - 3) non abbia avviato o sia oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n.3;
 - 4) non abbia pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione del cliente;

- 5) non si trovi negli altri casi previsti dalla legge che impediscono alle banche e agli intermediari finanziari di erogare i finanziamenti;
- c) non vi sia una riduzione del valore di mercato dell'immobile superiore del 10 per cento rispetto al valore stimato alla stipula del contratto di cui al comma 8-bis;
- d) non siano stati costituiti diritti reali di garanzia in favore di terzi che gravino sull'immobile successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 8-bis;
- e) non siano state apportate modifiche all'immobile rispetto al suo stato originale come documento in sede di perizia redatta conformemente all'articolo 120-*duodecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dalla documentazione catastale, ovvero modifiche che comunque limitino la libera circolazione dell'immobile;
- f) l'immobile non abbia subito o subisca procedimenti consecutivi o esecutivi o ipoteche giudiziali.

8-quater. Alla banca o all'intermediario finanziario sono riconosciuti, salvo diversa pattuizione, i rimborsi per le spese di perizia effettivamente sostenute e di istruttoria del mutuo, al momento della stipula del contratto di cui al comma 8-bis, a prescindere dall'effettiva successiva erogazione del finanziamento. I mutui possono essere assistiti da polizze assicurative anche in deroga a quanto previsto all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

8-quinquies. Nei contratti di cui al comma 8-bis, anche se collegati, in caso di inadempimento del promissario acquirente, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1385 del codice civile, il promittente alienante ha diritto a trattenere i canoni ricevuti e alla restituzione dell'immobile. In caso di risoluzione del preliminare di finanziamento il promittente venditore non può chiedere la risoluzione se il conduttore deposita, entro trenta giorni l'intera somma presso un conto corrente vincolato. In caso di inadempimento del promittente venditore, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1385 del codice civile, lo stesso deve restituire un importo pari al doppio dei canoni pagati. Il promissario acquirente, ha diritto a ricevere in locazione l'immobile per quattro anni, rinnovabile, su richiesta del conduttore di ulteriori quattro anni, con un canone pari al valore medio risultante dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate. Restano valide le disposizioni del presente articolo, ove compatibili, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 8-sexies.

8-sexies. Nei contratti di cui al comma 8-bis, i canoni ricevuti da persone fisiche a titolo di acconto prezzo di acquisto sono esenti da imposte. Per i soggetti che agiscono nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, i corrispettivi imputati in conto del prezzo di acquisto degli immobili strumentali di cui all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nel limite del 10 per cento del prezzo d'acquisto dell'immobile. Al momento del trasferimento della proprietà dell'immobile, il costo fiscale riconosciuto in capo all'acquirente è diminuito della quota di cui al secondo precedente.

8-septies. La mancata stipula del contratto definitivo, entro cinque anni dalla data del contratto di godimento con patto di acquisto di cui al comma 8-bis, comporta la decadenza dal diritto alle agevolazioni di cui al comma 8-sexies, con l'obbligo di corrispondere le maggiori imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, entro il termine previsto per il versamento delle imposte relative al periodo con cui si è

verificato l'inadempimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per la liquidazione e il versamento delle maggiori imposte di cui al periodo precedente.».

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies.2) sono inserite le seguenti:

«i-sexies.3) per i contratti di cui all'articolo 23, comma 8-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i canoni in conto del prezzo di acquisto dell'immobile, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di godimento di immobili con patto di acquisto, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di godimento con patto di acquisto;

i-sexies.4) le spese di cui alla lettera i-sexies.3), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di godimento di immobili con patto di acquisto.».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 194.».

39.0.4

EMENDAMENTO

Art. 39

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 39-bis

(Disposizioni in materia di attività di tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alla professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000.
2. Ai medesimi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che svolgono l'attività di supervisione di cui all'articolo 78 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari per un periodo dai 9 ai 24 mesi è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000.
3. Nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolga, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante nell'ambito dei tirocini di cui al comma 1 che l'attività di supervisione di cui al comma 2, il credito di imposta per l'attività di supervisione è aumentato ad euro 7.000.
4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui ai commi da 1 a 3 i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 indipendentemente dal regime contabile adottato.
5. Ai fini dell'ammissibilità al di cui ai commi da 1 a 3, l'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio.
6. L'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dalla sussistenza dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.
7. Il credito di imposta di cui ai commi da 1 a 3 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine l'attività formativa in questione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino alla conclusione del relativo utilizzo.
8. Il credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della

produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Il Ministro dell'economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative necessarie all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio, con particolare riguardo alla documentazione richiesta.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194."».

39.0.5

A.S. 2448
Emendamento
Art. 39

39.0.6

MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 39-bis

(Disposizioni in materia di attività di tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alla professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, è riconosciuto un credito d'imposta parametrato all'attività formativa svolta. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 4.000 euro per l'anno 2022 e 2023.
2. Ai medesimi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che svolgono l'attività di supervisione di cui all'articolo 78 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari per un periodo dai 9 ai 24 mesi è riconosciuto un credito di imposta nella misura massima di 6.000 per l'anno 2022 e 2023.
3. Nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolga, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante nell'ambito dei tirocini di cui al comma 1 che l'attività di supervisione di cui al comma 2, il credito di imposta per l'attività di supervisione è aumentato ad euro 7.000 per l'anno 2022 e 2023.
4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui ai commi precedenti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 indipendentemente dal regime contabile adottato.
5. Ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio.
6. L'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dalla sussistenza dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti

finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.

7. Il credito di imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine l'attività formativa in questione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
8. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.
10. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2022 e di 17 milioni di euro per l'anno 2023. Agli di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Il Ministero dell'economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

39.0.6

39.0.7

AS 2448

EMENDAMENTO
ART. 39
MODENA

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis (Disposizioni in materia di attività di tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alla professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000.
2. Ai medesimi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che svolgono l'attività di supervisione di cui all'articolo 78 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari per un periodo dai 9 ai 24 mesi è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000.
3. Nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolga, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante nell'ambito dei tirocini di cui al comma 1 che l'attività di supervisione di cui al comma 2, il credito di imposta per l'attività di supervisione è aumentato ad euro 7.000.
4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui ai commi precedenti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 indipendentemente dal regime contabile adottato.
5. Ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio.
6. L'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dalla sussistenza dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.
7. Il credito di imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine l'attività formativa in questione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
8. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta

regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.
11. Il Ministero dell'economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

39.07

EMENDAMENTO

ART. 39

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis. (Fondo di solidarietà in favore soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione) -

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, dotato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Il Fondo è destinato all'indennizzo, nel limite massimo di 30.000 euro, dei proprietari, possessori e legittimi detentori a qualunque titolo di unità immobiliari ad uso abitativo, privati della possibilità di fruire del medesimo ad opera di terzi, che lo occupino in maniera illegittima o senza un contratto efficace e idoneo a giustificare il possesso, ovvero parti offese del reato previsto dall'articolo 633 del codice penale, anche in concorso o continuazione ai sensi dell'articoli 81 del codice penale, con i delitti previsti dagli articoli 624-bis. e 635 e 639 del medesimo codice.
3. L'indennizzo di cui al precedente comma è incompatibile con quello previsto dal comma 3.2 dell'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
4. L'indennizzo è commisurato alla durata dell'occupazione abusiva e copre tutti i danni morali e materiali diretti o indiretti ad essa connessi, comprovati dall'avente diritto.
5. Per la richiesta di indennizzo al Fondo, l'interessato è tenuto a il provvedimento di rilascio anche non definitivo, idonea documentazione attestante le spese sostenute in ragione dell'occupazione abusiva e una perizia giurata sui danni all'immobile e ai beni mobili in esso contenuti. L'accesso al Fondo non pregiudica l'azione civile per gli ulteriori danni contro i responsabili dell'illecita occupazione.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative per l'accesso al Fondo e di calcolo dell'indennizzo.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023" con le seguenti: "di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dal 2023."

39.0.8

EMENDAMENTO

Articolo 39

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis (Fondo di solidarietà in favore soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione).

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, dotato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo è destinato all'indennizzo, nel limite massimo di 20.000 euro, dei proprietari, legittimi detentori o titolari di altro diritto reale di godimento sull'immobile, vittime dei reati previsti dall'articolo 633 del codice penale, anche in connessione con le fattispecie previste dall'articoli 624-bis e 419 del codice medesimo. L'accesso all'indennizzo esclude la possibilità di usufruire dell'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento dell'immobile occupato, prevista dal comma 3.2 dell'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. Per la richiesta di indennizzo al Fondo, l'interessato è tenuto a produrre l'ordinanza di sgombero e una perizia giurata sui danni che l'immobile e i beni in esso contenuti hanno subito. L'accesso al Fondo non pregiudica l'azione civile per danni contro i responsabili dei reati.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative per l'accesso al Fondo e di calcolo dell'indennizzo, che è commisurato all'entità dei danni subiti e alla durata dell'indisponibilità dell'immobile.

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»

39.0.9

EMENDAMENTO

Art.39

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«39-bis. (Fondo a favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione) - 1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, dotato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Il Fondo è destinato ai possessori o legittimi affidatari di abitazioni da essi direttamente utilizzate, occupate da terzi in maniera illegittima ed eroga indennizzi a copertura del danno patrimoniale e dei tributi relativi al possesso dell'immobile per il periodo di indisponibilità.

Conseguentemente, all'articolo 194 le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di 585 milioni di euro per l'anno 2022 e 485 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.»

39.0.10

38.0.11

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 39

URSO, CALANDRINI, DE CARLO
Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Articolo 39 bis

«1 Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

- a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;
- b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;
- c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;
- d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

1-ter. Il comma 1-bis si applica in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;
- b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;
- c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;
- d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

1-quater. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

1-quinquies. Ai fini della valutazione di cui al comma 1-quater non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

1-sexies. Ai sensi del comma 1-quater, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.»

A.S. 2448
Emendamento
Art. 39.

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis

(Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze)

1. Al decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Secondo le modalità previste al comma 1 le garanzie si applicano anche alle operazioni di cartolarizzazione sociale di cui all'articolo 7.1, comma 1 e 8-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «società cedenti», aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, che, alternativamente: a) siano già classificati, anteriormente alla cessione, come crediti deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente; b) al momento della cessione non siano classificati come deteriorati, ma siano classificabili come deteriorati in conseguenza degli accordi stipulati tra il debitore e la società cessionaria e il veicolo d'appoggio ai sensi dell'articolo 7.1, comma 4, l. 130/1999. La garanzia è concessa nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel presente Capo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, all'articolo 5, comma 4, primo periodo del presente decreto le parole "in sofferenza" sono sostituite con la parola "deteriorati". Si applica integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettera b). Il requisito ivi indicato è sostituito dai requisiti indicati dal presente comma ai fini dell'ottenimento della garanzia.»;

b) all'articolo 23, dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

39.0.12

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 39

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 39-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il riferimento agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

39.0.13

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 39

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il riferimento agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali."

39.0.14

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 39

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Articolo 39-bis

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sopprimere le parole: «ad uso abitativo» e al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.0.15

AS 2448

Emendamento

Articolo 39

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Articolo 39- bis

Deducibilità IMU per le persone fisiche

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche."»

39.0.16

AS 2448

Emendamento

Articolo 39

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Articolo 39-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'art. 35 del D.L.n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, sostituire la lettera "d" con la seguente: d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione

b) il comma 22.1. è sostituito dal seguente:

22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8 della Legge n.39/1989.

Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono.

In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso.

In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.»

39.0.17

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis

(Misure di riordino e semplificazione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l'affrancazione nei piani di zona)

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 45 è sostituito dal seguente:

«45. I Comuni, su istanza ad iniziativa dei proprietari presentata dal quinto anno successivo all'assegnazione o prima vendita dell'immobile, cedono in proprietà, per la quota millesimale dell'unità immobiliare oggetto dell'istanza e sue pertinenze, le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in Diritto di Superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della stessa legge. Le istanze pervenute prima della approvazione della presente legge conservano la loro efficacia. Le istanze si intendono accolte ai sensi dell' Art. 20 della Legge 241/90 ove il Comune non provveda entro il termine di 30 giorni ad emanare un provvedimento di diniego nel solo caso di accertata carenza dei requisiti di legge. La cessione in proprietà delle aree di cui al presente comma, trasforma il diritto di godimento dell'immobile dal diritto di superficie al diritto di piena proprietà, tramite la convenzione sostitutiva di cui al successivo comma 46. Il Comune deve provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di "Trasformazione" dal Diritto di Superficie al Diritto di Proprietà, alla nomina del suo delegato alla firma della scrittura privata di cui alla lettera (c) del successivo comma 46.»;

b) il comma 46 è sostituito dal seguente:

«46. Le convenzioni di concessione in diritto di superficie, stipulate ai sensi del comma 8 dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, oggetto dell'istanza di cui al precedente comma 45, vengono sostituite con la convenzione in piena proprietà di cui all'articolo 18, commi primo, secondo, quarto e quinto, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alle seguenti condizioni:

- a) Per una durata di 20 anni dalla data di stipula della convenzione originaria che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie, con cessazione di tutti vincoli soggettivi e oggettivi ivi indicati, compresi quelli relativi ai prezzi massimi di cessione e di locazione, alla scadenza della nuova convenzione.
- b) Nel caso di convenzione in diritto di superficie originaria stipulata oltre 20 anni prima della data di stipula della nuova convenzione sostitutiva, quest'ultima si intende già scaduta e riporta la presa d'atto della cessazione di tutti i vincoli soggettivi e oggettivi della convenzione originaria.
- c) In forma di scrittura privata autenticata, soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.
- d) In cambio di un corrispettivo determinato ai sensi del successivo comma 48 rapportato, per ogni unità immobiliare edificata, alla relativa quota millesimale di proprietà inclusiva delle sue pertinenze. Tale corrispettivo è riscosso dal notaio, al momento della stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) di questo comma, che provvede a versarlo al Comune entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto.

Il Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà predisporre l'articolato della Convenzione Sostitutiva secondo quello della "Convenzioni-tipo", previsto dal comma 1, art. 18 del DPR 380/2001, tenendo conto dei punti (a) e (b) del presente comma. In assenza di tale schema approvato dal Comune, il notaio incaricato dal richiedente predisporrà una scrittura privata, utilizzando lo schema della "Convenzioni-tipo", approvata dalla Regione, ai sensi del comma 1, art. 18 del DPR 380/2001, modificata, ove necessario, per il procedimento di "Trasformazione" dal Diritto di Superficie al Diritto di piena Proprietà. »;

c) il comma 47 è sostituito dal seguente:

39.0.18

«47. Tutti gli obblighi ed i vincoli indicati nelle convenzioni di cessione in diritto di proprietà stipulate ai sensi del comma 13 dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono da considerarsi cessati a partire dalla data del 18 febbraio 2012, senza necessità di stipulare alcuna scrittura di "Affrancazione" ai sensi del comma 49-bis di questo articolo. Pertanto gli immobili realizzati in virtù delle citate convenzioni sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli soggettivi o oggettivi.»;

d) il comma 48 è sostituito dal seguente:

«48. Il corrispettivo di Trasformazione è determinato sulla base della seguente formula:

$$CT = ABB \times \left[\frac{(0,15 \times 0,86 \times OMI)}{3,45} \right] \times Volume - (CCS + CCU)$$

Dove:

- CT = Corrispettivo di "Trasformazione" espresso in euro
- OMI = Valore minimo di mercato aggiornato su base semestrale dedotto dalle tabelle OMI espresso in euro a metro quadro per un'abitazione di Tipo Economico ubicata nella zona omogenea OMI relativa al piano di zona al quale appartiene l'unità immobiliare oggetto di "Trasformazione".
- ABB = coefficiente di abbattimento pari a 0,48, nel caso di precedente atto di "Affrancazione" già stipulato per la stessa abitazione ai sensi del comma 49-bis del presente articolo, oppure 0,60, negli altri casi.
- Volume = Volume Virtuale in metri cubi del comparto al quale appartiene l'unità immobiliare oggetto di Trasformazione.
- CCS = Corrispettivo della Concessione del Diritto di Superficie indicato nella convenzione di concessione originaria in diritto di superficie, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese di stipula della convenzione originaria e quello di stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) del comma 46.
- CCU = Corrispettivo per le opere di urbanizzazione, indicato nella convenzione di concessione originaria in diritto di superficie, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese di stipula della convenzione originaria e quello di stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) del comma 46.

Comunque, il corrispettivo di Trasformazione così determinato non può essere maggiore del costo di esproprio dell'area stabilito dal Comune per le convenzioni di cessione direttamente in diritto di proprietà, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Inoltre sia al procedimento di "Trasformazione", di cui al comma 45, che a quello di "Affrancazione", di cui al successivo comma 49-bis, si applica quanto segue:

- a) In caso di già avvenuto versamento di un conguaglio del corrispettivo di concessione in diritto di superficie da parte di uno qualsiasi dei titolari dell'immobile, il relativo importo, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui è stato versato il suddetto conguaglio e quello di stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) del comma 46, viene detratto dal corrispettivo per la singola unità abitativa. In ogni caso, il versamento dell'intero corrispettivo di "Trasformazione", come sopra determinato, assorbe, a titolo di saldo, qualsiasi eventuale conguaglio, qualora ancora dovuto e non ancora prescritto, del corrispettivo definitivo di concessione del diritto di superficie eventualmente previsto nella convenzione originaria stipulata a fronte di un corrispettivo provvisorio.
- b) Su richiesta di parte, il Comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria secondo il regolamento di cui all'art. 2 del Decreto 28 settembre 2020, n. 151 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- c) il calcolo del corrispettivo può essere eseguito da un professionista abilitato e designato dal proprietario che ha presentato l'istanza, tramite relazione asseverata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tal caso, il termine di 90 giorni di cui all'ultimo periodo del comma 45 e di cui alla lettera (c) del comma 49-bis si riduce a 30 giorni. Tale calcolo si intende accettato dal Comune, ferma restando la responsabilità per la correttezza del calcolo a carico del professionista abilitato

che ha firmato la relazione asseverata. Rimane facoltà del Comune, successivamente alla trascrizione di cui lettera (c) del comma 46 del presente articolo, di effettuare eventuali accertamenti a campione sulla correttezza dei calcoli dei corrispettivi corrisposti e stabilire le eventuali sanzioni a carico del professionista in caso di errori.

d) In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo.»;

e) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, alla determinazione del canone massimo di locazione delle stesse e qualsiasi vincolo di natura soggettiva, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per le quali non sia ancora trascorsa la scadenza specificata nelle stesse convenzioni ovvero quella stabilita dalle lettere (a) e (b) del comma 46 di questo articolo, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, prima della scadenza della convenzione, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, tramite scrittura privata autenticata, soggetta a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, ovvero di articolato all'interno di un contestuale contratto preliminare o rogito di compravendita dello stesso immobile, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, per un corrispettivo determinato ai sensi del regolamento di cui all'art. 1 del Decreto 28 settembre 2020, n. 151 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il procedimento di "Affrancazione" si svolge con i passi di seguito delineati:

- a) I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze.
- b) Il corrispettivo di Affrancazione come sopra determinato, o la relativa prima rata in caso di dilazione di cui alla lettera (b) del comma 48, è riscosso dal notaio, al momento della stipula della scrittura privata o atto come sopra indicato, che provvede a versarlo al comune entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto.
- c) Nel caso in cui il Comune non provveda alla nomina del suo delegato alla firma della scrittura privata o atto di cui sopra, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di Affrancazione di cui al presente comma, si intenderà perfezionato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990. In tale caso, il richiedente potrà dare esecuzione all'"Affrancazione" per la rimozione dei vincoli con atto unilaterale senza la necessità di sottoscrizione da parte del delegato comunale della scrittura privata o atto di cui sopra.

Nessun procedimento di Affrancazione e nessun relativo atto notarile o scrittura privata autenticata sono necessari nel caso sia già trascorsa la scadenza specificata nella convenzione ovvero quella stabilita dalle lettere (a) e (b) del comma 46 di questo articolo. In tal caso tutti vincoli si intendono già cessati e, quindi, gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli soggettivi o oggettivi. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati.»;

39.0.18

A.S. 2448
Emendamento
Art. 39

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi specifici di apprendimento)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
3. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato sui DSA, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale dei suddetti soggetti.
4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo sono applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.»

39.0.19

A.S. 2448
Emendamento
Art. 39

MALPEZZI, MANCA, LAUS, FEDELI, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA,
CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione degli apprendisti di primo livello)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, lo sgravio contributivo per l'assunzione degli apprendisti di primo livello di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, è riconosciuto anche per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,30 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

39.0.20

AS 2448

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 39

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)

- 1. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: “*Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,*” sono aggiunte le seguenti: “*convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia,*”.**
- 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.”»**

39.0.21

AS 2448

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 39

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e per l'anno 2022".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

39.0.22

EMENDAMENTO

Art.39

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.39-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" è riconosciuto per l'anno 2022 un contributo straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 150.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

38.0.23

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 40

FERRARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 40

(Istituzione del fondo nazionale per l'autonomia abitativa per i giovani)

1. Al fine di sostenere l'autonomia abitativa dei giovani, è istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per l'autonomia abitativa per i giovani", presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinato all'erogazione, con cadenza mensile, di un assegno ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 30 anni il cui nucleo familiare presenta un valore ISEE inferiore a 35.000 euro che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, pari al 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 200.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono incompatibili con i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni," sono soppresse.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse, nonché le modalità per la valutazione dell'impatto della misura di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

40.1

EMENDAMENTO

Art. 40

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Al comma 1, capoverso "1-ter" sostituire le parole "Ai giovani di età compresa tra 20 e i 31 anni non compiuti", con le seguenti: "Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni compiuti".

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2023: - 22.000.000

2024: - 12.000.000

40.2

AS 2448_

Emendamento

Articolo 40

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO,
MATRISCIANO, NANNICINI

Al comma 1, le parole “15.493,71 euro” sono sostituite dalle seguenti “20.000 euro” e le parole “31 anni non compiuti” sono sostituite dalle seguenti: “33 anni non compiuti”.

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 75 milioni dall’anno 2023 all’anno 2026 all’articolo 194 le parole “ e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, 425 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027”

40.3

AS 2448
Emendamento
Articolo 40

NANNICINI ALESSANDRINI CATALFO COMINCINI GIAMMANCO MANTERO
MATRISCIANO SBROLLINI VONO

Al comma 1, “15.493,71 euro” sono sostituite dalle seguenti “20.000 euro” e le parole “31 anni non compiuti” sono sostituite dalle seguenti: “33 anni non compiuti”.

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 75 milioni dall’anno 2023 all’anno 2026 all’articolo 194, comma 1, le parole “e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, 425 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027”.

40.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 40

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI,
GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN,
ROMAGNOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «15.493,71 euro» con le seguenti: «20.000 euro» e le parole:
«31 anni non compiuti» con le seguenti: «33 anni non compiuti».

*Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «e 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «,425 milioni di euro annui per gli anni 2023,
2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»*

40.5

EMENDAMENTO

Art.40

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, "15.493,71 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e le parole "31 anni non compiuti" sono sostituite dalle seguenti: "33 anni non compiuti".

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 75 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194 le parole "e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ",425 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

40.6

AS 2448_

Emendamento

Articolo 40

SBROLLINI VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI CATALFO COMINCINI GIAMMANCO MANTERO
MATRISCIANO NANNICINI

Al comma 1, le parole “31 anni non compiuti” sono sostituite dalle seguenti: “33 anni non compiuti”.

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 26 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194 le parole “ e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, 474 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027”

40.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 40

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI,
GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN,
DONNO, LANZI, PAVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 anni non compiuti» con le seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «, 474 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

40.8

EMENDAMENTO

Art.40

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, le parole "31 anni non compiuti" sono sostituite dalle seguenti: "33 anni non compiuti".

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 26 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194 le parole " e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 474 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

40.9

AS 2448

Emendamento

Art. 40

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, le parole: " 31 anni " sono sostituite dalle seguenti: " 36 anni "

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 65,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

40.10

AS 2448_

Emendamento

Articolo 40

SBROLLINI VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI CATALFO COMINCINI GIAMMANCO MANTERO
MATRISCIANO NANNICINI

Al comma 1, le parole “15.493,71 euro” sono sostituite dalle seguenti: “20.000 euro”.

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 34 milioni dall’anno 2023 all’anno 2026, all’articolo 194 le parole “ e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, 466 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027”

40.11

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 40

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI,
GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN,
DONNO, LANZI, PAVANELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «15.493,71 euro» con le seguenti: «20.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «, 466 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.12

EMENDAMENTO

Art.40

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, le parole "15.493,71 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro".

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 34 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026, all'articolo 194 le parole " e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 466 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027"

40.13

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 40

CALANDRINI, DE CARLO.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La detrazione dall'imposta lorda, nel caso di locazioni site in città capoluoghi di provincia, città metropolitane e capoluoghi di regione è aumentata sino ad un massimo pari al 50% dell'ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 3.000 di detrazione».

40.14

Emendamento

Art. 40

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto per i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

40.15

A.S. 2448

40.0.1

Emendamento

Art. 40

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Misure in favore della locazione di immobili residenziali)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuate dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono in via prevalente, l'attività di locazione immobiliare ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, può essere esercitata l'opzione per l'imposizione di cui ai numeri 8 e 8-bis, comma 1, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta a soci o familiari indicati nell'art. 5, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I soggetti di cui al periodo precedente che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare sono quelli il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ovvero che abbiano ricavi rappresentati in via prevalente da canoni di locazione. La prevalenza si presume in ogni caso laddove i canoni di locazione rappresentino almeno il 50,1 per cento del totale.

2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'art. 127-duodevicies) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati detenuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione, la disposizione di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del predetto decreto è abrogata.

3. Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione immobiliare l'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo della Tariffa – Parte Prima allegata al d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è applicata con aliquota ridotta dell'1 per cento. La predetta aliquota dell'1 per cento si applica altresì per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati

abitativi effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro cinque anni. In quest'ultimo caso ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio l'imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. »

40.0.1

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 40-BIS

40.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art. 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis (Misure in favore della locazione di immobili residenziali)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuate dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono in via prevalente, l'attività di locazione immobiliare ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, può essere esercitata l'opzione per l'imposizione di cui ai numeri 8 e 8-bis, comma 1, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta a soci o familiari indicati nell'art. 5, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I soggetti di cui al periodo precedente che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare sono quelli il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ovvero che abbiano ricavi rappresentati in via prevalente da canoni di locazione. La prevalenza si presume in ogni caso laddove i canoni di locazione rappresentino almeno il 50,1 per cento del totale.

2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'art. 127-duodevicies) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati detenuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione, la disposizione di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del predetto decreto è abrogata.

3. Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione immobiliare l'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo della Tariffa - Parte Prima allegata al d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è applicata con aliquota ridotta dell'1 per cento. La predetta aliquota dell'1 per cento si applica altresì per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. In quest'ultimo caso ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio l'imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

A.S. 2448

Emendamento

Art. 40

MISIANI

Dopo l'art. 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis

(Misure in favore della locazione di immobili residenziali)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuate dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono in via prevalente, l'attività di locazione immobiliare ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, può essere esercitata l'opzione per l'imposizione di cui ai numeri 8 e 8-bis, comma 1, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta a soci o familiari indicati nell'art. 5, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I soggetti di cui al periodo precedente che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare sono quelli il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ovvero che abbiano ricavi rappresentati in via prevalente da canoni di locazione. La prevalenza si presume in ogni caso laddove i canoni di locazione rappresentino almeno il 50,1 per cento del totale.
2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'art. 127-duodevices) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati detenuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione, la disposizione di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del predetto decreto è abrogata.
3. Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione immobiliare l'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo della Tariffa - Parte Prima allegata al d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è applicata con aliquota ridotta dell'1 per cento. La predetta aliquota dell'1 per cento si applica altresì per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. In quest'ultimo caso ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio l'imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

40.0.3

EMENDAMENTO

Art.40

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis (Istituzione Fondo autonomia abitativa giovani under 36)

1. Al fine di incentivare l'autonomia abitativa dei giovani al di sotto degli anni 36 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo autonomia abitativa dei giovani", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per il pagamento dei canoni di locazione.
2. Il Fondo eroga i contributi alle spese dei canoni di locazione direttamente sul conto corrente fornito dal richiedente. L'erogazione viene effettuata nell'arco di due mesi dall'inizio della locazione.
3. Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno all'autonomia abitativa.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti l'entità del contributo, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

40.0.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 40

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 40-bis

(Istituzione Fondo autonomia abitativa giovani under 36)

1. Al fine di incentivare l'autonomia abitativa dei giovani al di sotto degli anni 36 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo autonomia abitativa dei giovani", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per il pagamento dei canoni di locazione.
2. Il Fondo eroga i contributi alle spese dei canoni di locazione direttamente sul conto corrente fornito dal richiedente. L'erogazione viene effettuata nell'arco di due mesi dall'inizio della locazione.
3. Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno all'autonomia abitativa.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti l'entità del contributo, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

40.0.5

AS 2448_

Emendamento

Articolo 40

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI CATALFO COMINCINI GIAMMANCO MANTERO
MATRISCIANO NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 40-bis

(Istituzione Fondo autonomia abitativa giovani under 36)

1. Al fine di incentivare l'autonomia abitativa dei giovani al di sotto degli anni 36 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo autonomia abitativa dei giovani", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per il pagamento dei canoni di locazione.
2. Il Fondo eroga i contributi alle spese dei canoni di locazione direttamente sul conto corrente fornito dal richiedente. L'erogazione viene effettuata nell'arco di due mesi dall'inizio della locazione.
3. Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno all'autonomia abitativa.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti l'entità del contributo, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

40.0.6

EMENDAMENTO

Art.40

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 40 è inserire il seguente:

«Art. 40-bis. (Piano attiva giovani)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "Piano Attiva Giovani", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 500 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e all' ANPAL per la verifica dei requisiti.

3- 4. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4- 3. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente;

5- 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che non devono superare i 500 milioni di euro l'anno, a partire dall'anno 2022, si provvede tramite la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194. »

40.0.7

AS 2448
Emendamento
Articolo 40

NANNICINI ALESSANDRINI CATALFO COMINCINI GIAMMANCO MANTERO
MATRISCIANO SBROLLINI VONO

Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

"Articolo 40-bis.
(Piano attiva giovani)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "*Piano Attiva Giovani*", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 800 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e all'ANPAL per la verifica dei requisiti.

3 4. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4 3. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente.

5 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194."

40.0.8

EMENDAMENTO

Art. 40

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Piano attiva giovani)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "*Piano Attiva Giovani*", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 500 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e all' ANPAL per la verifica dei requisiti.

3. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente;

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nel limite di 500 milioni di euro l'anno, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

40.0.9

AS 2448_

Emendamento

Articolo 40

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO,
MATRISCIANO, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 40-bis. (Piano attiva giovani)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "Piano Attiva Giovani", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 500 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e all'ANPAL per la verifica dei requisiti.

3 ~~4~~. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4 ~~3~~. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente;

5 ~~4~~. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che non devono superare i 500 milioni di euro l'anno, a partire dall'anno 2022, si provvede tramite la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.>>

40.0.11

Art. 40

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 31 dicembre 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, successivamente, dall'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore non sia persona giuridica esercente attività di intermediazione immobiliare.

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei

proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 194.».

40.0.12

Articolo 40

CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 40-bis

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
2. Il contributo è concesso:
 - a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;
 - b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.
3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore sia persona fisica e che il cui contributo alla formazione del reddito ISEE derivante dalla locazione sia superiore al 40% e non sia proprietario di più di due immobili.
4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle Entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.
6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, l'Agenzia delle Entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per la concessione dei contributi.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 40-ter

(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.
2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
 - b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;
 - c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;
 - d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la

data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

Art. 40-quater

(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

Emendamento

Art. 40

DAMIANI

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente

«Articolo 40-bis

(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'art. 665 c.p.c. e ss; a seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-quater del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto.»

40.0.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 40

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Misure in materia di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

40.0.15

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.40

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 40bis.

(Esenzioni concernenti l'edilizia abitativa)

1. Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa di cui al Titolo III della legge 865/1971 sono estese altrasferimento di aree, alla costruzione di abitazioni, alla costruzione di fabbricati e alle opere comunque realizzate in base alle leggi della provincia autonoma di Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia agevolata.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche a tutti gli atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

40.0.16

Emendamento

Art. 40

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

«Articolo 40-bis

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.»

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

40.0.17

AS 2426

Emendamento

Articolo 40

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40 bis

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locare congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.»

40.0.18

AS 2448

Emendamento

Articolo 40

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locare congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.»

40.0.19

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 40

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

«i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;».

2. All'articolo 12, comma 4, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;».

3. All'articolo 29, comma 4, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;».

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: *«600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»* con le seguenti: *«580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».*

40.0.20

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 40

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

40.0.21

EMENDAMENTO

Art. 40

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 40-bis. (Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per iscritti Aire)

1. All'articolo 1, comma 152, della legge n. 208 del 2015, aggiungere infine il seguente periodo: "Gli iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) non sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al presente comma, per l'apparecchio utilizzato nella prima casa posseduta in Italia e non locata."

Conseguentemente, all'onere derivanti dal presente articolo, quantificato in 1 milione di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."»

40.0.22

EMENDAMENTO

Art. 40

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.40-bis (Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi parenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

40.0.23

A.S. 2448
Emendamento
Art. 40

MANCA

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Destinazione delle somme del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio)

All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite: a) il 50 per cento è destinato all'associazione di Enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di aderenti; b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare attività informative e formative realizzate dagli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi. La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è definita entro il previsto decreto in materia di raccolta fondi da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

40.0.24

AS 2448

Emendamento

Articolo 40

CIRIANI, RAUTI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente.

«Articolo 40-bis

(Detrazione fiscale del lavoro domestico)

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

“b-ter) i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro in ambito domestico;».

40. 0. 25

AS 2448_
Emendamento
Articolo 40

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“40-bis

(Agevolazioni IMU per cittadini residenti all'estero)

1. A partire dall'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, insistente sul territorio di un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'AIRE, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è applicata.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.”

40.0.26

AS 2448_
Emendamento
Articolo 40

GARAVINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“40-bis

(Agevolazioni IMU per pensionati residenti all'estero)

1. All'articolo 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole “è applicata nella misura della metà” sono sostituite dalle seguenti: “non è applicata”
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.”

40.0.27

A.S. 2448

40.0.28

Emendamento

Articolo 40

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 40-bis

(Detrazione fiscale per i soggetti affetti da alopecia areata)

1. Ai soggetti affetti da alopecia areata si applica la detrazione del 19% prevista dall'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, per l'acquisto di parrucche.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 5.000.000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2022:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2023:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI

da articolo 41
ad articolo 69

VOLUME 6

Emendamento

Art. 41

GASPARRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a euro 4,520 a decorrere all'anno scolastico 2022/2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

41.1

AS 2448

EMENDAMENTO

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Art. 41

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso. Ai relativi oneri, pari a euro 4 milioni 520 mila euro a decorrere all'anno scolastico 2022/2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.>>

41.2

EMENDAMENTO

ART.41

Sen.Botto, Sen. Silvana Giannuzzi, Sen. Dino Mininno, Sen. Fabrizio Ortis, Sen. Fabio Di Micco, Sen. Vilma Mornese, Sen. Rosa Abate

ART. 41.

(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)

Al comma 2, le parole: "2 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

Nota: l'emendamento incrementa le risorse previste dal "Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni" in considerazione delle conseguenze sui giovani dell'emergenza da COVID-19, considerato che lo stanziamento pari a 2 milioni di euro per finanziare la realizzazione di progetti nazionali in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni, ritiene essere indubbiamente inadeguato soprattutto in relazione alla gravità del fenomeno che nell'attuale fase socioeconomica legato alla pandemia, appare in forte ascesa.

41.3

AS 2448

EMENDAMENTO

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, CALIGIURI

Articolo 41

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: *“che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno.*

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.”

41.0.1

EMENDAMENTO

Art. 41

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 41-bis
(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: *“che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno”*.

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.”

4 1.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 41

NENCINI, VERDUCCI, SBROLLINI, LANIECE, RAMPI,

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “*che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno*”.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194, è ridotto di pari importo.

L. 1.0.3

EMENDAMENTO

Art.41

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis (Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.”

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: *“che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno”.*

4 1.0.4

AS 2448_

Emendamento

Articolo 41

NENCINI, CONZATTI, SBROLLINI, VONO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO,
MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 41 bis

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024."

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: "*che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno*". >>

L.10.5

AS 2448

Emendamento

Articolo 41

Ruspendini, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: *“che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno”.*

h.t. 9.6

AS 2448
Emendamento
Art. 41

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, NANNICINI, VALENTE

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

"Articolo 41-bis
(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno".

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "599 milioni di euro per l'anno 2022, di 599,2 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

41.0.7

A.S. 2448
Emendamento
Art. 41

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, COMINCINI, IORI, FEDELI, PARRINI, ROJC,
BOLDRINI, FERRAZZI, GIACOBBE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per il centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, nonché istituzione della Giornata nazionale "Giovani e memoria")

1. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024, 500.000 euro per l'anno 2025.
2. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, 500.000 euro annui per gli anni 2023 e 2024.
3. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. È conseguentemente autorizzata la spesa, per l'anno 2022, di euro 150.000.
5. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 1 e 2 e per le attività di cui al comma 3 e si provvede alla attuazione di quanto previsto al comma 5, anche mediante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un ufficio autonomo, a

41.0.8

1/2

supporto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, per il conseguimento dei predetti obiettivi, mediante il riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività di celebrazione degli anniversari di interesse nazionale e alla riallocazione delle relative risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.150.000 euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

L. 1.0.8

EMENDAMENTO

Articolo 41

GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 41-bis

(Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per il centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, nonché istituzione della Giornata nazionale "Giovani e memoria")

1. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la relativa documentazione, è autorizzata la spesa nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024, 500.000 euro per l'anno 2025.
2. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
3. La Repubblica riconosce il giorno 10 marzo quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni della Repubblica possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. Per le predette finalità è autorizzata la spesa, per l'anno 2022, di euro 150.000.
5. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma complessivo di progetti e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 1 e 2 ed alla giornata di cui al

41.0.5

comma 3 e si provvede alla attuazione di quanto previsto al comma 5 mediante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un ufficio autonomo, a supporto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, per il conseguimento dei citati obiettivi attraverso il riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle attività di coordinamento in materia di celebrazione degli anniversari di interesse nazionale ed alla riallocazione delle relative risorse, a cui si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.150.000 euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.».

41.0.8

EMENDAMENTO

ART. 41

Sen. Botto, Sen. Silvana Giannuzzi, Sen. Dino Mininno, Sen. Fabrizio Ortis, Sen. Fabio Di Micco, Sen. Vilma Mornese, Sen. Rosa Abate

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art.41-bis

(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)

1. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche è istituito l'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche, che verifica l'andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità al fine di stabilire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, nonché l'organizzazione i componenti e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.
3. L'Osservatorio di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - a) verifiche e monitoraggio sull'entità della popolazione con dipendenza patologica, con particolare riferimento alla fascia di età dai 15 ai 40 anni, nonché l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope o l'insorgenza di altre dipendenze comportamentali;
 - b) iniziative tendenti al recupero sociale, compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena, nelle caserme e in altri luoghi pubblici che l'Osservatorio ritiene di monitorare; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente

41.0.10

- intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private autorizzate o accreditate;
- c) iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e di prevenzione e sulle forme illegali di attività inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;
 - d) fonti e sui canali del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle attività illecite inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;
 - e) sull'attività svolta dalle Forze di polizia nel settore della prevenzione e della repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle attività illecite inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;
 - f) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
 - g) sui flussi di spesa per la lotta alle dipendenze patologiche e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;
 - h) gli indirizzi per le attività di prevenzione delle dipendenze patologiche nonché per la cura e il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza patologica;
4. I Ministri della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti entro il 30 settembre di ogni anno, una Relazione tecnica, al fine di informare i risultati ottenuti dall'Osservatorio, nonché l'andamento della diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e delle dipendenze comportamentali patologiche, sul territorio nazionale.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

Nota: l'emendamento prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto delle dipendenze patologiche, che è stato sostanzialmente azzerato nel corso degli anni, in considerazione dell'emergenza che il Paese sta attraversando in relazione all'aumento della tossicodipendenza a livello nazionale. Si prevede al riguardo, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche, che verifica l'andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche, al quale sono affidati una serie di compiti e funzioni elencate nella proposta emendativa.

41.0.10

2/2

EMENDAMENTO

Art. 41

DAMIANI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis

1. Al D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla L. del 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 291 bis è sostituito dal seguente:

"Art. 291-bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati)

1. Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall' articolo 39-quinquies del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.

3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.

b) all'articolo 291-ter al comma 2 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

f) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'art. 39 quater del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;

g) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'art. 39 quater del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

h) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

i) nei casi in cui viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età."

L. 10. 11

EMENDAMENTO

Art. 41

DAMIANI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis (Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)

1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.

3. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verifica dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504.»

L. 1. 0. 12

A.S. 2448
Emendamento
Art. 42

NANNICINI

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis
(Incremento tetto cinque per mille)

1. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, le parole "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite da "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 560 milioni di euro per l'anno 2023 e di 570 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 45 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1."

L2.0.1

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 42

CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 42-bis.
(Incremento risorse cinque per mille)

1. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 le parole "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite da "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 560 milioni di euro per l'anno 2023 e di 570 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a euro 25 milioni per il 2022, 35 milioni per il 2023 e 45 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

42.0.2

AS 2448
Emendamento
Art. 42

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis
(Cinque per mille IRPEF)

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 540 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

42.0.3

A.S. 2448
Emendamento
Art. 42

FEDELI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

"Art. 42-bis
(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: *"I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari ed aggiungendo al costo così calcolato: a) il valore normale dei beni acquisiti a titolo gratuito, ivi incluso il valore normale delle prestazioni di volontariato di cui all'articolo 17; b) la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria ed il loro costo effettivo di acquisto"*.

2) al comma 2-bis le parole *"e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi"* sono soppresse.

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

2-ter. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse.

4) al comma 4, le parole *"di cui al comma 5"*, sono sostituite dalle seguenti: *"di natura non commerciale ai sensi del comma 5"*.

5) al comma 5-bis, dopo le parole *"le quote associative dell'ente,"*, sono aggiunte le seguenti *"i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,"*.

6) al comma 5-ter, dopo le parole *"a partire dal periodo d'imposta"* sono aggiunte le seguenti *"successivo a quello"*.

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: *" , salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis"*;

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo *"Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale."*

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18

42.0.4

1/3

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

6-bis. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo "Dopo il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero 2-bis): "2-bis) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta,";

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole "Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole "L'eventuale"

3) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.;

e) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso"

2) al comma 1, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e dalle società di mutuo soccorso";

3) al medesimo comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica

47.0.6

213

organizzazione locale o nazionale” sono sostituite dalle seguenti: *“degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”*;

4) al comma 4, alla lettera a) le parole “degli associati e dei familiari conviventi degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: *“degli stessi soggetti indicati al comma 1”*; alla lettera b) le parole “diversi dagli associati” sono sostituite dalle seguenti: *“diversi dai soggetti indicati al comma 1”*;

f) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: “130.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: *“250.000 euro”*;

2) al comma 5, dopo le parole: “dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili” sono aggiunte le seguenti: *“, nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi”*;

g) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole “di cui agli articoli 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti *“di cui agli articoli 5, 6 e 7”*;

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: *“nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.”*;

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: “dal momento in cui si verificano” sono sostituite dalle seguenti: *“dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati”*; il secondo alinea è sostituito dal seguente: *“Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell' articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.”*.

h) All'articolo 88, dopo le parole “agli aiuti «de minimis»,” sono aggiunte le seguenti: *“del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale”*.

2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole “Le imprese sociali possono” sono sostituite dalle seguenti: *“Le imprese sociali devono”*.

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine del è aggiunto il seguente periodo: *“Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.”*

L. 2. 0. 6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 42

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Programma nazionale per la qualità di vita degli anziani)

1. Al fine di promuovere il benessere delle persone anziane e di migliorare la coesione sociale, anche attraverso specifici percorsi di invecchiamento attivo e la creazione di reti, è promosso il Programma nazionale per la qualità di vita degli anziani, di seguito denominato «Programma».

2. Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Programma nazionale per la qualità di vita degli anziani», con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024. Il fondo è destinato all'erogazione di finanziamenti per la realizzazione da parte di Regioni ed enti locali, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo principi di sussidiarietà, di progetti finalizzati al contrasto all'isolamento sociale delle persone con età pari o superiore agli ottanta anni, nonché agli effetti negativi degli eventi critici sulle stesse, anche attraverso la promozione della domiciliarità degli interventi e di reti formali e informali di prossimità.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, e i comuni con più di 20.000 abitanti trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al comma 2;

b) le modalità di ripartizione delle risorse, l'entità massima del contributo riconoscibile, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente;

c) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Programma.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 25 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

42.05

1/2

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

620.5

2/2

EMENDAMENTO

Art.42

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Articolo 42-bis (Misure a favore dei familiari delle vittime e delle persone gravemente lese a seguito di eventi sismici)

1. Ai familiari delle vittime degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, nonché alle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta dei medesimi eventi, si applicano le misure per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano, anche in deroga ai limiti di età ivi stabiliti, le disposizioni dei commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, assicura l'informazione del pubblico sulle misure di sostegno previste dal presente articolo.

4. In favore degli orfani o, in alternativa, dei genitori o del coniuge superstite, ovvero dei fratelli o delle sorelle conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, di coloro che sono deceduti o sono divenuti permanentemente invalidi a seguito degli eventi di cui al comma 1, ovvero che sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di diritto al collocamento obbligatorio.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e dall'anno accademico 2022/2023, sono istituite borse di studio annuali, per la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e per i corsi universitari, riservate agli orfani delle vittime degli eventi calamitosi di cui al comma 1 e ai figli delle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta dei medesimi eventi. Le borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono assegnate nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

6. Con decreti del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, in base alle rispettive competenze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio di cui al comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 194

42.0.6

al comma 1, sostituire le parole "600 milioni" e "500 milioni", rispettivamente con le parole "580 milioni" e "480 milioni".»

42.0.8

AS 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 42

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 42-bis

(Disposizioni urgenti in materia di servizio civile)

1. In considerazione dei gravi effetti sociali derivanti dalla crisi sanitaria ed economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire ed incrementare i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2022 e 2023 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo."

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da "600 milioni" e fino alla fine del comma, con le seguenti "537,9 milioni di euro per l'anno 2022, 437,9 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

h2.0.7

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento
DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 43

Sopprimere l'articolo

h3.1

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 43

All'art. 43, comma 1, dopo le parole: "non discriminazione," inserire le seguenti: "integrazione socio-occupazionale,"

43.2

Atto Senato 2448

Emendamento

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 43

Al comma 1, dopo le parole: «*non discriminazione,*» inserire le seguenti: «*integrazione socio-occupazionale,*».

43.3

EMENDAMENTO

Art.43

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, dopo le parole: "non discriminazione," inserire le seguenti: "integrazione socio-occupazionale,"

L.3. A

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 43

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'art. 43, comma 1, dopo le parole: "*non discriminazione*," inserire le seguenti: "*integrazione socio-occupazionale*,"

43.5.

AS 2448

Emendamento

Articolo 43

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo le parole «non discriminazione,» inserire le seguenti: «integrazione socio-occupazionale,».

43.6

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 43

1. Al comma 1 infine aggiungere il seguente periodo ", uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate"

43.7

A.S. 2448
Emendamento
Art. 43

FEDELI, LAUS, FERRARI, MANCA, MISIANI, NANNICINI, FERRARI

All'articolo 43, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n.328, alla definizione delle linee guida per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS di cui ai successivi commi 4 e 5.”;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, sono determinate, ai fini della realizzazione progressiva dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e di verifica del loro raggiungimento con riguardo a quanto previsto ai commi 4 e 5, nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10.”;

c) al comma 10, le parole “il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025” sono sostituite dalle seguenti: “il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l'anno 2022, a 373 milioni di euro per l'anno 2023, a 468 milioni di euro per l'anno 2024 e a 563 milioni di euro a decorrere dal 2025”.

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole “600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023” con le seguenti “398 milioni di euro per l'anno 2022, 327 milioni di euro per l'anno 2023, 282 milioni di euro per l'anno 2024 e 237 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.”

L. 3. 8

EMENDAMENTO

Art. 43

GUIDOLIN, NOCERINO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «si provvede», aggiungere le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficiente e i loro caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, quali: servizio di sostituzione temporanea del caregiver familiare da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, impegni lavorativi, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare; supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico; supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;»

c) al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «e della sua famiglia», con le seguenti: «, della sua famiglia e del caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205,»;

d) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.»

e) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del loro raggiungimento per le persone anziane non autosufficienti, nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10.»

43.9

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 43

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1.) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente 3-bis: "Sul decreto di cui al precedente comma esprimono parere obbligatorio e vincolante le Commissioni parlamentari competenti per materia".
- 2.) Al comma 7 dopo le parole "e previa intesa in sede di Conferenza unificata" aggiungere le seguenti "e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia".
- 3.) Dopo il comma 11 inserire il seguente 11-bis: "Sui decreti di cui al precedente comma esprimono parere obbligatorio e vincolante le Commissioni competenti per materia".

43.10

AS 2448

Emendamento

Art. 43

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Al comma 4 lettera a) apportare le seguenti modifiche:

1. dopo le parole “interventi di cura della persona” inserire le seguenti “e degli animali eventualmente detenuti”;
2. dopo le parole “solidale delle persone anziane” inserire le seguenti “e degli animali eventualmente detenuti”;
3. dopo le parole “di volontariato locali” aggiungere le seguenti “anche di tutela degli animali”.

e al comma 7 dopo le parole “percorsi di formazione” aggiungere le seguenti “riguardo anche alla gestione degli animali”

43. 11

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 43

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016."»

43.12

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 43

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 9 dopo le parole “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata” sono aggiunte le seguenti parole: “entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.

Al comma 9 sostituire le seguenti parole “nell’ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10” con le seguenti parole: “incrementando adeguatamente ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza gli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10”

43.13

EMENDAMENTO

ART. 43

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Per le finalità di cui al comma 4, lettere a), b), e c) e di cui al comma 5, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'art. 21, comma 6, lettera c, del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 200 milioni per l'anno 2022, a euro 300 milioni per l'anno 2023, a euro 350 milioni per l'anno 2024 e a euro 400 milioni a decorrere dal 2025.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 200 milioni per l'anno 2022, a euro 300 milioni per l'anno 2023, a euro 350 milioni per l'anno 2024 e a euro 400 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

L.3.14

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 43

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 10, sostituire le parole: “*il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, a euro 200 milioni per l’anno 2023, a euro 250 milioni per l’anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025*” con le seguenti: “*il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l’anno 2022, a euro 373 milioni per l’anno 2023, a euro 468 milioni per l’anno 2024 e a euro 563 milioni a decorrere dal 2025.*”

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, valutato in 202 milioni di euro per l’anno 2022, 173 milioni di euro per l’anno 2023, 218 milioni di euro per l’anno 2024 e 263 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall’articolo 194 della presente legge.

L. 3.15

EMENDAMENTO

Art. 43

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Al comma 10, sostituire le parole: "il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025" con le seguenti: "il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 373 milioni per l'anno 2023, a euro 468 milioni per l'anno 2024 e a euro 563 milioni a decorrere dal 2025".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 202 milioni per l'anno 2022, 173 milioni di euro per l'anno 2023, 218 milioni di euro per l'anno 2024 e 263 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

43.16

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 43

GUIDOLIN, CATALFO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI

Al comma 10, sostituire le parole: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025», con le seguenti: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 373 milioni per l'anno 2023, a euro 468 milioni per l'anno 2024 e a euro 563 milioni a decorrere dal 2025.»

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2022, 173 milioni di euro per l'anno 2023, 218 milioni di euro per l'anno 2024, 263 milioni di euro per l'anno 2025.

43.17

A.S. 2448
Emendamento
Art. 43

MISIANI, FEDELI, LAUS, BOLDRINI, MANCA, FERRARI

Al comma 10, sostituire le parole “il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, a euro 200 milioni per l’anno 2023, a euro 250 milioni per l’anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025” con le seguenti “il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l’anno 2022, a euro 373 milioni per l’anno 2023, a euro 468 milioni per l’anno 2024 e a euro 563 milioni a decorrere dal 2025.”

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "398 milioni di euro per l'anno 2022, 327 milioni di euro per l'anno 2023, 282 milioni di euro per l'anno 2024 e 237 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."

43.18

AS 2448

Emendamento

Art. 43

PARENTE, FARAONE

Al comma 10, sostituire le parole "il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025" con le seguenti " il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2022".

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro nel 2022, 400 milioni di euro nel 2023, 450 milioni di euro nel 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

43.19

EMENDAMENTO
ART. 43

DAL MAS

All'articolo 43, al comma 10, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Il Fondo per le non autosufficienze è inoltre integrato, per l'anno 2022, per un ammontare pari a euro 10 milioni da destinarsi a interventi riabilitativi e assistenziali delle persone con grave cerebrolesione acquisita".

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, stimato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

43.20

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

Articolo 43

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare.

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dal presente comma, valutati in cinque milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

43.21

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 43

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 13, dopo le parole "a tali scopi", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le risorse che saranno individuate al fine di garantire la copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali su tutto il territorio nazionale"

43.22

AS 2448
EMENDAMENTO

TESTOR, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

ART. 43

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

<<13-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023»

43.23

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 43

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente: "14. Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116 comma 3 della Costituzione da parte di una Regione".

43.24

EMENDAMENTO

Art. 43

FERRO, DAMIANI, RIZZOTTI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"14. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178."

43.25

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO 43

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

"Articolo 43-bis.

(Finanziamento interventi in favore delle persone affette da sclerosi multipla)

1. Al fine di potenziare gli interventi di assistenza domiciliare e assistenza integrata, nonché i servizi erogati anche dagli Enti del Terzo Settore, relativi ai progetti in favore delle persone con sclerosi multipla, nonché di sostegno alle famiglie degli assistiti, anche in riferimento alla gestione delle terapie e dei trattamenti adeguati all'emergenza da COVID-19, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2022 e per 30 milioni a decorrere dal 2023.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 e per 30 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse previste per gli interventi di cui all'articolo 43 *(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)*.

Variante di copertura: *Conseguentemente*, per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2022 e per 30 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

43.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 43

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Contributo in favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla "AISM ONLUS").

1. Al fine di sostenere il miglioramento delle condizioni di salute, di inclusione sociale, di partecipazione alla vita attiva ed al mondo del lavoro delle persone affette da sclerosi multipla e dei loro familiari attraverso l'attività di assistenza e di supporto all'autonomia, alla promozione della salute, alla informazione e alla affermazione dei diritti, e al fine di contrastare gli effetti diretti e indiretti della pandemia concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla "AISM ONLUS". »

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599,250 milioni di euro per l'anno 2022, 499,250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

43.0.2

Emendamento

Articolo 43

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis – (Contributo in favore del caregiver familiare)

1. Nelle more dell'approvazione degli interventi legislativi di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito per l'anno 2022, anche al fine di sostenere la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura costante dell'assistito, un sostegno economico denominato "contributo in favore dei caregiver familiari".

2. Con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: "1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "265,3 milioni di euro per l'anno 2022".

43.0.3

Emendamento

Articolo 43

TOSATO, ZULLANI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Articolo 43-bis

(Fondo per la sostenibilità della compartecipazione dei comuni alle spese di residenzialità)

1. Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della compartecipazione dei comuni al pagamento della quota sociale delle rette di ricovero delle persone con disabilità, non autosufficienti e delle altre persone di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché di dare copertura agli oneri derivanti in capo ai comuni stessi per effetto dell'applicazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 da destinare ai Comuni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. Il comma 6 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: "1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022" fino alla fine del comma, con le seguenti: "945,3 milioni di euro per l'anno 2022, 944,9 milioni di euro per l'anno 2023, 944,4 milioni di euro per l'anno 2024, 943,5 milioni di euro per l'anno 2025, 942,8 milioni di euro per l'anno 2026, 942,3 milioni di euro per l'anno 2027, 941,5 milioni di euro per l'anno 2028, 941,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

43.0.4

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 43

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

"43-bis

(Detrazione spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di familiari non autosufficienti)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera i-septies) è abrogata;

b) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

«1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il beneficiario della detrazione è titolare di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a euro 40.000. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, qualora i servizi di assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana siano affidati a imprese, catalogate con i codici ATECO 88.99 e 88.10, specializzate nell'assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, la detrazione di cui al primo periodo spetta nella misura del 50 per cento qualora il pagamento del corrispettivo sia effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del presente testo unico è riconosciuto, in luogo della detrazione, un importo pari alla metà della detrazione non usufruita, o in misura proporzionalmente ridotta per i soggetti parzialmente incapienti, con modalità definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, voce del Ministero dell'Economia e Finanze.

43 o. 5

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 200.000.000.

43.0.5

EMENDAMENTO

ART. 43

DAMIANI, MODENA

Dopo l'art. 43, aggiungere il seguente:

"Art. 43 bis (Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera d-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: “, in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'art. 1 comma 797 primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026 l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500”.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole “comma 797” sono inserite le seguenti “e 792” e dopo le parole “comma 799”, sono inserite le seguenti “e 792”.

43.0.6

EMENDAMENTO

Art.43

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

«Art. 43-bis

1. All'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:

1.ter "Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie".>>»

43.0.7

EMENDAMENTO

Art.43

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986";

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Conseguentemente

All'articolo 194 sostituire la parola "600" con la parola "200" e la parola "500" con la parola "100"

43.0.8

EMENDAMENTO

Art.43

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole “di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento” sono sostituite dalle seguenti “di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento”;

b) alla lettera b) le parole “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento” sono sostituite dalle seguenti “le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento”.

Conseguentemente

All'articolo 194 sostituire la parola “600” con la parola “400” e la parola “500” con la parola “300”

43.0.9

EMENDAMENTO

Art.43

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1 All'articolo 18 della legge 68/1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola "deceduti" sono eliminate le parole "per causa di lavoro" e dopo le parole "di servizio" sono eliminate le parole "e di lavoro".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»

43.0.10

EMENDAMENTO

Art.43

DAMLANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 43-bis

1. La valutazione delle minorazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale è effettuata dall'INAIL con il coinvolgimento di un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.>>

43.0.11

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 44

Sopprimere l'articolo.

44.1

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 44

1. Prima del comma 1 inserire il seguente comma "0. I Livelli essenziali di prestazione sono uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate".

44.2

EMENDAMENTO

Art. 44

DAMIANI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione, l'articolo 1, comma 449, lettera d) sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

“d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a **200** milioni di euro per l'anno 2023, a **300** milioni di euro per l'anno 2024, a **400** milioni di euro per l'anno 2025, a **550** milioni di euro per l'anno 2026 e a **2.000** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato **accreditato ai sensi dell'art. 7 co. 1, lettera b), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65**. In considerazione delle risorse di cui al periodo precedente i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, e tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33% su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui al presente comma e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

Conseguentemente:

all'articolo 172, sostituire le parole: " in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030", con le seguenti: in euro 7.132.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.546.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.719.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.930.513.365 per l'anno 2026, in euro 9.469.513.365 per l'anno 2027, in euro 9.537.513.365 per l'anno 2028, in euro 9.606.513.365 per l'anno 2029 e in euro 9.644.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030".

44.3

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 44

PRESUTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO

Al comma 1, capoverso d-sexies), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole da «a 175 milioni» fino a: «2.000 milioni» con le seguenti: «a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 400 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

b) al secondo periodo, dopo le parole: «inclusivo del servizio privato» aggiungere le seguenti parole «accreditato ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera b), Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di pari importo

hh. h

A.S. 2448
Emendamento
Art. 44

MANCA

Al comma 1, capoverso d-sexies), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "a 175 milioni" con le seguenti: "a 200 milioni";*
- b) sostituire le parole "a 230 milioni" con le seguenti "a 300 milioni";*
- c) sostituire le parole "a 300 milioni" con le seguenti: "a 400 milioni";*
- d) sostituire le parole "a 450 milioni" con le seguenti "a 550 milioni";*
- e) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "accreditato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".*

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "600 milioni di euro per l'anno 2022, 475 milioni di euro per l'anno 2023, 430 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

44.5

EMENDAMENTO

Art.44

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Al comma 1, capoverso "d-sexies", secondo periodo sostituire le parole "... inclusivo del servizio privato" con le seguenti : «inclusivo del servizio reso da tutti i soggetti di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n 62».

44.6

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 44

All'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni

- 1) Al comma 1 dopo le parole "su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni formativi" aggiungere le seguenti "e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia".
- 2) Al medesimo comma 1 sopprimere le parole da "tenendo conto" a fine periodo.

44.7

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 44

1. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma "1-bis Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116 comma 3 della Costituzione da parte di una Regione".

44.8

A.S. 2448
Emendamento
Art. 44

MANCA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Con l'obiettivo di monitorare il raggiungimento dei livelli delle prestazioni di cui al comma 1, per l'anno 2022 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è incrementato di euro 1.500.000, ai fini dell'implementazione del sistema informativo nazionale e regionale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 65 del 2017.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.500.000;

2023: -

2024: -

44.9

EMENDAMENTO

Art. 44

DAMIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. Con l'obiettivo di monitorare il raggiungimento dei livelli delle prestazioni di cui al comma 1, per l'anno 2022 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è incrementato di euro 1.500.000, ai fini dell'implementazione del sistema informativo nazionale e regionale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 65 del 2017.»

Conseguentemente, ridurre di euro 1.500.000 a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

44.10

AS 2448
Emendamenti
Art. 44

CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con l'obiettivo di monitorare il raggiungimento dei livelli delle prestazioni di cui al comma 1, per l'anno 2022 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è incrementato di euro 1.500.000, ai fini dell'implementazione del sistema informativo nazionale e regionale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 65 del 2017».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «598,5 milioni»

44.11

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 44

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La lettera a) del comma 60 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituita con la seguente:

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese, nelle periferie urbane e nei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti.»

44. 12

A.S. 2448

Fattori

Art. 44

Emendamento

Dopo il comma 2 aggiungere:

3. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato e per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto per le graduatorie statali con la legge 205/2017 art.1 comma 604, i comuni possono procedere nel triennio scolastico 2021-2023 ad impiegare le graduatorie, sino al loro termine di validità, formatesi a seguito delle procedure concorsuali previste per il personale dei servizi educativi e scolastici degli enti locali in attuazione dell'art.1 comma 228 ter della legge 28 dicembre 2015 n.208, come introdotto dall'art.17 del decreto legge n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160. Tali graduatorie possono essere utilizzate per assunzioni di detto personale anche in deroga al limite percentuale previsto dal medesimo art. 17 del succitato D.L. 113/2016, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo presente nel bando, fermo restando il diritto alla immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

44.13

A.S. 2448
Emendamento
Art. 44

IORI, BOLDRINI

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

"Art. 44-bis
(Fondo per l'occupazione dei giovani detenuti)

1. Al fine di favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti detenuti presso istituti penali minorili che durante la detenzione abbiano partecipato a programmi di formazione professionale, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per l'occupazione dei giovani detenuti", con una dotazione di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2022.
2. Nel limite delle risorse di cui al comma 1 ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e dei premi e contributi dovuti all'INAIL con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato di soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino sottoposti ad esecuzione penale presso istituti penali minorili o che, nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano risultati destinatari di un provvedimento di scarcerazione al termine di un periodo di detenzione presso istituti penali minorili.
3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 2 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della Giustizia.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1."

h.h.o.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 44

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.44-bis
(Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza)

1. Il Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

44.0.2

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'emendamento inserire il seguente:

“ART. 44-bis

(Fondo per la prevenzione di malattie croniche connesse all'assunzione di alimenti contenenti residui di prodotti chimici di sintesi utilizzati in agricoltura e incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

- 1. Per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 6.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.***
- 2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, e' attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito e' di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.***
- 3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:***
 - a) le spese debbono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;***
 - b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;***
- 4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.***
- 5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.***
- 6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia delle fatture che attestano lo sconto applicato.***

h.h.o.3

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge.

44.0.3

2/2

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 45

Sopprimere l'articolo.

45.1

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 45

1. Al comma 1, dopo le parole "e dei livelli essenziali di prestazione (LEP)" aggiungere le seguenti uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate".

L.S.2

EMENDAMENTO

Art.45

GALLONE

Al comma 1, dopo le parole: " frequentanti la scuola dell'infanzia" inserire la seguente: "pubblica".

L.5.3

EMENDAMENTO

Art.45

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, capoverso "d-octies)", primo periodo dopo le parole "... frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado", aggiungere le seguenti: «di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n 62».

4.5.4

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 45

GAUDIANO

Al comma 1, capoverso "d-octies)", dopo le parole: «trasporto per raggiungere la sede scolastica», inserire le seguenti: «nonché per raggiungere centri sportivi comunali, teatri comunali, musei comunali e siti archeologici pubblici.»

45.5

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 45

All'articolo 45 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, dopo le parole "su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni formativi" aggiungere le seguenti "e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia".
- 2) Al medesimo comma 1, sopprimere le parole da "tenendo conto" a fine periodo.

45.6

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 45

1. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma "1-bis. Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116 comma 3 della Costituzione da parte di una Regione."

45.7

A.S. 2448
Emendamento
Art. 45

MANCA

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45 bis
(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizio di refezione scolastica degli studenti della scuola primaria)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lettera m) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50% quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 di euro. I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "500 milioni di euro per l'anno 2022, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."

L5.0.1

EMENDAMENTO

Art. 45

DAMIANI

Dopo l'art. 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizio di refezione scolastica degli studenti della scuola primaria)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lettera m) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50% quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 €. I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale. »

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

L. 5. 0. 2

AS 2448
Emendamento
Art. 45

CONZATTI

Dopo l'art. 45, inserire il seguente:

«Art. 45 bis

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizio di refezione scolastica degli studenti della scuola primaria)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lett. m) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50% quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 €. I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale.

45.0.3

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 45

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 45-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lettera m) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50% quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 euro. I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale.»

L.S. O. L.

AS 2448
Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Art. 45

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente

Art. 45-bis

1. I livelli essenziali di prestazione (LEP), di cui all'articolo 117 comma 1 lettera m) della Costituzione sono uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate".

LS. 0.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 45

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Articolo 45-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di assunzione di assistenti sociali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il 797 sono inseriti i seguenti:

«797-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 797, nonché al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma nella prospettiva del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali ivi definiti, i comuni e gli ambiti territoriali aventi un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente inferiore a 1 a 6.500 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, possono utilizzare fino al 50 per cento della quota assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

797-ter. Ai comuni e agli ambiti territoriali che, ai sensi del comma 797-bis, utilizzano almeno il 40 per cento della quota assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato al fine di raggiungere il rapporto di 1 a 6.500 tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente, il contributo di cui alla lettera a) del comma 797 della presente legge per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000. »

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

h5.o. 6

Emendamento

Art. 45

DE SIANO, DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il « Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno », con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 50 milioni di euro annui.

L.S.O. 7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 45

GALLICCHIO, VANIN, DONNO, GUIDOLIN, CROATTI, TRENTACOSTE, FEDE, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Fondo per gli studenti e fondo per la natalità)

1. Gli interventi del “Fondo per il credito ai giovani”, di cui all’articolo 15, comma 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n.127 e del “Fondo di sostegno alla natalità” di cui all’articolo 1, comma 348 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato.».

LS 0.8

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 46

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 98 è sostituito dal seguente:
"98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016". Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico."».

46.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 46

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 le parole “con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno” sono sostituite dalle seguenti “con decreto del Ministero della transizione ecologica, previa istruttoria tecnica dello stesso Ministero”;

b) al comma 13 sono, altresì, aggiunte le seguenti parole: “Le disponibilità finanziarie per gli interventi di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica”.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole “Ministero del tesoro”, “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” e “Ministero dell'economia e delle finanze” contenute nell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché nelle deliberazioni Cipe di attuazione della citata normativa, sono sostituite dalle parole “Ministero della transizione ecologica”.

1-quater. Alla deliberazione CIPE n. 5/2015, di attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 319, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1 le parole “Ministero dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle parole “Ministero della transizione ecologica”;

b) al punto 1.1 sono infine aggiunte le parole: “Restano salve le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione secondo le modalità dell'art. 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190 del 2014”».

46.2

AS 2448

Emendamento

MARTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 46

All'articolo 46, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 le parole "con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministero della transizione ecologica, previa istruttoria tecnica dello stesso Ministero";

b) al comma 13 sono, altresì, aggiunte le seguenti parole: "Le disponibilità finanziarie per gli interventi di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica".

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole "Ministero del tesoro", "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e "Ministero dell'economia e delle finanze" contenute nell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché nelle deliberazioni Cipe di attuazione della citata normativa, sono sostituite dalle parole "Ministero della transizione ecologica".

1-quater. Alla deliberazione CIPE n. 5/2015, di attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 319, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1 le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle parole "Ministero della transizione ecologica";

b) al punto 1.1 sono infine aggiunte le parole: "Restano salve le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione secondo le modalità dell'art. 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190 del 2014"».

lib. 3

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 46

SANTANGELO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite soggettivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi nel senso dell'impedimento al godimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione ai soli investimenti diretti nei settori di attività individuati dalla norma, senza pertanto precludere alle imprese operanti in detti settori l'accesso al beneficio con riferimento agli investimenti diretti a diversificare ovvero ad ampliare i propri investimenti in altri settori d'attività per i quali sia consentita la fruizione del relativo credito d'imposta.».

46.4

AS 2448
Emendamento
Art. 46

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis
(Modifiche alla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-
legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. Nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) del D.M. 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. All'articolo 245 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari:
 - a) al 20 per cento del programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
 - b) al 15 per cento del programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa per i soli soci che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 del

46 A.1

decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, fino ad un importo massimo di 50.000 euro per ogni impresa.»

3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, le spese notarili per la costituzione della società.
4. Per l'attuazione della misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 è autorizzato uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194.

46.0.1

AS 2448_

Emendamento

Articolo 46

FARAONE, CONZATTI, SBROLLINI, VONO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO,
MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 46-bis

(Rifinanziamento Resto al Sud)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il fondo di cui al comma 16 del predetto articolo è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.>>

46.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 46

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis

(Rifinanziamento e stabilizzazione misura 'Resto al Sud')

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il fondo di cui al comma 16 del predetto articolo è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

46.0.3

EMENDAMENTO

Art.46

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis (Rifinanziamento e stabilizzazione misura 'Resto al Sud')

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il fondo di cui al comma 16 del predetto articolo è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194. »

46.0.4

AS 2448
Emendamento
Art. 46

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis
(Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 161 è sostituito dal seguente:
«161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029.»
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.653,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.845,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 3.579,3 milioni di euro per l'anno 2028 e in 3.807,8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. »

46.0.5

AS 2448
Emendamento
Art. 46

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis

(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, all'articolo 1, comma 162, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, la lettera i) è abrogata.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025, in 9 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e in 8 milioni per gli anni 2028 e 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 194.

46.0.6

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 46

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 46-bis

(Disposizioni in materia di infrastrutture ZES)

1. Fino al 31 dicembre 2023, le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, finanziate con risorse pubbliche di derivazione statale, regionale, provinciale o sovranazionale, per importo pari o superiore a cinque milione di euro, possono proporre all'autorità governativa la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione delle stesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Le risorse di cui al predetto fondo sono utilizzate per il rafforzamento tecnico e professionale delle strutture commissariali istituite ai sensi del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194. >>

46.0.7

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 46

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 46-bis

(Credito d'imposta ZES)

1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione di cui al periodo precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 80 milioni di euro per l'anno 2022, 196 milioni di euro per l'anno 2023, 320 milioni di euro per l'anno 2024, 480 milioni di euro per l'anno 2025, 495 milioni di euro per l'anno 2026, 217 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 125 milioni di euro per l'anno 2029 e 28 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.>>

46.0.8

EMENDAMENTO

Art. 46

D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis
(Istituzione della "Zona Economica Speciale dello Stretto")

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano, nell'area di riferimento di cui al comma 2, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una Zona Economica Speciale (ZES) interregionale, denominata "Zona Economica Speciale dello Stretto".
2. La Zona Economica Speciale interregionale di cui al comma 1 comprende le aree dei porti di Messina, Tremestieri, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, rientranti nell'Autorità di sistema portuale dello Stretto di cui all'articolo 22-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
3. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella Zona Economica Speciale interregionale di cui al comma 1, possono usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. I soggetti di cui al periodo precedente possono altresì usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 1, commi 174, 175 e 176, della citata legge.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante accordo tra il Governo e le giunte regionali territorialmente interessate, sono definite le modalità per la compensazione delle eventuali minori entrate di competenza regionale e di competenza degli enti locali, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 3.
5. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nell'ambito della compartecipazione con gli enti locali interessati, nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

46.0.9

A.S. 2448
Emendamento
Art. 46

FERRARI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

"Art. 46-bis

(Credito d'imposta e Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne del Paese, è riconosciuto alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, un credito d'imposta nel limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dello stesso, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto dell'incidenza dei comuni classificati come "periferici ed "ultraperiferici", ai sensi della mappatura "aree interne" di cui all'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito, in via sperimentale, il "Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne" del Paese, di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al termine del triennio 2022-2024, ai fini del rifinanziamento del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027."

46.0.10

AS 2448

Emendamento

Articolo 46

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 46-bis (Principi per il riequilibrio territoriale)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sostituire le parole «almeno proporzionale alla popolazione residente» con le seguenti: «almeno pari al 50 per cento delle risorse».

66.0.11

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 47

CALANDRINI, DE CARLO.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «6 milioni» con le seguenti: «15 milioni»;
- b) alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: *«compresi interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e per la fruizione dei luoghi di maggior attrazione turistica culturale, ambientale e storica».*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

47.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 47

GAUDIANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, possono essere destinate a progetti che rendano possibile svolgere escursioni virtuali e multimediali anche all'esterno dei siti speleologici distribuiti sul territorio nazionale, nonché alla predisposizione di percorsi agevolati per le persone con disabilità».

47.2

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 47

FAGGI, FERRERO, TESTOR; TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per lo sviluppo degli interventi e dei progetti volti a rafforzare il principio di inclusione delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano - Cortina 2026, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità destinate alla realizzazione o riqualificazione di infrastrutture turistiche ludico-sportive, il fondo di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n.69, è incrementato di 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al rifinanziamento di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004."

47.3

Emendamento

Articolo 47

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente

Art. 47-bis

(Misure per l'accessibilità turistica dei territori ospitanti i Giochi paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina)

1. Al fine di incrementare l'accessibilità turistica dei territori ospitanti i Giochi paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, mediante l'implementazione di strutture, prodotti, programmi e servizi tesi a garantire l'accesso da parte di tutte le persone all'ambiente fisico e virtuale, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché attraverso l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità stessa, in armonia con i principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1. I medesimi decreti ripartiscono le relative risorse.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 965,3 milioni di euro per l'anno 2022, 964,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024.

47.0.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 47

RAMPI

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

"Art. 47-bis

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuna delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 2 milioni di euro a decorrere per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 48.

47.0.2

AS 2448

Emendamento

Articolo 47

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 47-bis

All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: *«che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste»*;
- b) sopprimere il comma 2.

47.0.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 48

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48.

(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)

1. Il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” di cui all’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è denominato “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità”. Al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell’autorità politica delegata in materia di disabilità, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2026.»

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

48.1

Atto Senato 2448

Emendamento

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 48

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026» con le seguenti: «250 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2026».

Conseguentemente,

all'articolo 20, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «865,3 milioni di euro per l'anno 2022, 864,9 milioni di euro per l'anno 2023, 864,4 milioni di euro per l'anno 2024, 863,5 milioni di euro per l'anno 2025, 862,8 milioni di euro per l'anno 2026».

48.2

EMENDAMENTO

ART.48

Sen.Botto, Sen. Silvana Giannuzzi, Sen. Dino Mininno, Sen. Fabrizio Ortis, Sen. Fabio Di Micco, Sen. Vilma Mornese, Sen. Rosa Abate

ART. 48.

(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)

1. Al comma 1, le parole: “50 milioni di euro”, sono sostituite dalle seguenti: “100 milioni di euro”.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

Nota: l'emendamento incrementa le risorse previste dal fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia. Si evidenzia al riguardo, che gli effetti socioeconomici della pandemia, hanno incrementato le difficoltà nei riguardi delle persone non autosufficienti, determinando conseguenze ulteriori problemi e complessità di mobilità ed economiche.

48.3

Atto Senato 2448

Emendamento

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 48

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“1-bis. I limiti reddituali previsti per l’accesso all’assegno di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18, sono equiparati al 50% di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all’articolo 14 della stessa legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”.

48.4

EMENDAMENTO

Art.48

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"2. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono equiparati al 50% di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2 bis. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico del Fondo di cui al presente articolo. "

48.5

AS 2448

Emendamento

Articolo 48

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50% di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.

1-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificati in euro 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, sono posti a carico del Fondo di cui al presente articolo.».

48.6

AS 2448

**BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI**

EMENDAMENTO

ART. 48

All'art. 48, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50% di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 12 della stessa legge.

1-ter Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis sono posti a carico del Fondo di cui al presente articolo. »

48.7

A.S. 2248
Emendamento
Art. 48

MANCA

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

"Art. 48-bis

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati *hardware* e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194."

48.0.1

AS 2448

Emendamento

Art. 48

Laforgia

De Petris

Buccarella

Grasso

Ruotolo

Dopo l'articolo 48 inserire il seguente:

Art. 48-bis (Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

48.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 48

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

48.0.3

EMENDAMENTO

Art. 48

GALLONE

Dopo l'articolo 48 inserire il seguente:

“Art. 48-bis

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

48.0.4

EMENDAMENTO

ART. 48

MODENA

Dopo l'articolo 48 inserire il seguente:

“Art. 48-bis

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

48.0.5

Emendamento

Art. 48

DE SIANO, DAMIANI

Dopo l'articolo 48 inserire il seguente:

“Art. 48-bis

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

48.0.6

Atto Senato 2448

Emendamento

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 48

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti."

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*, apportare le seguenti modificazioni:

2022	- 2.000.000
2023	- 2.000.000
2024	- 2.000.000

48.0.7

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 48

Dopo l'articolo 48 inserire il seguente:

«art. 48-bis

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: *“e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge”*, sono sostituite dalle seguenti: *“con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”*;
- b) al comma 2, lettera a), le parole: *“delle imprese interessate”*, sono sostituite dalle seguenti: *“delle imprese e degli enti pubblici interessati”*;
- c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: *“, riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79% nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45%”*;
- d) al comma 3, dopo le parole: *“sono tenute le imprese”*, sono inserite le seguenti: *“e gli enti pubblici”*, dopo le parole: *“ciascuna impresa”*, sono inserite le seguenti: *“o ente pubblico”* e dopo le parole *“delle imprese”*, sono inserite le seguenti: *“e degli enti pubblici”*; »

48.0.8

Atto Senato 2448

Emendamento

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 48

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: *«e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge»*, sono sostituite dalle seguenti: *«con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»*;

b) al comma 2, lettera a), le parole: *«delle imprese interessate»*, sono sostituite dalle seguenti: *«delle imprese e degli enti pubblici interessati»*;

c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79% nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45%»*;

d) al comma 3, dopo le parole: *«sono tenute le imprese»* sono inserite le seguenti: *«e gli enti pubblici»*, dopo le parole: *«ciascuna impresa»* sono inserite le seguenti: *«o ente pubblico»* e dopo le parole *«delle imprese»* sono inserite le seguenti: *«e degli enti pubblici»*."

48.0.9

AS 2448

ART. 48

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 48 bis

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", sono sostituite dalle seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "delle imprese interessate", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79% nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45%";

d) al comma 3, dopo le parole: "sono tenute le imprese", sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici", dopo le parole: "ciascuna impresa", sono inserite le seguenti: "o ente pubblico" e dopo le parole "delle imprese", sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici".

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi.

48.0.10

AS 2448

Emendamento

Articolo 48

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«48 bis (Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole «con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge», con le seguenti: «con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle imprese interessate», con le seguenti: «delle imprese e degli enti pubblici interessati»;

c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79%, nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45%»;

d) al comma 3:

a. al primo periodo, dopo le parole: «sono tenute le imprese», sono inserite le seguenti: «e gli enti pubblici»;

b. al secondo periodo, dopo le parole: «ciascuna impresa», sono inserite le seguenti: «o ente pubblico»;

c. al terzo periodo, dopo le parole «delle imprese», sono inserite le seguenti: «e degli enti pubblici».

48.0.11

EMENDAMENTO

Art.48

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis (Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", sono sostituite dalle seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "delle imprese interessate", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79% nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45%";

d) al comma 3, dopo le parole: "sono tenute le imprese", sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici", dopo le parole: "ciascuna impresa", sono inserite le seguenti: "o ente pubblico" e dopo le parole "delle imprese", sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici";

48.0.12

AS 2448

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 48

Dopo l'art. 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis

(Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. All'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 *bis*, primo periodo, le parole da: *“relativa”* a: *“presentazione delle offerte”* sono sostituite dalle seguenti: *“recante la certificazione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico”*;
- b) al comma 4, terzo periodo, le parole: *“al momento della presentazione dell'offerta stessa”* sono sostituite dalle seguenti: *“nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte”*;
- c) al comma 5, la lettera *d bis*) è soppressa.»

48.0.13

Atto Senato 2448

Emendamento

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 48

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(*Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68*)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole da: «*relativa*» a: «*presentazione delle offerte*» sono sostituite dalle seguenti: «*recante la certificazione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico*»;

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: «*al momento della presentazione dell'offerta stessa*» sono sostituite dalle seguenti: «*nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte*»;

c) al comma 5, la lettera d-bis) è abrogata.".

48.O. 14

AS 2448

ARTICOLO 48

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48 bis

(Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. All'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis, primo periodo, le parole da: "relativa" a: "presentazione delle offerte" sono sostituite dalle seguenti: "recante la certificazione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico";

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "al momento della presentazione dell'offerta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte";

c) al comma 5, la lettera d bis) è soppressa.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi.

48.0.15

EMENDAMENTO

Art.48

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48 bis (Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. All'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 bis, primo periodo, le parole da: "relativa" a: "presentazione delle offerte" sono sostituite dalle seguenti: "recante la certificazione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico";
- b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "al momento della presentazione dell'offerta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte";
- c) al comma 5, la lettera d bis) è soppressa.»

48.0.16

AS 2448

Emendamento

Articolo 48

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis (Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.»;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 62,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

48.0.17

EMENDAMENTO

Art.48

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis (Misure per l'erogazione di ausili e protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva)

“1. Al comma 3-bis, articolo 104, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole <<per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro>>, con le parole <<per ciascuno degli anni 2022-2023 e 2024 e nel limite di 5 milioni di euro annui>>;

b) al secondo periodo, sostituire le parole <<per l'anno 2020>>, con le parole <<per ciascun anno del triennio 2022-2024>>”

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022 - 5.000.000

2023 - 5.000.000

2024 - 5.000.000

48.0.18

Atto Senato 2448

Emendamento

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 48

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. Al fine di garantire la necessaria copertura degli oneri derivanti in capo ai comuni per effetto dell'applicazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «540 milioni di euro per l'anno 2022 e di 440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

48.0.19

AS 2448

EMENDAMENTO

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO 48

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 48-bis

(Permessi per lavoratori che assistono disabili)

1.All'art 33, della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)al comma 3 le parole "tre giorni di permesso mensile" sono sostituite con le seguenti: "cinque giorni di permesso mensile"

2)dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

3-ter. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, in caso di malattia, può usufruire di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche continuativo per i giorni necessari alla guarigione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro del lavoro e politiche sociali, provvede all'adozione delle necessarie misure attuative.

2.Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.

48.0.20

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo 48 inserire il seguente:

ARTICOLO 48-bis

(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.».

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

48.0.21

EMENDAMENTO

Art. 48

BINETTI, TOFFANIN, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48 -bis.

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;
- b) il comma 2 è soppresso.»

48.0.22

EMENDAMENTO

Art. 48

GIAMMANCO, BINETTI

Dopo l'art. 48 inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2022»."

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194.

48.0.23

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 48

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis. (Detrazione delle spese connesse a sicurezza domestica)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 30 giugno 2022, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme o videosorveglianza in abitazioni private, ovvero a contratti con istituti di vigilanza privata finalizzati a controlli anti-intrusione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 70 per cento dell'importo della spesa sostenuta, fino a un valore massimo della detrazione di 500 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

48.0.24

AS 2448

EMENDAMENTO

Art. 48

CANTÙ, PERGREFFI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48 bis

(Modifiche alla legge 10 novembre 2021, n. 175)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole "con una dotazione pari a 1 milione di euro" sono sostituite con le seguenti "con una dotazione pari a 5 milioni di euro"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 4.000.000

2023: - 4.000.000

2024: - 4.000.000

48.0.25

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 48

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di residenze sanitarie assistenziali)

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le finalità indicate nell'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo erogati dagli enti locali in ragione della condizione di disabilità, di cui al citato articolo 2-sexies, sono sospesi per il periodo in cui il percettore risulti beneficiario di prestazioni a carattere residenziale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti erogatori dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari trasferiscono i medesimi trattamenti alla struttura residenziale presso cui risiede l'interessato, a decorrere dalla data di ingresso nei locali della medesima struttura.
3. Le residenze sanitarie assistenziali di cui al presente articolo danno tempestiva comunicazione all'ente erogatore dell'ingresso del titolare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari presso le proprie strutture."

48.0.26

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 49

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 49

(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella prospettiva di un graduale raggiungimento di un livello essenziale della prestazione definito da un rapporto tra alunno e assistente alla comunicazione pari a 4 a 1, nel limite delle risorse stanziare a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità», con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri, si provvede quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle Regioni, delle province e delle città metropolitane con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.".

49.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 49

PELLEGRINI Marco

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022», con le seguenti: «con una dotazione di 130 milioni a decorrere dal 2022»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore delle Regioni e degli enti territoriali con decreto», con le seguenti: «Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per la quota parte di 100 milioni in favore delle Regioni con decreto».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

49.2

Emendamento

Articolo 49

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro annui;

b) al comma 2, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 80 milioni di euro e le parole: 30 milioni con le seguenti: 70 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: "1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022" fino alla fine del comma, con le seguenti: "1.015,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.014,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.014,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.013,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.012,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.012,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.011,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.011,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

49.3

AS 2448

Emendamento

Art. 49

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole «alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «alla comunicazione, anche mediante l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa, per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia».

Conseguentemente, all'articolo 191, le parole «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «599,5 milioni» e le parole «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «499,5

49.4

EMENDAMENTO

Art.49

GALLONE

Al comma 1, sostituire le parole: "della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" con le seguenti: " della scuola pubblica dell'infanzia, della scuola pubblica primaria e della scuola pubblica secondaria di primo e secondo grado, e al fine di garantire uguali opportunità di accesso al sistema scolastico nazionale di istruzione senza alcuna discriminazione economica"

49.5

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 49

PELLEGRINI Marco

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni interessate dall'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, in cui sono individuati i criteri di ripartizione.».

49.6

AS 2448

EMENDAMENTO

Articolo 49

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, sostituire le parole “per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali” con le parole “per la quota parte di 50 milioni in favore degli enti territoriali”;
- b) al comma 2, sostituire le parole “per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni” con le parole “per la quota parte di 50 milioni da valutare in favore dei Comuni”.

49.7

A.S. 2448
Emendamento
Art. 49

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Al comma 2, sostituire la parola “70” con la seguente “69” e la parola “30” con la seguente “29” e aggiungere in fine il seguente periodo: “per due milioni al Ministero dell’istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l’accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per l’università e della ricerca, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”

49.8

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 49

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, sostituire la parola "70" con la seguente:

"69"

e la parola "30" con la seguente

"29"

aggiungere in fine il seguente periodo

"per due milioni al Ministero dell'istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'università e della ricerca da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

49.9

AS 2448
Emendamento
Art. 49

SBROLLINI

Al comma 2, le parole “70 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “69 milioni” e le parole “30 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “29 milioni” e aggiungere, in fine, le seguenti parole: “per due milioni al Ministero dell’istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l’accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per l’università e della ricerca da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”

49.10

EMENDAMENTO

ART. 49

CANGINI

Al comma 2:

- a) sostituire il numero "70" con "69", "30" con "29";
- b) aggiungere in fine il seguente periodo "per due milioni al Ministero dell'istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'università e della ricerca da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

49.11

AS 2448

Emendamento

Art 49

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole “nei quali sono individuati i criteri di ripartizione” sono sostituite dalle seguenti: “prevedendo premialità specifiche in favore degli enti che avviano percorsi di stabilizzazione del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, anche attraverso l'utilizzo di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.”;
- b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione giuridica ed economica dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente

49.12

EMENDAMENTO

ART. 49

MODENA

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

3. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di un milione di Euro per ciascuna delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

49.0.1

Emendamento

Art. 49

GALLONE

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

“Art. 49-bis

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di un milione di Euro per ciascuna delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.”

49,0,2

Atto Senato 2448

Emendamento

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 49

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 49-bis.

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022 alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI) è concesso un contributo di un milione di euro all'anno per ciascuna delle due istituzioni, al fine di garantire l'opera, favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale e offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti e alle loro famiglie."

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*, apportare le seguenti modificazioni:

2022	- 2.000.000
2023	- 2.000.000
2024	- 2.000.000

49.0.3

Emendamento

Art. 49

DE SIANO, DAMIANI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

“Art. 49-bis

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di un milione di Euro per ciascuna delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.”

49.0.4

Art.49

Emendamento

Giarrusso, Paragone, Martelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*Art.49-bis. (Stabilizzazione del personale **assistenti all'autonomia e comunicazione**)*

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini della stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione di assistenza **all'autonomia e comunicazione**, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.

2. Con ulteriori decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti: i criteri di valutazione dei titoli di studio, dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie che saranno su base regionale; i profili contrattuali e il CCNL del comparto scuola da applicare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 63,63 milioni di euro per l'anno 2022 e a 101,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stato di previsione di cui all'art.194.

49.05

AS 2448
EMENDAMENTO
ARTICOLO 50

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«ART. 50

(Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)

1. All'articolo 34, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti "e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,";

b) al comma 2-bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.";

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Per gli anni 2022 e 2023, il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che promuovano, in qualità di capofila, rapporti di partenariato o convenzioni con enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con micro e piccole imprese operanti nel settore del turismo e della ristorazione, anche attraverso accordi di co-progettazione."»

50.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c):

~~1) al punto 3),~~ sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al numero 5) le parole da “, come integrato” fino a “ai sensi del comma 9” sono soppresse;»

2) sostituire il punto 4) con il seguente:

«4) il comma 9 è abrogato;»

b) alla lettera f), al punto 3), sopprimere la lettera b)

50.1-bis

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, alla lettera f) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 5, le parole: “quando uno dei componenti il nucleo familiare”, sono sostituite dalle seguenti: “quando il richiedente”;»

b) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«3-bis) al comma 7, le parole: “da parte anche di un solo componente”, sono sostituite dalle seguenti: “da parte del richiedente”;

3-ter) al comma 8, le parole “da parte anche di un solo componente” sono sostituite dalle seguenti: “da parte del richiedente”;

3-quater) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Nei casi in cui le cause di decurtazioni e decadenza del beneficio, di cui ai commi 5, 7 e 8 siano generate da uno dei componenti il nucleo familiare, le sanzioni previste sono adottate applicando una riduzione del parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), corrispondente al componente.”»

50. 1-ter

EMENDAMENTO

Art.50

TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. All'articolo 200-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, secondo periodo, le parole " entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2022".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

50.2

EMENDAMENTO

ART. 50

PAPATHEU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di una perequazione dei premi in denaro attribuiti agli atleti olimpici e paralimpici vincitori di medaglia, è istituito un fondo per gli atleti paralimpici con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2022.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194."

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e Fondo per gli atleti paralimpici"

50.3

AS 2448
Emendamento
Art. 50

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 34, comma 2 bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 sono aggiunti, dopo la lettera b), i seguenti:

c) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico

d) revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la trasformazione dei posti in deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 15 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto per due anni scolastici consecutivi, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107."

50.4

Atto Senato 2448

Emendamento

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Al comma 2, capoverso «c)», aggiungere in fine le seguenti parole: «o con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, per le finalità di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170».

50.5

AS 2448
Emendamento
Art. 50

CONZATTI, FARAONE

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) costituzione di scuole per l'addestramento di cani guida.

50.6

Atto Senato 2448

Emendamento

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022:

- a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 357,09;
- b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 357,09;
- c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 357,09 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 380,48 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1.003 milioni di euro per l'anno 2022, 1.035 milioni di euro per l'anno 2023, 1.070 milioni di euro per l'anno 2024, 1.106 milioni di euro per l'anno 2025, 1.144 milioni di euro per l'anno 2026, 1.190 milioni di euro per l'anno 2027, 1.237 milioni di euro per l'anno 2028, 1.285 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.337 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

50.0.1

Atto Senato 2448

Emendamento

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022:

- a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 337,09;
- b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 337,09;
- c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 337,09 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 360,48 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 717 milioni di euro per l'anno 2022, 740 milioni di euro per l'anno 2023, 765 milioni di euro per l'anno 2024, 790 milioni di euro per l'anno 2025, 817 milioni di euro per l'anno 2026, 851 milioni di euro per l'anno 2027, 883 milioni di euro per l'anno 2028, 918 milioni di euro per l'anno 2029 e 955 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

50.0.2

Atto Senato 2448

Emendamento

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022:

- a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 317,09;
- b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 317,09;
- c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 317,09 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 340,48 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 430 milioni di euro per l'anno 2022, 445 milioni di euro per l'anno 2023, 459 milioni di euro per l'anno 2024, 474 milioni di euro per l'anno 2025, 491 milioni di euro per l'anno 2026, 510 milioni di euro per l'anno 2027, 529 milioni di euro per l'anno 2028, 551 milioni di euro per l'anno 2029 e 573 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

50.0.3

Senato della Repubblica

Emendamento al testo A.S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Primo Firmatario *Sen. Mattia Crucoli*

Firmatari *Sen. Luisa Angrisani, Sen. Bianca Laura Granato, Sen. Margherita Corrado*

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Articolo 50-bis

(Nuovi requisiti assegno mensile d'invalidità)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole: “, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste,” sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

Nota. Ripristinare assegno invalidità INPS per chi svolge lavori precari o parziali. L'Inps ha modificato inaspettatamente una linea interpretativa risalente al 2008, decidendo di escludere dal beneficio dell'assegno mensile gli invalidi civili parziali (74%-99%) che svolgono attività lavorativa precaria o parziale ma comunque produttiva di reddito, anche se il reddito è inferiore a quello che è previsto (euro 4.931,29 l'anno) per ottenere la prestazione assistenziale. Tale decisione è dipesa da una serie di sentenze della Corte di Cassazione che hanno dato un'interpretazione restrittiva dell'articolo 13 della legge 118 del 1971 (modificato con la legge 247 del 2007) abbandonando quella estensiva, scelta sino ad ora, che riconosceva il diritto al contributo economico anche a chi lavorando non superasse un reddito annuo di 4.931 euro. Con questo emendamento si elimina l'inciso nella norma di legge che ha causato l'interpretazione restrittiva della Corte di Cassazione. Si tratta infatti di un assurdo logico e giuridico che preclude a chi è disoccupato o inoccupato, ma svolge una piccola attività lavorativa percependo un reddito bassissimo, la possibilità di percepire una prestazione economica istituita proprio per sostenere la persona disabile che è in cerca di un lavoro stabile e risulta completamente privo di reddito.

- Interruzione di pagina -

50.0.4

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «*che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste*» sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.*»;
- c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 362,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

50.0.5

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 50

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis
(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;
 - b) il comma 2 è abrogato.»

50.a.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

VANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse.»

50.0.7

Atto Senato 2448

Emendamento

LUNESU, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di iva agevolata per le persone con disabilità non in condizione di gravità)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente numero: *«127-vicies) autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, acquistati dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui alla tabella A, parte II, n. 31).».*

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente: *«c-quater) le spese per l'acquisto di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera c), entro il limite massimo di 15mila euro;».*

3. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto in fine il seguente comma: *«7-bis. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto gli autoveicoli acquistati dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 3, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. I soggetti di cui al presente comma sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.».*

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: *«600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»* con le seguenti: *«500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».*

50,0.8

Atto Senato 2448

Emendamento

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di iva agevolata per le persone con disabilità)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «se con motore elettrico» sono inserite le seguenti: «nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1, lettera c,) del decreto del Ministro delle Finanze 16 maggio 1986.».

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «se con motore elettrico» sono inserite le seguenti: «nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.9

AS 2448

Emendamento

Art. 50

Bonino, De Petris, Nannicini, Nugnes, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, La Mura

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art.50-bis

(disposizione in materia di regolarizzazione)

1. All'art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 o la conversione del permesso di soggiorno di cui al successivo comma 2, siano state rigettate per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro o a causa della mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'art. 5 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 13 del medesimo articolo.

15-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione allo Sportello unico per l'Immigrazione della mancata instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una domanda di emersione ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 da parte degli interessati, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2 bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al lavoratore è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020.

15-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 15-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 7 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 17 del medesimo articolo.».

2. 1. Al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di regolarizzazione ed emersione di cui all'art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata alla proroga delle prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "570 milioni di euro per l'anno 2022,"

Motivazione ERO STRANIERO (conclusione procedimenti di regolarizzazione)

- intervenire per portare a conclusione i procedimenti di regolarizzazione di cui all'art. 103 del decreto "Rilancio" del 2020 ancora in corso e mettere fine all'attesa di decine di migliaia di richiedenti che ancora non conoscono l'esito della propria domanda, a causa dei gravi ritardi nell'esame delle pratiche presso le prefetture (attualmente sono circa 80.000 su 230.000 le pratiche finalizzate) e degli ostacoli burocratici incontrati da chi ha presentato la domanda (v. difficoltà di procurarsi l'idoneità alloggiativa);
- consentire a chi ha ricevuto un rigetto della domanda per motivi esclusivamente dipendenti dal datore di lavoro o per la difficoltà di ottenere l'idoneità alloggiativa (tra le cause principali di rigetto), di usufruire comunque della possibilità di mettersi in regola e ottenere un permesso per attesa occupazione, come già accaduto in seguito alla sanatoria del 2012. L'emendamento riprende, infatti, l'art. 9, commi 10 e ss. del D.L. 76/2013.

50.0.10

2/2

AS 2448

Emendamento

Art. 50

De Petris, Bonino, Nannicini, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 50-bis

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno dei cittadini stranieri non comunitari)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico sull'immigrazione, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui al comma 4, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale irregolarmente ovvero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito. I cittadini stranieri, almeno centottanta giorni prima dell'invio dell'istanza, devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia, anche in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o devono poter provare tale presenza con attestazioni costituite da documentazione di data certa.
2. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto da centottanta giorni, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, una volta nell'arco di 36 mesi, con le modalità di cui al comma 4, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono aver svolto attività di lavoro ovvero un tirocinio lavorativo, comprovati secondo le modalità di cui al comma 4. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa e al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia una nuova attività.
4. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso:

50.0.11

a) lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

b) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono concludersi entro 120 giorni.

5. Al fine della valutazione della congruità delle richieste presentate con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 394 del 1999. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 2, nonché le modalità di dettaglio di svolgimento dei procedimenti.

6. Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1, richiede il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. Tali pareri devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2 bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione dei pareri richiesti non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

7. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 4, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta in precedenza e riscontrabile da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2 bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. L'onere relativo alla presentazione dell'istanza a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

8. All'atto della presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato la domanda nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel procedimento di cui al comma 2. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo, nonché di uscita dal territorio italiano e reingresso ai fini dell'ottenimento del passaporto.

9. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 250 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 7 che restano comunque a carico dell'interessato.

10. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

50,0.11

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero. Qualora tuttavia il lavoratore abbia rinvenuto una successiva occupazione, essa sarà valutata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del presente articolo. La mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, di cui all'art. 5 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non comporta il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

12. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 6, de D.Lgs. n. 286 del 1998 e coloro che risultino segnalati, per motivi di pericolosità sociale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. L'esistenza di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a e b non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno previsti ai commi 1 e 2.

13. Fino alla conclusione dell'esame delle istanze di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.000.000 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000 di euro per il 2022 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui all'art. 103, comma 23 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al comma 9».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "590 milioni di euro per l'anno 2022,"

50.0.11

3/3

AS 2448

Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art. 50

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art.50-bis

(disposizione in materia di regolarizzazione)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico sull'immigrazione, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui al comma 4, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale irregolarmente ovvero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito. I cittadini stranieri, almeno centottanta giorni prima dell'invio dell'istanza, devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia, anche in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o devono poter provare tale presenza con attestazioni costituite da documentazione di data certa.
2. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto da centottanta giorni, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, una volta nell'arco di 36 mesi, con le modalità di cui al comma 4, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono aver svolto attività di lavoro ovvero un tirocinio lavorativo, comprovati secondo le modalità di cui al comma 4. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa e al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia una nuova attività.
4. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso:

50.0.12

a) lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

b) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono concludersi entro 120 giorni.

5. Al fine della valutazione della congruità delle richieste presentate con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 394 del 1999. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 2, nonché le modalità di dettaglio di svolgimento dei procedimenti.

6. Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1, richiede il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. Tali pareri devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2 bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione dei pareri richiesti non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

7. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 4, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta in precedenza e riscontrabile da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2 bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. L'onere relativo alla presentazione dell'istanza a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

8. All'atto della presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato la domanda nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel procedimento di cui al comma 2. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo, nonché di uscita dal territorio italiano e reingresso ai fini dell'ottenimento del passaporto.

9. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 250 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 7 che restano comunque a carico dell'interessato.

10. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

50.0.12

11. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero. Qualora tuttavia il lavoratore abbia rinvenuto una successiva occupazione, essa sarà valutata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del presente articolo. La mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, di cui all'art. 5 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non comporta il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

12. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 6, de D.Lgs. n. 286 del 1998 e coloro che risultino segnalati, per motivi di pericolosità sociale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. L'esistenza di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a e b non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno previsti ai commi 1 e 2.

13. Fino alla conclusione dell'esame delle istanze di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.000.000 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000 di euro per il 2022 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui all'art. 103, comma 23 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al comma 9».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "590 milioni di euro per l'anno 2022,"

50.0.12

AS 2448
Legge Bilancio 2022
Emendamento

DE FALCO

Art. 50

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art.50-bis

(disposizione in materia di regolarizzazione ed emersione)

1. Al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di regolarizzazione ed emersione di cui all'art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata alla proroga delle prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "570 milioni di euro per l'anno 2022,"

50.0.13

AS 2448

Legge Bilancio 2022

Emendamento

DE FALCO

Art. 50

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art.50-bis

(disposizione in materia di regolarizzazione)

1. All'art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

"15-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 o la conversione del permesso di soggiorno di cui al successivo comma 2, siano state rigettate per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro o a causa della mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'art. 5 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 13 del medesimo articolo. 15- ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione allo Sportello unico per l'Immigrazione della mancata instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una domanda di emersione ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 da parte degli interessati, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2 bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al lavoratore è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020.

15-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 15-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 7 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 17 del medesimo articolo.».

50.0.14

A.S. 2448
Emendamento
Art. 50

MANCA

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

"Art. 50-bis
(Proroga di concessioni agli enti di Terzo settore)

1. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni loro affidate degli immobili ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire un riequilibrio economico-finanziario in vista delle procedure di affidamento, da espletare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative".

50, 0, 15

A.S. 2448_
Emendamento
Art. 50

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

<<Art. 50-bis.

(Istituzione di una riserva a favore dei superstiti delle vittime sul lavoro)

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999 n.68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo la parola "deceduti" sono eliminate le parole "per causa di lavoro" e dopo le parole "di servizio" sono eliminate le parole "e di lavoro".

b) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.>>

50.0.16

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 50

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

<<Art 50-bis. (Nuove norme in merito alle procedure di valutazione delle minorazioni da infortunio sul lavoro)

All'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:

“1.ter “Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie”.>>

50.0.17

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 50

CONZATTI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

“Art. 50-bis.

L'art. 4 comma 2 lettera f) del D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159 è così modificato: f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124”.

Conseguentemente al comma 15 le parole “da 7 a 12” sono sostituite dalle seguenti “da 7 a 12-bis)”.

50,0.18

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 50

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

<<Articolo 50-bis.

(Nuove norme in merito alle procedure di valutazione delle minorazioni da infortunio sul lavoro)

1. Analogamente alle valutazioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 relative alle valutazioni delle minorazioni civili, la valutazione delle minorazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale, che avvengano in fase di accertamento dell'invalidità da lavoro e che sono effettuate dall'INAIL devono necessariamente coinvolgere un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.>>

50.0.19

Emendamento

Articolo 50

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 50-bis, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis

1. La valutazione delle minorazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale è effettuata dall'INAIL con il coinvolgimento di un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.

2. All'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

50.0.20

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 50

NOCERINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Disposizioni in materia di calcolo ISEE)

1. Al fine di ridurre la possibilità di indebita esclusione di soggetti con disabilità dai benefici di legge, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni di cui al comma 6 dell'articolo 2-sexies, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, provvedono a predisporre specifiche modalità informatiche per l'effettuazione dei controlli incrociati a loro disposizione al fine di assicurare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 2-sexies.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

50,0,21

A.S. 2448
Emendamento
Art. 50

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 50-bis
(Disposizioni in materia di risarcimenti per disabilità di guerra)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,67 milioni per il 2022, in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra."

50,0,72

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 50

ROMAGNOLI, BOTTICI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis
(Disposizioni in materia di risarcimenti per disabilità di guerra)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23,67 milioni per il 2022, 20,12 milioni per il 2023, 17,1 milioni per il 2024, 14,5 milioni per il 2025 e 12,35 per il 2026, 9,09 milioni per il 2027, 6,27 milioni per il 2028, 3,45 milioni per il 2029 e 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

50.0.23

EMENDAMENTO

ART. 50

MODENA

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

“Art. 50-bis

(Disposizioni in materia di risarcimenti per disabilità di guerra)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,67 milioni per il 2022, in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.”

So, 0.24

Emendamento

Articolo 50

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole “di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento” sono sostituite dalle seguenti “di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento”;

b) alla lettera b) le parole “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento” sono sostituite dalle seguenti “le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento”.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 fino alla fine del comma, con le seguenti: 965,3 milioni di euro per l'anno 2022, 964,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024, 963,5 milioni di euro per l'anno 2025, 962,8 milioni di euro per l'anno 2026, 962,3 milioni di euro per l'anno 2027, 961,5 milioni di euro per l'anno 2028, 961,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

50,0,25

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 50

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

<<Art. 50-bis.

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole *“di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento”* sono sostituite dalle seguenti *“di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento”*;

b) alla lettera b) le parole *“le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento”* sono sostituite dalle seguenti *“le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento”*.

2. Agli oneri che derivano dall'attuazione dei commi precedenti, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.>>.

50.0.26

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.
(*Trasporti individuali*)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*, apportare le seguenti modificazioni:

2022	- 2.000.000
2023	- 2.000.000
2024	- 2.000.000

So. 0,27

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

D'ANGELO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Stabilizzazione di assistenti sociali e del personale impegnato nei servizi di contrasto alla povertà)

1. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 in ogni ambito territoriale e degli ulteriori obiettivi di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e a 1 a 4.000, i comuni che fanno parte di detti ambiti, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, a valere sul Pon Inclusion e sulle quote di servizio del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali e del personale impegnato nei servizi di contrasto alla povertà, assunti a tempo determinato in seguito a selezione basata sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali specificate da procedure concorsuali.»

50,0,28

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

CAMPAGNA, D'ANGELO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Stabilizzazione di assistenti sociali)

1. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, i comuni possono procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali e del personale impegnato nei servizi di contrasto alla povertà, assunti a tempo determinato, mediante specifiche procedure concorsuali riservate con selezione basata sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

50.0.29

AS 2448

Emendamento

Art 50

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 50-bis (Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: “È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: «594-bis. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.
3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole “e di perito industriale” sono sostituite dalle seguenti: «, di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagoga».
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

50.0.30

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure in materia di servizi sociali territoriali)

1. Al fine di consentire il raggiungimento delle premialità previste dalla legge di bilancio 2021 e rafforzare il servizio sociale professionale, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS), ovvero i comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui al comma 791 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche riconoscendo un turn-over specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti.»

50.0.31

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis
(*Misure in materia di servizi sociali territoriali*).

1. Al fine di rafforzare il servizio sociale professionale, nel limite del 40 per cento della quota annua del Fondo per la povertà e politiche sociali assegnata a ciascun Ambito territoriale sociale (ATS), i Comuni possono procedere a nuove assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.»

50,0,32

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

ENDRIZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Disposizioni concernenti l'attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera b), dell'articolo 10, dopo le parole "invalidità o menomazione," sono inserite le seguenti "le spese per fruire di Attività Fisica Adattata,";*
- b) *al comma 1, lettera c), dell'articolo 15, dopo le parole "le spese sanitarie" sono inserite le seguenti " e le spese per fruire di Attività Fisica Adattata," »*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 492 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

50.0.33

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

ENDRIZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Disposizioni concernenti l'attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità)

1. Per le persone con gravi patologie o disabilità, le spese sostenute per l'Attività Fisica Adattata (AFA), prescritta da medici specialisti, sono equiparate a spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Qualora l'Attività Fisica Adattata sia prescritta dal medico specialista in sostituzione dei cicli di fisioterapia previsti dai LEA, per le spese sostenute spetta una detrazione dell'imposta lorda nella misura del 100 per cento fino a un limite massimo di 450 euro.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 492 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

50,0,34

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Strumenti per agevolare la sottoscrizione e la dichiarazione delle persone con disabilità)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. La dichiarazione può essere fornita anche attraverso l'uso di strumenti tecnologici idonei alla identificazione dell'utente o, senza oneri, in presenza di un notaio che ne attesti la dichiarazione, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità e ogni possibile forma di discriminazione.

2-ter. I costi di attivazione ed applicazione del servizio sono a carico degli uffici preposti alla raccolta delle firme."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

50.0.35

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 50

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Modiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'assegno di cui al comma 2 è automaticamente adeguato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656.";

b) al comma 4 le parole: "con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali", sono sostituite con le seguenti: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 65.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022, si provvede a valere sul Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.»

50.0.36

EMENDAMENTO

Art. 50

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Contributi per il superamento delle barriere architettoniche)

1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di contributi destinati a sostenere le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici unifamiliari che nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari e quelle per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, nonché le spese relative agli interventi volti a ridurre gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità e a migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature. I contributi di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. I contributi sono riconosciuti per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché ai soggetti con età pari o superiore ad 80 anni.
3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

50.0.37

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e temporaneamente inidonei alla mansione)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli»;

b) al comma 2-bis le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificate dal comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettere a) e b), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

50.0, 38

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.”.

Conseguentemente,

all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2022».

50.0.38

ur

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di malattia per lavoratori fragili e temporaneamente inidonei alla mansione per causa COVID-19)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettera a-bis), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

SO. A. 39

Atto Senato 2448

Emendamento

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Fondo per il supporto sociale alle persone con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il *Fondo per il supporto socio-assistenziale e abilitativo alle persone con disturbo dello spettro autistico*, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro per le disabilità, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della salute e degli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

50.0.40

AS 2448

Emendamento

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, DUNWALDER

ARTICOLO 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 50-bis

(Istituzione del Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, a decorrere dall'anno 2022, rinnovabile. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.**
- 2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.**

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

50.0.41

A.S. 2448

Emendamento

Art. 50

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 50-bis.

(Inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale).

1. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

«Art. 50-ter.

(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale).

1. al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 10 milioni;

2023: - 10 milioni;

2024: - 10 milioni.

50.0.42

Atto Senato 2448

Emendamento

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria di interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma."

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.43

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Ente nazionale sordi)

1. All'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Onlus APS (ENS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è attribuito un contributo pari a 1 milioni di euro annuo per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'attività istituzionale del medesimo ente, alla copertura delle spese per collaborazioni a sostegno delle attività e ad interventi di manutenzione degli immobili delle sedi territoriali."

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*, apportare le seguenti modificazioni:

2022 - 1.000.000

2023 - 1.000.000

2024 - 1.000.000

50.0.44

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Scuole di addestramento dei cani guida per non vedenti e ipovedenti)

1. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo con dotazione di 500mila euro per l'anno 2022, al fine di garantire un contributo destinato alle scuole di addestramento dei cani guida per non vedenti e ipovedenti e dei cani di supporto alle persone con disabilità.
2. Con decreto del Ministro per le disabilità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1."

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599,5 milioni di euro per l'anno 2022».

50.0.45

AS 2448
Emendamento
Art. 50

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis
(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap.

Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 194, è ridotto di pari importo.

50.0.46

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis.

(Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap FISH)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) è attribuito, a decorrere dall'anno 2022, un contributo annuo di 650.000 euro.".

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce *Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*, apportare le seguenti modificazioni:

2022 - 650.000

2023 - 650.000

2024 - 650.000

50.0.47

Emendamento

Articolo 50

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis

(Promozione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di *advocacy*, è attribuito, a decorrere dall'anno 2021, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS – ONLUS).

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 fino alla fine del comma, con le seguenti: 1.064,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1.063,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.061,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

50.0.48

Atto Senato 2448

Emendamento

FERRERO, LUNESU, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 50

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 50-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. La prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, ha un importo pari a 15.000 euro per i casi diagnosticati dopo il 1° gennaio 2022.
3. All'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.49

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis
(Fondo per progetti di cohousing)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della Salute, e il Ministero delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.
3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

50.0.50

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 50

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Disposizioni per la condivisione abitativa volontaria in età matura)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, di prevenire la riduzione della quantità e della qualità delle relazioni interpersonali e di favorire l'incremento e la razionalizzazione dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone anziane, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, delle agevolazioni per la realizzazione dei progetti, nonché a favorire la costituzione delle strutture per la condivisione abitativa volontaria, intesa come il progetto di coabitazione in una stessa unità immobiliare di persone che hanno superato i 65 anni di età, cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, con le caratteristiche di cui ai commi da 2 a 10.
2. La condivisione abitativa volontaria di cui al comma 1 può avere luogo in una unità immobiliare di proprietà e nella disponibilità del Comune o di un soggetto privato di età superiore ai 65 anni abitante nell'unità immobiliare stessa.
3. Con il decreto di cui al comma 11 è stabilito il numero massimo di persone per unità immobiliare, tenendo conto della superficie della stessa nonché di quanto previsto al comma 4.
4. Il Comune o il soggetto privato di cui al comma 2 che intendano attivare un progetto di condivisione abitativa volontaria devono garantire idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto di coabitazione. In particolare, dovrà essere garantito ad ogni anziano e/o coppia di anziani, una camera da letto ed un bagno privato, nonché la fruizione di spazi collettivi comuni, quali soggiorno e cucina, eventuali terrazze, giardini condominiali, garage e laboratori.
5. Le parti coinvolte in un progetto di condivisione abitativa volontaria sottoscrivono una apposita Convenzione di locazione sociale. La durata della Convenzione è pari al periodo di

effettiva locazione delle unità immobiliari destinati alla condivisione abitativa volontaria e non può in ogni caso avere una durata inferiore a 10 anni e superiore a 15 anni.

6. Antecedentemente alla scadenza della Convenzione le parti possono in qualunque momento accordarsi per la proroga della stessa, fermi restando i limiti di cui al comma 5.

7. In caso di morte del proprietario coabitante la Convenzione mantiene efficacia per i coabitanti superstiti fino al termine fissato per la sua scadenza e fino al medesimo termine l'unità abitativa interessata non può essere adibita ad altro uso.

8. Almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza della Convenzione, e salvo quanto previsto dal comma 6, il Comune può richiedere al proprietario dell'unità immobiliare che essa venga nuovamente destinata ad un progetto di condivisione abitativa volontaria. Nel caso in cui il proprietario dell'unità immobiliare intenda trasferire la stessa a titolo oneroso, deve darne comunicazione al Comune, il quale può esercitare il diritto di prelazione secondo quanto disposto dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

9. Al fine di garantire una corretta informazione, assistenza e verifica in merito a requisiti, finalità e agevolazioni relative ai progetti di condivisione abitativa volontaria, i Comuni possono attivare presso i loro uffici apposite strutture per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) identificare il numero, la superficie nonché l'ubicazione degli alloggi che possono essere dedicati alla realizzazione dei progetti di condivisione abitativa volontaria;

b) redigere le Convenzioni di locazione sociale;

c) effettuare periodiche verifiche circa il corretto espletamento dei singoli progetti di condivisione abitativa volontaria, in particolare per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8, nonché in merito alla concessione di eventuali agevolazioni;

d) determinare un equo canone mensile per la locazione degli alloggi dedicati alla realizzazione dei progetti di condivisione abitativa volontaria, che dovrà essere corrisposto dai coabitanti al Comune o al soggetto privato coabitante e potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

e) seguire il processo di individuazione dei coabitanti, coinvolgere gli stessi nella gestione e cura degli spazi comuni, promuovere e sostenere i processi decisionali per lo sviluppo di iniziative di socializzazione, ricreative e formative;

f) promuovere iniziative rivolte alla comunità dei coabitanti che prevedano il coinvolgimento delle strutture sociali, dell'associazionismo e delle realtà già attive nel territorio di riferimento;

50,0.52

g) sostenere e assistere i coabitanti per le questioni socio-economiche, anche prevedendo l'assistenza alle persone in difficoltà nella gestione delle proprie economie, attraverso una formazione specifica per la pianificazione ad hoc del bilancio familiare.

10. Salvo per quanto previsto dalla lettera c) del comma 9, per la definizione, attuazione ed il monitoraggio dei progetti i Comuni possono anche avvalersi della collaborazione degli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

11. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministero della Salute, e il Ministero per le pari opportunità e la famiglia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 nonché lo schema della Convenzione di locazione sociale di cui ai commi da 5 a 8.

12. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

50.0.51

3/3

AS 2448
Emendamento
Art. 50

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis
(Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica dei cittadini ciechi e ipovedenti)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio è emanato un "Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica dei cittadini ciechi e ipovedenti", di seguito denominato "Piano", di durata triennale, da attuare con il concorso l'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti ONLUS.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha per oggetto il sostegno d'iniziative dirette a promuovere l'apprendimento delle conoscenze di base per l'uso dei computer e a sostenere l'utilizzo diffuso delle tecniche e degli strumenti di comunicazione telematica da parte di cittadini ciechi e ipovedenti.
3. Sono individuate, nell'ambito del Piano, le seguenti forme di azione:
 - a) sostegno alla realizzazione, presso le sedi territoriali dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS, di iniziative didattiche espressamente rivolte a cittadini di cui al comma 2, per l'apprendimento di nozioni informatiche di base, secondo programmi specificamente definiti e riferiti agli standard previsti per la patente europea del computer, nonché all'insegna della cultura della sicurezza per un uso consapevole della comunicazione telematica;
 - b) agevolazione all'acquisto di apparecchiature informatiche e dispositivi domiciliari di comunicazione digitale da parte dei soggetti che hanno partecipato alle iniziative didattiche indicate di cui alla lettera a);
 - c) dotazione o potenziamento funzionale di postazioni informatiche attrezzate e dotate di sistemi di sicurezza e di sistemi e servizi di navigazione differenziata presso le sedi territoriali dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS;
 - a) sostegno alla realizzazione d'iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione delle nozioni di base, necessarie e sufficienti all'acquisizione della certificazione ECDL-Start, diploma intermedio della certificazione ECDL-

50,0,52

Core, o certificazioni equivalenti, espressamente rivolte al personale operante, a qualsiasi titolo, presso le sedi territoriali dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS.

4. Per l'attuazione del presente articolo, è concesso un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 all'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti ONLUS.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente copertura del fondo di cui all'articolo 194.»

50.0.52

1/2

AS 2448
Emendamento
Art. 50

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis
*(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare -
Fondo Dopo di noi)*

1. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

50,0,53

AS 2448
Emendamento
Art. 50

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Incremento massimale detraibili per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza)

1. All'articolo 15, comma 1, lett. i-septies) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «non superiore a 2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 3.500 euro».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 32,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

50, 0,54

A.S. 2448
Emendamento
Art. 50

COMINCINI, MANCA

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

"Art. 50-bis

(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

4. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

50.0.55

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

50,0,55

A.S. 2448
Emendamento
Articolo 50

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 50-bis

All'articolo 380 del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente comma:

«Quanto disposto dai precedenti commi non si applica al tutore qualora questo sia altresì *caregiver* familiare dell'interdetto individuato secondo progetto individualizzato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».

50.0.56

AS 2448
Emendamento
Articolo 50

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 50-bis
(Special Olympics Italia)

Al comma 652 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, capoverso "407-bis", sostituire le parole "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione di provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 20 per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza.

Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con «1.065 milioni di euro per l'anno 2022»;
- b) sostituire le parole «1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023» con «1.064,6 milioni di euro per l'anno 2023»;
- c) sostituire le parole «1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024» con «1.064,1 milioni di euro per l'anno 2024».

50.0.57

AS 2448

ARTICOLO 50

EMENDAMENTO

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "Fino al termine dello stato di emergenza".

2. Al comma 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, e successive modifiche, le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "al termine dello stato di emergenza"

50.0.58

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 50

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Articolo 50-bis

(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

500.59

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 50

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Articolo 50-bis

(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 50 milioni di euro dall'anno 2022.

Conseguentemente, All'articolo 194 sostituire le parole "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno e 500 milioni a decorrere dall'anno 2022." Con le seguenti: "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"

50. 0. 60

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 50

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Articolo 50-bis

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

- a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;
- b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;
- d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi;

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del DM 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.

50.0.61

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole «*per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute*» con le seguenti: «*per le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti*»;

b) dopo le parole «*in ciascun anno le Federazioni Sportive*», aggiungere le seguenti: «*e gli Enti di Promozione Sportiva*»;

c) dopo le parole «*le medesime Federazioni*» aggiungere le parole «*e Enti*».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole «*50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023*» con le seguenti: «*100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023*».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 150 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole *«per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano»* aggiungere le seguenti parole: *«e per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI»*;

b) dopo le parole *«in ciascun anno le Federazioni Sportive»* aggiungere le seguenti parole: *«o gli Enti di Promozione Sportiva»*;

c) dopo le parole *«le medesime Federazioni»* aggiungere le seguenti parole: *«o Enti di Promozione»*.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole *«50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»* con le seguenti: *«100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»*.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 150 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.2

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, dopo le parole "per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano" aggiungere: "e per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI"; dopo le parole "in ciascun anno le Federazioni Sportive" aggiungere "o gli Enti di Promozione Sportiva"; dopo le parole "le medesime Federazioni" aggiungere "o Enti di Promozione";

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.3

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

“c) all’articolo 14, commi 1 e 2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole “decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242”, sono inserite le seguenti: “e delle società che hanno la gestione di impianti sportivi” ;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: “2. All’articolo 10, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “a titolo gratuito;” sono sostituite dalle seguenti: “a titolo gratuito. A decorrere dall’1 aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di un premio di garanzia da versare al Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le garanzie sono rilasciate”

b) alla lett. b) numero 1) dopo le parole “90 per cento”, sono aggiunte le seguenti “e, dall’1 gennaio 2022, fino all’80 per cento”;

dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

10 bis. Si applicano alle garanzie di cui al comma 8 le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’agevolazione costituita dalla gratuità della garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l’efficacia della garanzia.”

51.3 - bis

AS 2448
Emendamento
Art. 51

SBROLLINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 1, articolo 81, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2022» e le parole «dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022».

3-ter. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa

3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-ter, pari a 90 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

51.4

AS 2448
Emendamento
Art. 51

SBROLLINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal D.lgs. 242/1999, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari.

3-ter. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

3-quater. All'onere derivante dal comma 3-ter, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.»

51.5

AS 2448

EMENDAMENTO

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

ART. 51

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

<< 5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2022, relativamente agli investimenti sostenuti nell'anno.

5-ter Ai fini del comma 5-bis é autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro, a decorrere dal 2022, che costituisce tetto di spesa.

5-quater Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.>>

51.6

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il Ministro della salute, considerati gli effetti benefici dell'attività motoria sulla salute fisica e psichica dei cittadini e tenuto conto che la prevenzione è un utile strumento di contenimento della spesa sanitaria, individua i trattamenti convenzionabili con il Servizio Sanitario Nazionale, incentivando opportuni interventi per la promozione dell'attività fisica ai fini sia preventivi che terapeutici.

5-ter. Il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto individua apposite iniziative volte promuovere e a sostenere i valori dello sport come strumento di tutela della salute pubblica, a sensibilizzare la cittadinanza e il personale qualificato sull'importanza della prevenzione, della cura e della riabilitazione, nonché all'eventuale sottoscrizione di convenzioni o di accordi con enti, istituzioni e altri soggetti interessati.

5-quater. Per le finalità di cui ai commi 5-bis e 5-ter è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo per lo sport e il benessere, con uno stanziamento di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.7

A.S. 2488

EMENDAMENTO

ART. 51

DI PIAZZA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

5-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

51.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 51

CROATTI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto "Giro d'Italia Giovani Under 23".

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis, sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del "Giro d'Italia Giovani Under 23".

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

51.9

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.51

All'articolo sono aggiunti i seguenti comma 6 e 7:

<< 6. All'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 si aggiunge il seguente comma 2: *"2. Le disposizioni dell'art. 31 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024"*;

7. La lettera m), del comma 2, dell'art. 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 è modificata quanto segue: *"m) da 250 euro a 1.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) o qualora il sciatore si trova in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di droghe."*>>

51.10

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2022, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Ai fini delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101."

51.11

A.S. 2448
Emendamento
Art. 51

STEFANO, MANCA, BITI, RAMPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. La dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022."

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti "550 milioni di euro per l'anno 2022."

51.12

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 10 bis, comma 1, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, al primo periodo, dopo le parole <<per l'anno 2021>> inserire le seguenti: <<e di 30 milioni di euro per l'anno 2022>> e sostituire il secondo periodo con il seguente: << Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.>>. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101."

51.13

A.S. 2448
Emendamento
Art. 51

STEFANO, MANCA, BITI, RAMPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Al fine di promuovere le iscrizioni e i rinnovi degli abbonamenti per lo svolgimento di attività sportiva presso strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di un contributo a copertura parziale dei costi delle iscrizioni e degli abbonamenti presso le predette strutture. Il contributo di cui al presente comma è cumulabile con i rimborsi e i *voucher* di cui all'articolo 216, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e i requisiti per la concessione del contributo di cui al presente e le modalità per la sua erogazione."

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti "590 milioni di euro per l'anno 2022".

51.14

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 51

CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il «Fondo per il professionismo negli sport femminili» di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.»

Conseguentemente, *all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

51.15

AS 2448

EMENDAMENTO

PELLEGRINI Emanuele, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 51

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5bis. Al fine di supportare la diffusione delle Scuole Triathlon in modo sistemico, nell'ambito del triennio olimpico 2022/2024 è stabilito un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, saranno individuati i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.16

AS 2448
EMENDAMENTO

PELLEGRINI Emanuele, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO,
TESTOR, TOSATO

Articolo 51

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5bis. All'articolo 119, comma 9, del D.lg. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d bis) in fine sono aggiunte le parole: "e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242."
- b) la lettera e) è abrogata

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.17

AS 2448

Emendamento

Art. 51

CONZATTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31, inserire il seguente comma:

“2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle predette assunzioni non si applicano le previsioni di legge e della contrattazione collettiva concernenti le limitazioni al numero complessivo di contratti a tempo determinato".»

51.18

AS 2448

Emendamento

Art. 51

CONZATTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. All’articolo 5 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, dopo la parola “(IRES)” sono inserite le parole “e a fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”;
- Al comma 2, dopo la parola “IRES” sono inserite le parole “e IRAP”.

51.19

A.S. 2448

Emendamento

Art. 51

MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: <<5-bis. All'art. 44 del Decreto Legislativo 15.06.2015 n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Per tutte le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età". >>

51.20

AS 2448

Emendamento

Art. 51

SBROLLINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.bis. All'art. 44 del Decreto Legislativo 15.06.2015 n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1-bis. Per tutte le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età”.»

51.21

AS 2448

EMENDAMENTO

PELLEGRINI Emanuele, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 51

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5bis. All'articolo 10, comma 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 come modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "quelle didattiche di ogni genere" inserire le parole ", compreso quelle sportive, di natura non commerciale".

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.22

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

<<Articolo 51-bis. (Contributi e credito d'imposta per il settore sportivo)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta sportiva ed ampliare la possibilità di accesso alla pratica dell'attività sportiva, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 3, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva di cui al comma 4 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, e un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 4. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a Società e Associazioni sportive dilettantistiche che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

4. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

5. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui al comma 1 è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri, pubblica un avviso contenente le modalità applicative

per l'erogazione degli incentivi previsti dal comma 1, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017, per quanto previsto ai sensi del comma 6, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

8. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri.

9. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

11. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.>>.

51.0.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 51

NANNICINI

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

Art. 51 -bis

“Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”

1. Per l'anno 2022, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b) e c), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2020, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta si applica anche quando l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie è effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite nell'anno 2022 o quando le società o associazioni sportive dilettantistiche non aderiscono per il periodo d'imposta 2022, al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2022, si provvede ai sensi...

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

51.0.2

A.S. 2448
Emendamento
Art. 51

MANCA

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

"Art. 51-bis

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2022, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b) e c), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta si applica anche quando l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie è effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite nell'anno 2022 o quando le società o associazioni sportive dilettantistiche non aderiscono per il periodo d'imposta 2022, al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

51.0.3

42

Emendamento
Art. 51

PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 51-bis

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2022, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. *b)* e *c)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta si applica anche quando l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie è effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite nell'anno 2022 o quando le società o associazioni sportive dilettantistiche non aderiscono per il periodo d'imposta 2022, al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

51.0.4

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 51 bis (Finanziamenti per gli impianti sportivi e la diffusione dell'attività sportiva)

1. Al fine di favorire il recupero delle aree urbane, l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la diffusione dell'attività sportiva, con particolare riferimento alle zone più degradate, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento, anche parziale, dei seguenti interventi:

- a) realizzazione di nuovi impianti sportivi;
- b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e alla manutenzione straordinaria;
- c) realizzazione di parchi urbani attrezzati.

2. Possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

- a) associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- b) enti locali;

3. Il cinquanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1 sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a).

4. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 e le modalità attuative del presente articolo. Tra i criteri di accesso ai finanziamenti è individuato come prioritario l'accesso all'attività sportiva di base consentito al maggior numero di utenti.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101.

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

ARTICOLO 51

Art.51

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Articolo 51-bis

(Misure di sostegno in favore delle attività sportive)

1. In favore delle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e delle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2022;
- d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. La moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 giugno 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di

palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento edelleattrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva.

4.All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, primo periodo, le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni» sono sostituite dalle parole: «comunque non superiore a ulteriori dieci anni».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

51.0.6

2/2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 51

DE LUCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis

(Contributo a fondo perduto a favore di società e associazioni sportive)

1. Al fine di attenuare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID-19, derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi e dalla parziale riapertura, è riconosciuto un contributo a fondo perduto alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, nel periodo d'imposta 2019, hanno realizzato ricavi ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
2. Il contributo, a valere sui fondi indicati al comma 4, è assegnato e ripartito fra le federazioni cui appartengono le società e le associazioni, di cui al comma 1, in ragione della complessiva riduzione dei ricavi derivanti da impianti sportivi, inclusi gli abbonamenti, riferibili alla stagione sportiva 2018/2019 rispetto alla stagione 2020/2021.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

51.0.7

Emendamento
Art. 51

PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 51-bis
(Contributo a fondo perduto a favore di società e associazioni sportive)

1. Al fine di attenuare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID19, derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi e dalla parziale riapertura, è riconosciuto per l'anno 2022 un contributo a fondo perduto alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, nel periodo d'imposta 2019, hanno realizzato ricavi ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
2. Il contributo, a valere sui fondi indicati al comma 4, è assegnato e ripartito fra le federazioni a cui appartengono le società e le associazioni di cui al comma 1 in ragione della complessiva riduzione dei ricavi derivanti da impianti sportivi, inclusi gli abbonamenti, riferibili alla stagione sportiva 2018/2019 rispetto alla stagione 2020/2021.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.0.8

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 51

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 51-bis

(Ulteriori misure di sostegno allo sport)

1. Al fine di attenuare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID19, derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi e dalla parziale riapertura, è riconosciuto un contributo a fondo perduto alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, nel periodo d'imposta 2019, hanno realizzato ricavi ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
2. Il contributo, a valere sui fondi indicati al comma 4, è assegnato e ripartito fra le federazioni a cui appartengono le società e le associazioni di cui al comma 1 in ragione della complessiva riduzione dei ricavi derivanti da impianti sportivi, inclusi gli abbonamenti, riferibili alla stagione sportiva 2018/2019 rispetto alla stagione 2020/2021.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 76,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

51.0.9

A.S. 2448
Emendamento
Art. 51

MANCA

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

"Art. 51-bis

(Contributo a fondo perduto a favore di società e associazioni sportive)

1. Al fine di attenuare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID19, derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi e dalla parziale riapertura, è riconosciuto un contributo a fondo perduto alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, nel periodo d'imposta 2019, hanno realizzato ricavi ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
2. Il contributo, a valere sui fondi indicati al comma 4, è assegnato e ripartito fra le federazioni a cui appartengono le società e le associazioni di cui al comma 1 in ragione della complessiva riduzione dei ricavi derivanti da impianti sportivi, inclusi gli abbonamenti, riferibili alla stagione sportiva 2018/2019 rispetto alla stagione 2020/2021.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante imputazione dei fondi residui del credito d'imposta per le sponsorizzazioni di leghe e società e associazioni sportive relativo all'anno 2021 e quanto a 36 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

51.0.10

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

<<Articolo 51-bis.

1. Al fine di favorire e incentivare la realizzazione e la ristrutturazione di impianti sportivi, il Ministro dell'Economia e della Finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stipula un'apposita convenzione con l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del trenta per cento a favore di Società e Associazioni sportive dilettantistiche che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 3, possono essere rilasciati per le seguenti finalità:

- a) costruzione di nuovi impianti sportivi;
- b) ristrutturazione impianti sportivi esistenti;
- c) ampliamento impianti sportivi esistenti;

3 Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

4 Il Ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente articolo.>>

51.0.11

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 51 bis

1. Al fine di garantire e incentivare l'accesso alla pratica sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite del novanta per cento della spesa effettuata e comunque per un importo non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, tra cui si considerano ricompresi autoveicoli con almeno nove posti, effettuato nel corso del medesimo anno. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 2 che costituisce limite di spesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30.000.000 di euro per l'anno 2022.

3. Il Presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità attuative del presente articolo.

4. All'onere di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

51.0.12

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

ARTICOLO 51

Art.51

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Articolo 51-bis

(Detrazione d'imposta a favore pratica sportiva diffusa)

1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva e di sostenere il settore dello sport dilettantistico, limitatamente agli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive gestite da associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) o da società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, si intendono detraibili per il 50 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i medesimi anni non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età e il vincolo di parentela di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 della presente legge. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

51.0.13

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis

1. Il comma 12 dell'articolo 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente: "Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per lo Sport, articolato in tre specifici Comparti, dedicati al rilascio di garanzie su finanziamenti, erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le seguenti finalità sportive: investimenti, liquidità, aggiudicazione e organizzazione dei grandi eventi internazionali. Al Comparto di liquidità, fino al 30 giugno 2022, ovvero fino alla data successiva di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e s.m.i., si applicano le norme dell'articolo 14, comma 1, del D.L. 8/4/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dell'articolo 10, commi da 8 a 13, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106."

2. Al comma 13, primo periodo, dell'articolo 90, della Legge 27 dicembre 2002, n.289, dopo la parola: "Il Fondo" è aggiunto: "strutturato in Comparti,".

3. La dotazione finanziaria dei Comparti di Garanzia, di cui al comma 1 del presente articolo, è assicurata dalle attuali disponibilità del Fondo e la specifica ripartizione ai Comparti è effettuata dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali assegnati in gestione all'Istituto per il Credito Sportivo, che vi provvede annualmente in funzione delle necessità di natura pubblicistica alle quali sono destinati i singoli Comparti, sentiti il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità di Governo con la delega allo Sport e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.»

51.0.14

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 51

NANNICINI

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente

"Art. 51 -bis

"1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
- d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.15

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

ARTICOLO 51

Art.51

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Articolo 51-bis

(Sospensione dei termini fiscali e contributivi in favore dei soggetti che gestiscono attività sportive)

1 In favore delle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e delle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2022;
- d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

51.0.16

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN,
FANTETTI

ARTICOLO 51

Art.51

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Articolo 51-bis

(Proroga della moratoria dei mutui bancari in favore dei soggetti che gestiscono attività sportive)

1. La moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 giugno 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.17

EMENDAMENTO
ART.51

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

Art. 51 -bis

(Misure fiscali in favore del settore sportivo)

“1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

51.0.18

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis

“1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.0.19

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente

Articolo 51-bis

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche nel pagamento dei canoni di locazione per gli impianti, strutture e sedi sociali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 50.000.000.
2. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.0.20

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente

Articolo 51-bis

- 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche nel pagamento delle utenze energetiche per gli impianti, le strutture e le sedi sociali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 50.000.000.*
- 2. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 1.*
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.0.21

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente

Articolo 51-bis

“1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in euro 210 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.0.22

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

ARTICOLO 51

Art. 51

(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis

(Servizi di stewarding negli impianti sportivi)

All'art. 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera c-*bis* è sostituita dalla seguente: "c-*bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";
- b) al comma 6, alla lettera b-*bis*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77.";
- c) al comma 10, primo periodo, la lettera c-*bis*) è sostituita dalla seguente: "c-*bis*). attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-*bis*), del presente articolo."»

51.0.23

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.51

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis

(Servizi di stewarding negli impianti sportivi)

All'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera c-bis è sostituita dalla seguente: "*c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro*";
- b) al comma 6, alla lettera b-bis) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "*, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77.*";
- c) al comma 10, primo periodo, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "*c-bis). attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo.*»

51.0.24

A.S. 2448
EMENDAMENTO

TESTOR, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Art. 51

(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis

(Servizi di stewarding negli impianti sportivi)

All'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera c-bis è sostituita dalla seguente: "*c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro*";
- b) al comma 6, alla lettera b-bis) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "*, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77.*";
- c) al comma 10, primo periodo, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "*c-bis). attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo.*"»

51.0.25

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 51

NANNICINI

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente

Art. 51 -bis

6. All'articolo 1, comma 371 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole "900.000" sono sostituite con le parole "1.000.000."
7. Al fine di far fronte agli impegni internazionali assunti dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, tra cui l'adesione all' EPAS (Enlarged Partial Agreement on sport) presso il Consiglio d'Europa, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 165.000,00.
8. "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 565 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

51.0.26

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis

“Al fine di far fronte agli impegni internazionali assunti dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, tra cui l’adesione all’ EPAS (Enlarged Partial Agreement on sport) presso il Consiglio d’Europa, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 165.000,00 a decorrere dall’anno 2022”

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 165.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.0.27

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente

Articolo 51-bis

1. Al fine di far fronte agli impegni internazionali assunti dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, tra cui l'adesione all'EPAS (*Enlarged Partial Agreement on sport*) presso il Consiglio d'Europa, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 165.000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 165.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.0.28

EMENDAMENTO

Art. 51

FERRO, DAMIANI

Dopo l'art. 51 aggiungere il seguente:

"Art. 51-bis

1. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2022 alle famiglie è riconosciuta una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. All'onere di cui al presente comma, pari a 150 mln di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verificano scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

51.0.29

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.51

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 51bis

*(Interpretazione autentica art. 30, comma 5 del D.L. n. 185/2008 in tema di
IVA e associazioni sportive dilettantistiche)*

Con la seguente proposta, si chiede di inserire nella Legge Finanziaria 2022 il seguente comma di interpretazione autentica dell'art. 30, comma 5 del D.L. n. 185/2008:

„Visto l'art. 8, comma 2 e 4 della Legge n. 266/1991, l'art. 10, comma 8 del Decreto Legislativo n. 460/1997 e l'art. 30, comma 5 del Decreto Legge del 29.11.2008 n. 185, si chiarisce che l'art. 30 del D.L. 185/2008, nel comma 5, non porta alcuna modifica all'art. 8, comma 2 della legge n. 266/1991 e deve essere applicato indistintamente a tutte le associazioni di volontariato iscritte nei relativi registri fino all'entrata in vigore di tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 relativo alla Riforma del Terzo Settore“.

51.0.30

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN,
FANTETTI

ARTICOLO 51

Art.51

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Articolo 51-bis

(Proroga di disposizioni in favore dei soggetti che gestiscono impianti sportivi)

1.All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, primo periodo, le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni» sono sostituite dalle parole: «comunque non superiore a ulteriori dieci anni»;

51.0.31

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

ARTICOLO 51

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sport)

1. All'articolo 10, comma 13-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: "*f*) all'articolo 43-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".»

51.0.32

AS 2448
EMENDAMENTO
ART.51

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

"Art. 51 – bis

(Disposizioni in materia di proroghe del gioco pubblico)

1. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole: "entro il 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre 2022".
2. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole "40" sono sostituite con dalle seguenti: "100" e le parole: "euro 2,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni".
3. All'articolo 1, al comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 727 al secondo capoverso, prima delle parole: "caso di aggiudicazione", è aggiunto il seguente periodo: "Per le concessioni di cui al comma 727 lettere a) b) c) d), in";
 - b) dopo il comma 727, inserire il seguente: 727-bis "Per le concessioni di cui al comma 727 lettera e) alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve essere versata una somma pari al 50 per cento della base d'asta. In caso di aggiudicazione deve essere versata la differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di non aggiudicazione, le somme versate sono restituite al partecipante le somme versate sono restituite al partecipante entro 30 giorni dalla pubblicazione della pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari".
4. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la durata delle vigenti concessioni relative alla gestione della rete telematica del gioco lecito di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall'articolo 24, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni di cui al comma 1, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma così determinata, a partire dal 1 aprile 2022:
 - a) 0,35 centesimi di euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), collegato alla rete telematica del concessionario;
 - b) 3 euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), collegato alla rete telematica del concessionario;
5. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco a distanza di cui all'articolo 1, comma 727 lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n 160, la durata delle vigenti concessioni è prorogata fino alla data di

sottoscrizione delle nuove concessioni, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma pari ad euro 365 al giorno, a partire dal 1 gennaio 2023.

6. All'articolo 1 comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017 n 105, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 15 settembre 2022".
7. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni di cui al comma 6, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni, a fronte del versamento a partire dal 1 aprile 2022, da parte dei concessionari, della somma di:
 - a) 20 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;
 - b) 12 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
8. Le somme previste per la proroga delle concessioni ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico SOGEI Spa. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell'emergenza da COVID 19".

51.0.33

2/2

Emendamento

Art. 51

DAMIANI

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente

«Art. 51-bis
(Fondo Ristori Soci Banca Popolare di Bari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo ristoro risparmiatori e soci della Banca Popolare di Bari, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n.385/1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di E.5,00 (cinqueuro/00) per azione posseduta alla data del 1-12-2019 e nel limite massimo di 150mila euro per ciascun socio/risparmiatore. L'indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi/ristori ricevuti dal socio/risparmiatore ed è erogato contestualmente alla cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio al soggetto che sarà indicato dalla Soc.MedioCreditoCentrale spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'articolo 1 commi 343 e 345 legge 266 del 23-12-2005 e successive modificazioni, nonché per l'anno 2023, ove necessario, con la riduzione del 50% degli importi stanziati per l'annualità 2023 dagli artt.126-145-147-170 della presente legge.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro il 31-12-2023.

5. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 241/97.

6. Col medesimo decreto di cui al comma 4 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.

7. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del cda e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.»

51.0.34

AS2448
EMENDAMENTO ART. 51

Lezzi, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Botto

Dopo l'art.51 inserire:

Art. 51-bis (Fondo Ristori Soci Banca Popolare di Bari).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo ristoro risparmiatori e soci della Banca Popolare di Bari, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n.385/1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di E.5,00 (cinqueuro/00) per azione posseduta alla data del 1-12-2019 e nel limite massimo di 150mila euro per ciascun socio/risparmiatore. L'indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi/ristori ricevuti dal socio/risparmiatore ed è erogato contestualmente alla cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio al soggetto che sarà indicato dalla Soc.MedioCreditoCentrale spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'art.1 commi 343 e 345 legge 266 del 23-12-2005 (e successive modificazioni) nonché per l'anno 2023 –ove necessario- con la riduzione del 50% degli importi stanziati per l'annualità 2023 dagli artt.126-145-147-170 della presente legge.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro il 31-12-2023.

5. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del dlgs. 241/97.

6. Col medesimo decreto di cui al comma 4 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.

7. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del cda e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.

51.0.35

ILLUSTRAZIONE DELL'EMENDAMENTO ISTITUTIVO DEL

FORBPB (Fondo Ristoro BPB)

Dopo 2 anni di assoluta assenza di iniziative anche legislative, da parte dello Stato e della Banca Popolare di Bari, dirette a ristorare i circa 70.000 soci della Banca Popolare di Bari della perdita totale del valore azionario a seguito sia della sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria; sia poi delle operazioni sul capitale sociale poste in essere per assegnare al MedioCreditoCentrale il 97% del capitale di BPB.

Ebbene oggi le associazioni dei soci della Banca Popolare di Bari (Comitato Indipendente e AssoAzionistiBPB) hanno deciso di approntare e offrire un emendamento aggiuntivo (55-bis) alla legge di bilancio previsionale dello Stato 2022. In parte mutuando quanto posto in essere nella legge di bilancio previsionale dello Stato 2019, per gli azionisti delle banche (venete) poste in liquidazione coatta amministrativa.

Per vero la situazione della Banca Popolare di Bari si distingue da quella delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, giacchè la Banca Popolare di Bari è sempre stata nel pieno delle sue ordinarie funzioni e continua oggi la sua attività aziendale.

E si differenzia nettamente soprattutto perchè:

-mentre sino al Giugno del 2020 il 100% delle azioni/quote di BPB era in capo a 70 mila soci. Oggi il 97% delle azioni è in capo a MedioCredito Centrale (società interamente partecipata dallo Stato) e il 3% è in capo ai "vecchi" 70.000 soci.

E' stata realizzata pertanto una sostituzione nella proprietà del patrimonio immobiliare, mobiliare, del valore del marchio, delle filiali, delle partecipazioni azionarie (CARIORVIETO, etc), degli attivi di Banca Popolare di Bari, quest'oggi diventati di proprietà al 97% dello Stato; così come del "tesoretto" di circa 200 milioni di euro di DTA (deffered tax asset, imposte anticipate) ancora nel bilancio della Banca Popolare di Bari. A ciò deve poi aggiungersi che 2,0 miliardi di euro di assunti NPL (crediti deteriorati) sono stati ceduti/svenduti da Banca Popolare di Bari ad AMCO (altro soggetto interamente partecipato dallo Stato); e ciò a fronte del pagamento di "soli" 500 milioni di euro! Con una perdita patrimoniale per i vecchi soci della BPB di ben 1,5 miliardi di euro!

Lo Stato, quindi, a fronte di un costo di circa 450 milioni di euro sostenuto per il salvataggio di Banca Popolare di Bari, ne è oggi divenuto proprietario –come detto tramite MCC per il 97%- e gestisce tramite AMCO 1,5 miliardi di euro di presunti NPL,

di fatto sottratti al patrimonio di BPB. Relativamente a Medio Credito Centrale si evidenzia, peraltro, che nel 2020 ha registrato in bilancio “proventi di gestione” per 163 milioni, derivanti dalla differenza tra il fair value delle attività nette di BPB nonché delle altre controllate acquisite da MCC, e il prezzo pagato per l’acquisizione. Così realizzando un ulteriore vantaggio economico dall’acquisizione di BPB!

In buona sostanza lo Stato (AMCO e MCC) è certamente in debito nei confronti dei “vecchi” soci della Banca Popolare di Bari. Una Banca, peraltro, che oggi ha perso la sua connotazione territoriale e che per effetto di una gestione inadeguata sta anche perdendo ogni valore (a semestre perde circa 113 milioni di euro), consumando così il valore residuo delle azioni di 70.000 soci.

*

E’ pertanto in questa situazione e contesto di riferimento che si pone il tema del ristoro dei 70.000 soci BPB, che hanno visto la loro Banca diventare di proprietà dello Stato e il loro patrimonio svilirsi, anche a favore di soggetti interamente partecipati dallo Stato.

Sussiste quindi –nel caso BPB a differenza delle banche venete- un problema di ristoro dei risparmiatori incolpevolmente penalizzati dalla gestione della Banca (sottoposta al controllo di Bankitalia e Consob). Ma soprattutto un tema di ristoro dei soci ai quali è stato sottratto (legalmente) il patrimonio sociale e conseguentemente –praticamente- azzerato il valore delle azioni (valore odierno azione=0,04 centesimi di euro).

L’emendamento che dunque si propone a tutte le Forze Politiche –a cui si chiede di aver ben presente tale quadro di riferimento- è pertanto finalizzato a ricondurre a verità la vicenda BPB e a pacificare le doglianze di 70.000 soci.

In che modo? Abbiamo previsto che, **a fronte della rinunzia a ogni e qualsiasi ulteriore richiesta di ristoro per le azioni indennizzate e soprattutto a fronte della cessione gratuita del relativo pacchetto azionario a MCC, i soci persone fisiche potranno ricevere il 50% del valore azionario, per come determinato con gli aumenti di capitale 2014/2015, corrispondente a cinque euro ad azione.**

Una soluzione codesta equa ed equilibrata, che abbiamo previsto **di finanziare con i fondi dormienti del sistema bancario disciplinati dalla legge 266/05 e quindi non con somme dei Contribuenti Italiani!**

Una soluzione, inoltre, estremamente conveniente per lo Stato, poiché **riduce/annulla il contezioso stragiudiziale e giudiziale che ingolfa i Tribunali e che**

consente a MCC di ridurre enormemente il numero degli azionisti/soci della BPB la cui gestione è sommamente difficoltosa.

Confidiamo quindi che i Senatori (soprattutto Pugliesi) vogliano far proprio il presente emendamento; vogliano presentarlo nel termine del 29 Novembre 2011. "Segnarlo" quale priorità politica e adoprarsi in aula per farlo approvare.

Per sanare così una bruttissima ferita patita da migliaia di soci (peraltro, non solo pugliesi) e per rimediare a una clamorosa ingiustizia!

ASSOAZIONISTIBPB

Giuseppe Carrieri-Bari

COMITATO INDIPENDENTE BPB

Saverio Daddario-Bari

51.0.35

AS 2448

Emendamento

Art. 51

FAGGI, FERRERO, TOSATO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 51-bis.

(Fondo Ristori Soci Banca Popolare di Bari)

1. Per gli anni 2022 e 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo ristoro risparmiatori e soci della Banca Popolare di Bari, con una dotazione pari a 525 milioni di euro per ciascuno degli anni, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n.385/1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di E.5,00 (cinque euro/00) per azione posseduta alla data del 1-12-2019 e nel limite massimo di 150 mila euro per ciascun socio/risparmiatore. L'indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi/ristori ricevuti dal socio/risparmiatore ed è erogato contestualmente alla cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio al soggetto che sarà indicato dalla Soc. MedioCreditoCentrale spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo. Una percentuale non minore del 50 per cento degli indennizzi di cui al presente comma è erogata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro il 31-12-2023.
5. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del dlgs. 241/97.

6. Col medesimo decreto di cui al comma 4 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.
7. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del cda e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.

51.0.36

EMENDAMENTO

Art. 51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:«Art. 51 bis (*Detrazione delle spese per i servizi di traslochi*)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul territorio italiano verso cui è diretto il servizio di trasloco.

2. Tra le spese sostenute per il trasloco, di cui al comma 1, sono compresi gli oneri accessori ai servizi di trasloco.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta per i soli servizi di trasloco a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La detrazione spetta a condizione che il prestatore del servizio di trasloco:

- a) sia un'impresa di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritta all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
- b) dichiarare un ammontare di ricavi derivati da traslochi nazionali resi a persone fisiche, nel precedente periodo d'imposta, non superiore a euro 5.164.000.
- c) risulti esercitare il servizio di trasloco regolarmente con codice ATECO 49.42.0;
- d) sia in possesso di idonea garanzia assicurativa di responsabilità civile;
- e) sia in possesso di valido documento unico di regolarità contributiva;
- f) non abbia commesso violazioni delle norme fondamentali a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. Il possesso dei requisiti, di cui alle lettere da a) a e), può essere attestato mediante autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa prestatore del servizio.

6. I soggetti che sostengono le spese per i servizi di trasporto possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si applica, in quanto compatibile, la disposizione contenuta nell'art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 146 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.0.37

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51

DELL'OLIO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.51-bis

(Disciplina fiscale e monitoraggio sulle valute virtuali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c-ter), dopo le parole: «di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,» sono aggiunte le seguenti: «di valute virtuali» e, dopo le parole: «Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso» sono aggiunte le seguenti: «, per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso»;

2) alla lettera c-quater), dopo le parole: «valute,» sono aggiunte le seguenti parole: «valute virtuali,» e dopo le parole: «di valute estere,» sono aggiunte le parole: «di valute virtuali,».

b) all'articolo 67, comma 1-bis, dopo le parole: «nonché le valute», sono aggiunte le seguenti: «, le valute virtuali»;

c) all'articolo 67, comma 1-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente»;

d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;».

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.».

3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-bis è inserito il seguente: «18-ter. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali.»

Art. 9-ter.

(Definizioni ai fini del riconoscimento fiscale delle valute virtuali)

1. Si definisce «Unità Matematica» l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera qq),

del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente: «ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»;

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera qq) è sostituita dalla seguente: «qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»;

c) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa»;

d) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: «5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di euro 150; 5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di euro 150».

3. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: «, comprese le unità matematiche».

4. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le unità matematiche possedute alla data del 30 ottobre 2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2021.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre 2021. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre 2021.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi».

51.0.38

2/2

EMENDAMENTO

ART. 51

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

<<Art. 51-bis

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2022 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva.

4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea>>.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il 2022 e a 0,1 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.0.39

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.51

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 51bis

(Nuova decontribuzione per i settori del turismo e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2022 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva.
4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea>>.

51.0.40

EMENDAMENTO

ART. 51

DAMIANI, MODENA

*Dopo l'art. 51, aggiungere il seguente:***"Art. 51 bis (Ulteriori disposizioni in favore delle ZES)**

1. Alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2024 nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, è riconosciuta nella misura del 100 per cento l'esenzione di cui ai commi 173-176, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
2. E parimenti ridotta del 100 per cento, in relazione alla base imponibile derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 3 periodi d'imposta successivi. L'agevolazione è riconosciuta nei limiti e sino alla vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid 19 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 e successive proroghe e modifiche. Successivamente è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Alle predette agevolazioni si applica l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:
 - a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;
 - b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione o in un'area diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Sud e della Coesione territoriale, sentita l'Agenzia delle Entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, quantificati in complessivi 160 milioni, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'art.1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

51.0.41

A.S. 2448

EMENDAMENTO

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 51

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 51-bis

(Disposizioni in materia di spostamenti gratuiti per visite malati gravi)

1. Alle persone disabili, affette da patologie oncologiche, malati gravi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario per tutti gli spostamenti fuori provincia che siano strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, nonché la riduzione del 50% del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare.
2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui al comma 1, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili.
3. Al fine di sostenere i maggiori oneri di cui al comma 1, presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, che costituisce limite di spesa.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

51.0.42

A.S. 2448

EMENDAMENTO

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 51

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis

(Disposizioni in materia di transito gratuito nelle autostrade per i malati gravi)

1. All'articolo 176, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, sono esonerati i conducenti disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche nonché i loro familiari qualora conducenti accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare per trasferimenti strumentali all'effettuazione di visite mediche specialistiche e cure specifiche e adeguatamente documentate. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una Viacard da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza."

2. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali, presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, che costituisce limite di spesa.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

51.0.43₄₆₂

EMENDAMENTO

ART. 51

DAMIANI, MODENA

Dopo l'art. 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis (Disposizioni in tema di riduzione della mobilità sanitaria passiva)

1. Al fine di sviluppare i servizi di prossimità nelle regioni e province autonome con una maggiore mobilità sanitaria interregionale passiva, per il triennio 2022-2024, le regioni di cui tabella A allegata possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera in favore di cittadini residenti nelle medesime regioni, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo e nei limiti delle stesse.

2. Per l'utilizzo di tali risorse si applicano le seguenti condizioni:

a) le prestazioni acquistate in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel triennio 2021-2023, devono essere quelle che hanno generato le quote maggiori di mobilità sanitaria, in termini di flussi finanziari, nell'anno 2020;

b) la maggiore spesa che eccede il limite di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, deve essere prioritariamente destinata all'acquisto di prestazioni presso strutture private accreditate a contratto che abbiano concluso investimenti di edilizia e ammodernamento tecnologico negli ultimi cinque anni pari ad almeno il 25% del fatturato c) nell'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a), le strutture devono garantire il raggiungimento, al termine del triennio 2022-2024, di standard qualitativi elevati, con parametri di qualità da definire con Decreto del Ministero della Salute, anche tendono conto degli indicatori del Piano Nazionale Esiti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

3. A completamento del triennio 2022-2024 la Regione valuta - sulla base di una griglia predisposta dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e adottata con Decreto del Ministero della Salute - il raggiungimento degli standard qualitativi richiamati al comma precedente, nell'intero triennio.

4. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 331,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Conseguentemente, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni 2022, 2023 e 2024 è incrementato per un importo corrispondente di 331,83 milioni di euro. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma per gli anni

2022, 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

51.0.44

EMENDAMENTO

ART.51

Sen.Botto, Sen. Silvana Giannuzzi, Sen. Dino Mininno, Sen. Fabrizio Ortis, Sen. Fabio Di Micco, Sen. Vilma Mornese, Sen. Rosa Abate

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

*Art.51-bis**(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dall'anno 2022, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un *voucher* di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di *baby sitting*, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.

4. Il beneficio di cui al comma 3, si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.

5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.

51.0.45

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI,
PACIFICO

ARTICOLO 51

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 51-bis.

(Fondo per l'acquisto di seggiolini di sicurezza
per il trasporto di bambini in veicoli)

1. Alla Tabella A, Parte II-bis., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: "*1-sexies) seggiolini di sicurezza per veicoli per bambini*".
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per l'acquisto di seggiolini di sicurezza per il trasporto di bambini in veicoli con una dotazione di euro 130 milioni, nel limite massimo di spesa di euro 15 milioni annui.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge."

51.0.46

EMENDAMENTO

ART. 51

DAMIANI, MODENA

*Dopo l'art. 51, aggiungere il seguente:***"Art. 51-bis (Disposizioni per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto)**

1. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, che ne costituisce limite di spesa. Agli oneri di provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con il presidente della regione Puglia, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.
3. Ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;
 - b) per opere connesse, le opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura ai fini dell'accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento;
 - c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

51.0.47

EMENDAMENTO

ART. 51

DAMIANI, MODENA

*Dopo l'art. 51, aggiungere il seguente:***"Art. 51-bis (Rigenerazione sociale, culturale e economica delle zone degradate)**

1. Per l'anno 2022 è istituita, in coerenza con gli obiettivi e i temi prioritari dell'Agenda Urbana per l'Unione Europea, la Strategia Nazionale per la Riqualificazione delle Periferie Urbane (SNAPU) delle città metropolitane delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, finalizzato alla realizzazione di interventi per la rigenerazione sociale, culturale e economica delle zone degradate, nonché per la realizzazione di interventi di carattere sociale, in linea con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, a carico delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 31 dicembre 2020, n. 178.
3. Con decreto del Ministro per il Sud, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sono individuate le città metropolitane destinatarie degli interventi, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i criteri di selezione e le procedure di erogazione delle risorse stesse.

51.0.48

EMENDAMENTO

Art. 51

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51 bis

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in rubrica, dopo le parole, "Forze di polizia" sono inserite le seguenti le seguenti "e del Corpo nazionale vigili del fuoco". Ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole <<Forze di polizia ad ordinamento civile>>, sono inserite le seguenti: <<e del Corpo nazionale vigili del fuoco,>>.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all'anno a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri.»

51.0.49

EMENDAMENTO

Art. 51

GALLONE

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Articolo 51-bis

(Formazione duale nel settore moda accessori)

1. Nel quadro dell'attuazione della linea progettuale «sistema duale», Misura M5C1, investimento 1.4, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti per interventi di formazione professionale, nel contesto del Piano Nazionale Nuove Competenze, destinati al settore della sartoria, nonché, più in generale nella produzione di accessori moda, mediante istituzione di percorsi professionalizzanti in azienda nonché presso altri istituti o organismi del settore, proposti dalle aziende medesime o da loro aggregazioni, volti alla creazione di profili professionali pronti per l'inserimento nel ciclo produttivo
2. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni per gli anni 2022, 2023, 2024, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101.»

51.0.50

Emendamento

Articolo 51

CAMPARI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, FAGGI

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis – (Bonus per l'acquisto di veicoli adattati alle persone con disabilità)

1. Per gli anni 2022 e 2023, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 50 per cento per le spese riguardanti i mezzi ivi individuati necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

2. Per i soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese indicate al comma 1, si applica l'opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: "1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "765,3 milioni di euro per l'anno 2022, 764,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024, 963,5 milioni di euro per l'anno 2025, 962,8 milioni di euro per l'anno 2026, 962,3 milioni di euro per l'anno 2027".

51.0.51

Emendamento

Articolo 51

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Articolo 51-bis

(Disposizioni in favore delle persone affette da sordocecità)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2. – *(Definizione)* – 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità»; all'ultimo periodo, dopo le parole «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili»;

c) all'articolo 5, comma 1, la parola “possono” è sostituita dalle seguenti “sono tenute a”.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: “1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022” fino alla fine del comma, con le seguenti: “1.055,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.054,9 milioni

di euro per l'anno 2023, 1.054,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.053,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.052,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.052,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.051,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.051,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

51.052

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente

Articolo 51-bis

1. È istituito il «*bonus wellness*» al fine di agevolare, per i cittadini, la fruizione di specifici trattamenti e servizi motori e sportivi presso una struttura prescelta fra quelle accreditate. L'incentivo per l'acquisto di servizi motori e sportivi è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare. Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, e consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro.
2. Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, i servizi non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio eventualmente non coperto dal bonus. Il Bonus non è cedibile a terzi, non costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.
3. Per il «*bonus wellness*» si intendono le prestazioni erogate da un istituto accreditato. Il soggetto accreditato è colui che, sotto forma di attività di impresa, Ente del Terzo Settore, Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, opera nel settore motorio, sportivo e del wellness e si è preregistrato alla piattaforma on line dedicata.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.0.53

A.S. 2448

Emendamento

Art. 51

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51 - bis

1. La disposizione normativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all'assolvimento dei compiti istituzionali. L'eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell'applicazione del regime dei rimborsi.

2. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, di cui al comma precedente, compete all'Amministrazione di appartenenza. E' rimesso, invece, all'Avvocatura dello Stato esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

51.0.54

Emendamento

Articolo 51

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51 - bis (Tutela legale per giudizi promossi nei confronti del personale delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico)

1. La disposizione normativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all'assolvimento dei compiti istituzionali. L'eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell'applicazione del regime dei rimborsi.
2. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, di cui al comma precedente, compete all'Amministrazione di appartenenza. E' rimesso, invece, all'Avvocatura dello Stato esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.0.55

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.51

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 51bis

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi". All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 la lettera b-bis del comma 1 e il comma 1.1 sono soppressi.
2. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi".
3. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole "tre giorni" sono sostituite con le parole: "dodici giorni">>.

51.0.56

EMENDAMENTO

ART. 51

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

<<Art. 51-bis

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di venticinque settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».

2. Le venticinque settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 194;

ridurre di 60 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Mef

51.0.57

AS 2448
Emendamento
Art. 51

SBROLLINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis

(Modifiche al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole «Titolo V» inserire le seguenti: «, Capo V,»;
 - b) all'articolo 7:
 - al comma 1, le parole «società e le» sono abrogate;
 - dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e da quelle relative alla forma societaria adottata, con esclusione di quelle riguardanti la distribuzione degli utili e alla distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.»;
 - c) All'articolo 9:
 - sostituire la rubrica con la seguente: «Attività secondarie o strumentali»;
 - al comma 1 le parole «abbiano carattere secondario e strumentale» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano carattere secondario o strumentale»;
 - d) All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche titolari di un diritto reale sugli immobili nei quali si svolge l'attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 7, comma 1 lett i) e successive modificazioni, dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, articolo 91 bis commi 2 e 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. »
 - e) all'articolo 35, comma 7, le parole «in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025.» sono sostituite con le seguenti: «in misura pari al 15 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 20 per cento per l'anno 2023, al 25 per cento per l'anno 2024, al 27 per cento per l'anno 2025, al 33 per cento a decorrere dall'anno 2026»;
 - f) All'articolo 36:

51.0.58

112

- Al comma 7, le parole «ed esclusivamente ai fini fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «sia ai fini fiscali che ai fini contributivi»;
 - Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7 bis. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».»;
- g) All'articolo 37, comma 4, ultimo periodo, le parole «considerate di natura professionale per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «assimilate a quella da lavoro subordinato sportivo per l'intero importo».
2. Agli oneri di cui al comma 1 lettere e) ed f), valutati in 48,42 milioni di euro per l'anno 2022, in 37,74 milioni di euro per l'anno 2023, in 49,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 52,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

51.0.58

MR

A.S. 2448
Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.51

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 51bis

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di venticinque settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 . Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.»

2. Le venticinque settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato>>.

51.0.58

EMENDAMENTO

ART. 51

DAMIANI, MODENA

Dopo l'art. 51, aggiungere il seguente:

"Art. 51-bis (Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto)

1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per il 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriali con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al primo comma.

51.0.60

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 51

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis
(Diritto al lavoro dei superstiti)

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "deceduti per causa di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra e di servizio".

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."»

51.0.61

EMENDAMENTO

Art 51

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'art. 51, è inserito il seguente:

“Articolo 51-bis

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione)

1. All'art. 2, comma 28 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole “ai contratti di lavoro domestico” sono aggiunte le seguenti: “, ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.0.62

A.S. 2448

Emendamento

Art. 51

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 51, è inserito il seguente:

"Articolo 51-bis

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione)

1. All'art. 2, comma 28 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: ", ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 572 milioni di euro per l'anno 2022>>

51.0.63

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 51

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis. 1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola "quindici" con la seguente: "sedici" e aggiungere, dopo le parole "della cooperazione internazionale", le seguenti: ", uno del Ministero del turismo";
2. all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole "in materia di sport", aggiungere le seguenti: "di concerto con il Ministro del turismo".»

51.0.64

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 51

DE LUCIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«51-bis
(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «45 milioni» e le parole «363 milioni» sono sostituite, a decorrere dall'anno 2021, rispettivamente, dalle seguenti: «38 milioni» e «370 milioni».

1-bis. Il controllo da parte degli organismi sportivi sull'utilizzo delle risorse di cui al citato comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 1, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di Sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242"».

51.0.65

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 51

DE LUCIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«51-bis
(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «45 milioni» e le parole «363 milioni» sono sostituite, a decorrere dall'anno 2021, rispettivamente, dalle seguenti: «41 milioni» e «367 milioni».

1-bis. Il controllo da parte degli organismi sportivi sull'utilizzo delle risorse di cui al citato comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 1, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di Sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242"».

51.0.66

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51.

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole "documento programmatico", sono inserite le seguenti: " e nel rispetto delle eccezioni previste nel presente testo unico,";
 - b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Con riferimento alle imprese operanti in Italia da almeno 10 anni, registrate con uno dei codici ATECO di cui all'Allegato A (da intendersi comprensivi di tutte le relative sottocategorie) o con riferimento a imprese facenti parte di gruppi di imprese operanti nel territorio nazionale da almeno 10 anni, il documento programmatico e, di conseguenza, il decreto di cui al comma 4, nel disciplinare l'entrata in Italia di personale extracomunitario avente titolo riconosciuto a livello europeo attestante la qualifica di «saldatore» o «carpentiere», o il cui inserimento nelle imprese di cui all'Allegato A sia finalizzato all'ottenimento della relativa qualifica a seguito di un periodo di formazione, terranno conto delle particolari regole e limiti di cui agli articoli che seguono.";
 - c) all'articolo 21, comma 1, le parole "all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 4 e 4-bis";
 - d) all'articolo 22, comma 5, le parole "dell'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 3, commi 4 e 4-bis";
 - e) all'articolo 22, comma 5.1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-bis e al personale straniero individuato ai sensi del medesimo comma, l'ingresso di questo, nel corso di ciascun anno solare, è consentito nel limite del 20 per cento del totale del personale impiegato dall'azienda richiedente, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, al momento dell'assunzione.";
 - f) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero di altra certificazione rilasciata dal Paese di provenienza che attesti l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni di cui ai livelli 6 e 7 della predetta classificazione ISTAT o di cui all'articolo 3, comma 4-bis della presente legge";
 - g) all'articolo 27-quinquies, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché lavoratori il cui ingresso in Italia è volto all'ottenimento delle specializzazioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, della presente legge";
 - h) è aggiunto il seguente allegato:

ALLEGATO A

CODICI ATECO delle imprese di cui all'art. 3, comma 4bis, TUI

2821 - Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

2790 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

2825 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

2910 - Fabbricazione di autoveicoli

2830 - <i>Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura</i>	3020 - <i>Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario</i>
2822 - <i>Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione</i>	3091 - <i>Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)</i>
2829 - <i>Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca (non codificato altrove)</i>	3092 - <i>Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi</i>
2841 - <i>Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli</i>	2612 - <i>Fabbricazione di schede elettroniche assemblate</i>
2891 - <i>Fabbricazione di macchine per la metallurgia</i>	2620 - <i>Fabbricazione di computer e unità periferiche</i>
2892 - <i>Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere</i>	2521 - <i>Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale</i>
2893 - <i>Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco</i>	2599 - <i>Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca</i>
2894 - <i>Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)</i>	3250 - <i>Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche</i>
2899 - <i>Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)</i>	2751 - <i>Fabbricazione di elettrodomestici</i>
2711 - <i>Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici</i>	2529 - <i>Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo</i>
4221 - <i>Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi</i>	4222 - <i>Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni</i>
4291 - <i>Costruzione di opere idrauliche</i>	4299 - <i>Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca</i>
4313 - <i>Trivellazioni e perforazioni</i>	4322 - <i>Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria</i>
4329 - <i>Altri lavori di costruzione e installazione</i>	

2. All'articolo 40, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) attività di formazione sul lavoro volta all'acquisizione delle professionalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;"».

51.0.67

Emendamento

Art. 51

DE SIANO, DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 51-bis

1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 34 per cento e per quella a "distanza" al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 25 per cento e per quella a "distanza" al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.»

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

51.0.68

Emendamento

Art. 51

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 51-bis

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole da "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.
2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1.»

51.0.69

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART.51

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art.51-bis

(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi, accertati e dichiarati dai Ministeri competenti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

51.0.70

AS 2448
Emendamento
Art. 51

GARAVINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis
(Unità immobiliari possedute da residenti all'estero)

1. I commi 48 e 49 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:
"48. A partire dall'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 24 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194.

51.0.71

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 51

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1.».

51.0.72

AS 2448

Emendamento

Art. 51

De Petris Buccarella Grasso Laforgia Ruotolo

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Articolo 51 bis (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE)

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di venticinque settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 . Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».
2. Le venticinque settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

51.0.73

A.S. 2448
Emendamento
Art. 51

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis

(Fondo per gli studenti e Fondo per la natalità)

1. Gli interventi del “Fondo per il credito ai giovani”, di cui all’art.15, comma 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e del “Fondo di sostegno alla natalità” di cui all’art. 1, comma 348 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, nel limite masso di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.»

51.0.74

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente

Articolo 51-bis

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.0.75

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 51

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente

Articolo 51-bis

1. All'articolo 1, comma 371 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole «900.000» sono sostituite dalle seguenti parole «1.000.000».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 100.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.0.76

A.S. 2448
Emendamento
Art. 51

MANCA

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

"Art. 51-bis
(*Enti filantropici*)

1. Le rendite patrimoniali di cui all'articolo 38 del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 degli Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs 117 del 3 luglio 2017 sono esenti dalle imposte sui redditi. Ad esse non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
2. Il regime fiscale di cui al comma 1 è condizionato al rispetto dei requisiti indicati agli articoli 37, 38 e 39 del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017."

51.0.77

A.S. 2448

Emendamento

Art. 51

Dopo l'articolo 51 è aggiunto il seguente:

"Art. 51 bis

(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021 n. 43)

All'art. 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021 n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", il comma 1 è sostituito dal seguente:

- 1. All'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole <<40 milioni>> e le parole <<368 milioni>> sono sostituite a decorrere dall'anno 2021, rispettivamente, dalle seguenti: << 41 milioni>> e <<367 milioni>>.*

Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui al citato articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di grave violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'art. 5, comma 2 lett. e), e bis), e ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999 nr. 242."

DESSI'

Relazione illustrativa

La presente disposizione, all'esito dell'esame delle tabelle allegate alla relazione tecnica, è volta a ripristinare l'equilibrio economico e finanziario comunque assicurando al Coni una somma maggiore e pur realizzando esso, dagli effetti della norma, un risparmio di spesa.

Sono conseguentemente rideterminate le funzioni in materia di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi.

La presente norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

51.0.78

A.S. 2448

Emendamento

Art. 51

Dopo l'articolo 51 è aggiunto il seguente:

"Art. 51 bis

(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021, n. 43)

All'art. 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021, n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni previste dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché il corretto funzionamento del sistema sportivo, al CONI è fatto divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società di qualsiasi forma giuridica"

DESSI'

Relazione illustrativa

Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi previsti dalla legge 8 agosto 2019 n. 86 ed assicurare la massima efficienza del sistema sportivo italiano limitando l'introduzione al suo interno di ulteriori elementi che possano compromettere il rinnovato equilibrio, è fatto divieto al CONI di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società di qualsiasi forma giuridica. E' oggi, infatti, necessario garantire il rinnovamento del modello italiano attraverso un miglioramento complessivo della sua funzionalità ed efficacia anche attraverso una stringente ripartizione delle competenze degli organismi ivi operanti.

51.0.78

A.S. 2448
Emendamento
Art. 51

FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

"Art. 51-bis

(Incremento del Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche per fronteggiare le conseguenze determinate dalla pandemia da Covid-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024."

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."

51.0.80

~~A.S. 2448~~

AS 2448
Emendamento
Art. 51

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 51-bis
(Incremento Fondo Terzo Settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche volte a fronteggiare le conseguenze determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente all'articolo 194, le parole "600 milioni" sono sostituite dalle seguenti "500 milioni"

51.0.81

S 2448

Emendamento

Art. 51

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 51 bis - Incremento Fondo Terzo Settore

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche volte a fronteggiare le conseguenze determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per ciascuno anno del biennio 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025"

51.0.82

A.S. 2448
Emendamento
Art. 51

MANCA

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

"Art. 51-bis
(Estensione del Social bonus a tutti gli enti del Terzo settore)

1. Al primo comma dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "con modalità non commerciali" sono soppresse."

51.0.83

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER

ARTICOLO 51

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 51-bis
(Agevolazioni per gli enti del Terzo settore)**

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. I redditi assoggettabili a imposizione delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato non sono imponibili se il relativo importo nel periodo d'imposta non è superiore complessivamente a 50.000 euro."»

51.0.84

AS 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER

ARTICOLO 51

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 51-bis
(Agevolazioni per gli enti del Terzo settore)**

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali svolte, percepito nel periodo d'imposta, non sia superiore a 50.000 euro, i redditi non sono imponibili."»

51.0.85

EMENDAMENTO

ART.51

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art.51-bis

(Misure fiscali in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti)

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 mila milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

51.0.86

AS 2448

Emendamento

Articolo 51

Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 51-bis (Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative)

1. L'indennizzo disciplinato dall'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, ove non ancora corrisposto o corrisposto solo parzialmente è erogato agli aventi diritto nell'anno 2022, secondo le modalità già previste dalla citata legge.»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

51.0.87

EMENDAMENTO

Art. 51

GALLONE

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

«51-bis.

1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità."

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione pari a 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.88

S 2448
Emendamento
Articolo 51

DE BONIS

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

"Art. 51-bis

(Abolizione del pagamento in bolletta del canone Rai e riduzione dell'importo)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 152 è sostituito dal seguente: "152. A partire dall'anno 2022, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 80.";
- b) i commi da 153 a 159 sono abrogati."

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.

51.0.89

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 54

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 54-bis. – *(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)* –

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

51.0.90

AS 2448
EMENDAMENTO

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 54

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 54-bis. – *(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)* –

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “lire 500.000” sono sostituite con le seguenti “euro 516,46”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 13,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

51.0.91

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 51

RUSSO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Al comma 778 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022".»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

51.0.32

A.S. 2448
EMENDAMENTO
ART. 51

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 51- bis.

(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'art. 2 del DPR 21/12/1996, n.696."

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

51.0.93

Emendamento

Art. 51

GALLONE

Dopo l'articolo 51 è aggiunto il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di favorire la realizzazione dell'ampliamento della struttura di accoglienza dell'Associazione "La Casa di Leo" che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, alla luce dell'unicità del servizio volontario offerto, vista la carenza di strutture di accoglienza con le caratteristiche di housing sociale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione pari a 400.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge»

51.0.94

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.51-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.0.95

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis

1. All'articolo 1, comma 371 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 371 le parole "900.000" sono sostituite con le parole "1.000.000".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

51.0.96

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.51

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 51bis

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente: "a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"

51.0.87

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 51

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 51-bis (Contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente: “a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;”.

51.0.98

EMENDAMENTO

Art.51

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-ter

1. Il comma 1061 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

“1061. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo sono destinati ai fondi speciali statali ad esso assegnati in gestione separata. La quota degli utili netti del bilancio dell'Istituto per il Credito Sportivo assegnata ai partecipanti al capitale come dividendo, in misura proporzionale alla quota di capitale di pertinenza di ciascun partecipante, è pari all'ottanta per cento massimo, fermo restando il rispetto della normativa bancaria e delle indicazioni prudenziali dell'autorità di vigilanza di riferimento che possono determinare tempo per tempo livelli inferiori. La ripartizione dei dividendi tra i fondi speciali del settore Sport e del settore Cultura avviene in proporzione agli impieghi erogati nell'esercizio di riferimento in ciascun settore. La ripartizione dei dividendi e delle dotazioni assegnate tra i diversi fondi speciali e comparti all'interno di ciascun settore, Sport e Cultura, è delegata al Comitato di Gestione dei Fondi Speciali assegnati in gestione all'Istituto per il Credito Sportivo, che vi provvederà annualmente in funzione delle necessità di natura pubblicistica alle quali sono destinati i fondi speciali. Lo statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo viene adeguato alle presenti disposizioni entro 180 giorni.”»

51.0.99

A.S. 2448
Emendamento
Art. 51

MISLANI

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

"1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis Per tutte le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età".

51.0.100

EMENDAMENTO

ART. 51

MODENA, DAMIANI

*Dopo l'art. 51, aggiungere il seguente:***"Art. 51-bis (Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria)**

"Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019, le risorse per il finanziamento a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987 in favore degli interventi del Piano Azione Coesione della Regione Umbria sono incrementate dell'importo di 18.148.556,00. La dotazione del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'anno 2022 in termini di competenza e cassa è incrementata conseguentemente. Il Gruppo Azione Coesione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2015 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano Azione Coesione della Regione Umbria."

51.0.101

EMENDAMENTO

ART. 51

DAMIANI, MODENA

Dopo l'art. 51, aggiungere il seguente:

"Art. 51-bis (Livellamento indennità personale ACT)

2. Al fine di rendere omogenea l'indennità di amministrazione del personale di ruolo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, è stanziata la somma di € 481.000 annui. La predette risorse sono utilizzate per integrare, secondo principi perequativi, l'indennità attualmente percepita dal suddetto personale di ruolo, nell'ambito del CCNL del personale del comparto "Funzioni centrali". Ai predetti oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

51.0.102

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 51

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 125, della legge 5 agosto 2017, n. 124).

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo: *"Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.".*».

51.0.103

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 51

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 125, della legge 5 agosto 2017, n. 124).

1. All'articolo 1, comma 125, lettera c), della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "e fondazioni", sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".».

51.0.104

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART.51

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis

(Detrazione IVA fatture di fine anno)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 successivamente modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136 le parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente", sono abrogate.

51.0.105

A.S. 2448

Emendamento

Art. 51

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Articolo 51-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di sport)

1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: «le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono inserite le seguenti: «, nonché le società sportive dilettantistiche e gli organismi sportivi riconosciuti dai coni quali federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva».

51.0.106

A.S. 2448

Emendamento

Art. 51

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis

(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*quater* e il comma 5-*quinqües* sono abrogati. Restano fermi gli effetti contrattuali generati dalle disposizioni sui contratti di lavoro sportivo professionistico, regolati dalla legge n. 91/1981 e dal decreto legislativo n. 36/2021, in corso e fino alla loro naturale scadenza o antecedente all'approvazione della presente legge.»

51.0.107

EMENDAMENTO

ART. 51

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 51-bis

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".

51.0.108

QUAGLIARIELLO
BERUTTI
BIASOTTI
CAUSIN
FANTETTI
PACIFICO
ROMANI
ROSSI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 51

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

"51-bis

(Normativa tecnica attività subacquee professionali)

Le attività di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e per il personale iscritto al Registro dei Sommozzatori ad uso locale ai sensi del DM della Marina Mercantile del 13.1.1979 sono svolte, su tutto il territorio nazionale, acque interne, bacini artificiali, secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366."

51.0.108

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 51

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 51-bis

(Misure in materia di finanziamento dei patronati – denuncia di infortunio)

1. L'intervento del patronato di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, relativo alla denuncia di infortunio di cui all'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è riconosciuto efficace ai fini del finanziamento, indipendentemente dal decorso del termine assegnato all'istituto previdenziale per provvedere di cui al medesimo articolo 100.”.

51.0.110

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 51

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 51-bis.

(Modificazioni alla legge 30 marzo 2001, n. 152, in materia di sedi estere dei patronati)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri» sono soppresse.".

51.0.111

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.51

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 51bis

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma: "3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente".>>

51.0. 112

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.51

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 51bis

All'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "dagli enti di promozione sportiva" sono aggiunte le seguenti: "dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano".>>

51.0.113

A.S. 2448
Emendamento
Art. 52

COLLINA, MANCA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "trenta giorni" è aggiunto il seguente periodo: "Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

52.1

AS 2448

Emendamento

Art. 52

De Petris Buccarella Grasso Laforgia Ruotolo

Al comma 1, lettera b), dopo le parole “trenta giorni” aggiungere le seguenti: “Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

52.2

AS 2448

EMENDAMENTO

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 52

Al comma 1, dopo le parole “trenta giorni” è aggiunto il seguente periodo: “Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

52.3

A.S. 2448

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.52

Al primo comma, dopo le parole “*trenta giorni*” è aggiunto il seguente periodo: “*Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*”.

52.4

EMENDAMENTO

Art. 52

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“2 bis. All’articolo 21 comma 1 sopprimere la lettera b)”.

52.5

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 52-BIS

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.»

52.0.1

AS 2448
Emendamento
Art. 52

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.»

52.0.2

A.S. 2448
Emendamento
Art. 52

FEDELI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.»

52.0.3

EMENDAMENTO
ART.52

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.»

52.0.4

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 52

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.»

52.0.5

A.S. 2448

Emendamento

Art. 53

CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art.53-bis

(Indennità di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Ai lavoratori delle aree di crisi complessa beneficiari dei trattamenti di mobilità in deroga, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 giugno 2012, n.92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di proroghe successive alla seconda.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 60 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 54 della presente legge."

Conseguentemente, all'art.194 sostituire la parola "600" con la parola "540".

53.0.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 55

FEDELI, LAUS, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Al titolo V recante “Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali” apportare le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 55, comma 1, la lettera a) è abrogata;
- b) all’articolo 56, comma 1, capoverso “5-bis”, primo periodo, le parole “o per il saldo” sono soppresse;
- c) all’articolo 57, comma 1, lettera c), capoverso, secondo periodo, dopo le parole “a tempo determinato” sono inserite le seguenti: “di durata pari o”;
- d) all’articolo 62, capoverso “Art. 22-ter”, il comma 5 è abrogato;
- e) all’articolo 65, capoverso “Art. 25-ter”, al comma 1, le parole: “I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente Capo” sono sostituite dalle seguenti: “I lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie del presente Capo e del Titolo II”; al comma 3, dopo le parole: “l’ingiustificata” è aggiunta la seguente: “mancata”;
- f) all’articolo 66, comma 1, lettera b), capoverso, al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: “ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale”;
- g) all’articolo 67, comma 1, lettera b), capoverso, al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: “ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale”;
- h) all’articolo 69, comma 1, lettera b), capoverso, al secondo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: “ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi”;
- i) all’articolo 70, comma 1, capoverso, al terzo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale”.

55.1

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 55

CALANDRINI, DE CARLO.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola «2025» con la seguente: «2024»:

b) sostituire la parola «ventiquattro» con la seguente: «diciotto».

55.2

EMENDAMENTO

Art. 56

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, nonché i termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2021, a condizione che le sospensioni ed assenze siano state regolarmente registrate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come integrazioni salariali nelle presenze del libro unico del lavoro di cui all'art. 39, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

56.0.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 57

LANZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis

(Misure a tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al termine dello stato di emergenza";

b) al comma 2, le parole: "al ricovero ospedaliero", sono sostituite dalle seguenti: "all'infortunio sul lavoro";

c) al comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla fine dello stato di emergenza";

2. All'articolo 1 del comma 481 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "al termine dello stato di emergenza".

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 282 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

57.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 57

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Aliquota del contributo della cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

57.0.2

AS.2448

Emendamento

Articolo 57

Calandrini, De Carlo.

Dopo l'art. 57, è inserito il seguente art. 57-bis:

"Art. 57-bis

(Aliquota del contributo della cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"
- b) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente c-bis): "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"."

57. o. 3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 57

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Concessione delle integrazioni salariali ordinarie per il settore edile)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2022, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla commissione provinciale di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427.»

Conseguentemente, all'articolo 73, aggiungere, in fine, il seguente comma: "1-bis. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la lettera b) è soppressa."»

57.0.4

AS.2448

Emendamento

Articolo 57

Calandrini, De Carlo.

Dopo l'art. 57, è inserito il seguente art. 57-bis:

“Art. 57-bis

(Concessione delle integrazioni salariali ordinarie per il settore edile)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: “1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2022, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427.”
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, al comma 2 è abrogata la lettera b).

57.0.5

AS.2448

Emendamento

Articolo 57

Calandrini, De Carlo.

Dopo l'art. 57, è inserito il seguente art. 57-bis:

“Art. 57-bis

(Durata delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, il comma 4 è sostituito dal seguente: “ 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).”.”

57.0.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 57

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Durata delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).".»

57.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 57

CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Durata delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).".»

57.0.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 57

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Causali di intervento delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "indipendentemente dalla prevedibilità delle stesse e da eventuali ipotesi di sospensione dei lavori, in caso di contratto di appalto nel settore di cui alla lettera m) del precedente articolo 10."».

57.0.9

AS.2448

Emendamento

Articolo 57

Calandrini, De Carlo.

Dopo l'art. 57, è inserito il seguente art. 57-bis:

“Art. 57-bis

(Causali di intervento delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “indipendentemente dalla prevedibilità delle stesse e da eventuali ipotesi di sospensione dei lavori, in caso di contratto di appalto nel settore di cui alla lettera m) del precedente art. 10”.

57. o. 10

A.S. 2448

Emendamento

Art. 60

COLLINA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

“a) al comma 1, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «inclusi gli apprendisti e i dirigenti»;

a-bis) al comma 1, lettera c), sono soppresse le parole da «, che subiscano» fino alle parole: «integrazione salariale»;

a-ter) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole da «, che subiscano» fino alle parole: «integrazione salariale»”.

60.1

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 60

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: *“a) al comma 1, alinea, le parole «inclusi gli apprendisti e i dirigenti», alla lettera c), le parole da «, che subiscano» fino a «integrazione salariale» e alla lettera d), le parole da «, che subiscano» fino a «integrazione salariale», sono abrogate;”*.

60.2

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 60

Art. 60

(Campo di applicazione delle Integrazioni salariali straordinarie)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, alinea, le parole «inclusi gli apprendisti e i dirigenti», alla lettera c), le parole da «,che subiscano» fino a «integrazione salariale» e alla lettera d), le parole da «, che subiscano» fino a «integrazione salariale», sono abrogate;"

60.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 60

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera c) dopo le parole “integrazione salariale” aggiungere le seguenti, “ovvero che subiscano una riduzione di attività in conseguenza di modifiche all’organizzazione del lavoro dell’azienda appaltante, anche dovuta all’utilizzo di forme di lavoro da remoto per i dipendenti di quest’ultima”;
- 2) alla lettera d) dopo le parole “integrazione salariale” aggiungere le seguenti, “ovvero che subiscano una riduzione di attività in conseguenza di modifiche all’organizzazione del lavoro dell’azienda appaltante, anche dovuta all’utilizzo di forme di lavoro da remoto per i dipendenti di quest’ultima”.

60.4

AS 2448
Emendamento
Art. 60

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis

(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale)

1. All'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sostituire le parole "sei mesi" con le parole "diciotto mesi".».

60.0.1

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN , FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

ARTICOLO 60

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis

(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale)

All'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sostituire le parole
"sei mesi" con le parole "diciotto mesi".».

60.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 61

COLLINA

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

“a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: «, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa» sono soppresse;

a-ter) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) prospettata cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.»”;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

“c-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il programma della prospettata cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa di cui al comma 1, lettera c-bis), deve contenere il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile, nei tempi e nelle modalità, all’eventuale cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma regionale di politiche attive del lavoro, il piano di eventuale trasferimento o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.»”.

61.1

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 61

Art. 61

(Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

“a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: «, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa» sono abrogate;

a-ter) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) prospettata cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.»;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

“c-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il programma della prospettata cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa di cui al comma 1, lettera c-bis), deve contenere il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile, nei tempi e nelle modalità, all’eventuale cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma regionale di politiche attive del lavoro, il piano di eventuale trasferimento o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.»”.

61.2

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 61

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

“a-bis) al comma 1, lettera b), le parole: «, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa» sono abrogate;

a-ter) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.»”;

b) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

“c-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il programma della prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa di cui al comma 1, lettera c-bis), deve contenere il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile, nei tempi e nelle modalità, all'eventuale cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma regionale di politiche attive del lavoro, il piano di eventuale trasferimento o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.»”.

61.3

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 61

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) dopo la lettera a) inserire la seguente a-bis) al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente c-bis) cessazione di attività;
- 2) dopo la lettera d) inserire la seguente: d-bis) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. La cessazione di attività di cui all'art. 21 comma 1 lettera c-bis) ha una durata massima di 12 mesi non prorogabili ed è soggetta alla regolazione alla pari di quanto previsto dall'art. 62 che norma l'art. 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 per il solo comma 4. Le prestazioni integrative salariali di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

61.4

Atto Senato 2448

Emendamento

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Articolo 62

Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La concessione dell'intervento di cui al comma 1 può essere riconosciuto alle aziende di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano terminato il periodo massimo di utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il suddetto intervento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché con l'attivazione di piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore del personale di cui all'art. 25-bis del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-ter. I trattamenti di cui al comma 3-bis sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.».

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

62.1

EMENDAMENTO

ART. 62

CANGINI

Al comma 1, capoverso "Art. 22-ter.", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria cui al comma 1 può essere riconosciuto alle aziende editoriali di cui all'art. 25 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano già terminato il periodo massimo di utilizzo della cigs. Il suddetto trattamento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'art. 37, comma 1 lettera a) della legge n. 416/1981 nonché con l'attivazione di piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dei commi 498, 499 e 500 dell'art.1 della legge n. 160/2019 a favore del personale di cui all'art. 25 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148."

62.2

AS 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 62

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, capoverso "Art. 22-ter", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria cui al comma 1 può essere riconosciuto alle aziende editoriali di cui all'articolo 25 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano già terminato il periodo massimo di utilizzo della CIGS. Il suddetto trattamento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lettera a) della legge n. 416/1981 nonché con l'attivazione di piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dei commi 498, 499 e 500 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 a favore del personale di cui all'articolo 25 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148."

62.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 62

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 62, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria cui al comma 1 può essere riconosciuto alle aziende editoriali di cui all'art. 25 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano già terminato il periodo massimo di utilizzo della cigs. Il suddetto trattamento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'art. 37, comma 1 lettera a) della legge n. 416/1981 nonché con l'attivazione di piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dei commi 498, 499 e 500 dell'art.1 della legge n. 160/2019 a favore del personale di cui all'art. 25 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”

62.4

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 62

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Articolo 62-bis

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, le società e gli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano la quota del proprio reddito complessivo netto dichiarato corrispondente all'incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, del maggior costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di nove punti percentuali.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei costi del personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente o dallo stesso datore di lavoro nelle situazioni di disoccupazione al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire della riduzione di aliquota di cui al comma 1.»

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 20 e 194;
- b) sopprimere la tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

a decorrere dal 2024 si provvede agli derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

62.0.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 62

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Articolo 62-bis

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2021 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.625 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge.

62.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 63

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni

1) all'alinea, le parole: *“è aggiunto il seguente comma”* sono sostituite dalle seguenti: *“sono aggiunti i seguenti commi”*;

b) dopo il capoverso comma *“1-bis* aggiungere il seguente: *“1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento.”*.

63.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 63

COLLINA

Al comma 1, dopo il capoverso: "1-bis", è aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento."

Conseguentemente, all'alea, le parole: "è aggiunto il seguente comma" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti commi".

63.2

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 63

Art. 63

(Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie)

Al comma 1, dopo il capoverso: "1-bis", è aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento."

Conseguentemente, all'alinea, le parole: "è aggiunto il seguente comma" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti commi".

63.3

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 63

Al comma 1, dopo il capoverso: “1-bis”, è aggiunto il seguente: “1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento.”.

Conseguentemente, all'alinea, le parole: “è aggiunto il seguente comma” sono sostituite dalle seguenti: “sono aggiunti i seguenti commi”.

63.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 63

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 4 è soppresso.»

63.0.1

EMENDAMENTO

ART. 65

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Al comma 1, capoverso "Art.25-ter", dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“5. I dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione Centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del dlgs. N. 165/2001 e smi che alla data di pubblicazione della presente legge abbiano maturato almeno 10 anni di servizio, anche non consecutivi, nei ruoli della dirigenza dell'Amministrazione Centrale dello Stato con decorrenza dal 01 gennaio 2021 accedono a tempo indeterminato ai ruoli di dirigente nell'amministrazione statale in cui hanno ricoperto gli incarichi sopra citati. ”

65.1

Atto Senato 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 66

Sopprimere l'articolo.

66.1

Atto Senato 2448

Emendamento

DE VECCHIS, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 66

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis, è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

7-ter. I fondi di cui al comma 1 sono soggetti a tutte le norme di amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e soggetti alla vigilanza del ministero del lavoro e delle politiche sociali. La gestione, l'organizzazione e la struttura nazionale e territoriale dei fondi deve essere indipendente da enti bilaterali e da altri enti di natura sindacale. La contribuzione a tali fondi da parte dei datori di lavoro è versata per il tramite di appositi codici UniEmens e F24 istituiti dall'INPS.»”.

66.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 66

CALANDRINI, DE CARLO.

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera b), sostituire la parola «2022» con la seguente: «2023»;
- b) al comma 1, lettera c), sostituire la parola «2022» con la seguente: «2023».

66.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 66

PRESUTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) al comma 9, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b bis) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un’intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50% rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera b), di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata. La copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all’articolo 33, commi 1 e 2. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;”.»

66.4

EMENDAMENTO

Art. 66

GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il completamento del viadotto sulla S.P. m. 24 al Km 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 420.000,00 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione pari a 420 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

66.5

EMENDAMENTO

ART. 66

DAMIANI

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

"Art.66-bis

1. All'art.66, comma 1, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : << e, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50% rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione - limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera b del presente comma - di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata; la relativa copertura economica verrà assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'art. 33 primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell'art.8 comma 8 del D. Lgs. n.81 del 2015 né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.">>

66.0.1

A.S. 2448
Emendamento
Art. 66

MANCA

Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

"Art. 66-bis

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera b del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."»

66.0.2

EMENDAMENTO

Art. 66

DAMIANI

Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

"Art.66-bis.

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2001 n. 152, al comma 1, lettera b), le parole: "almeno quattro Paesi stranieri" sono abrogate.

66.0.3

Atto Senato 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 67

Sopprimere l'articolo.

67.1

Emendamento

Art. 67

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. È consentito il trattamento dei dati personali da parte dei Fondi bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di funzioni pubbliche a essi attribuite. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dai Fondi in coerenza al compito svolto o alla funzione pubblica esercitata, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.”

67.2

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 68

CALANDRINI, DE CARLO.

Al comma 1, lettera c) capoverso 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), sostituire le parole «13 settimane» con le seguenti: «16 settimane»;
- b) alla lettera b), sostituire le parole «26 settimane» con le seguenti: «32 settimane».

68.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 68

MANCA

Al comma 1, lettera f), capoverso "8-bis", dopo le parole: "a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese che gestiscono i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

68.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 68

COLLINA

Al comma 1, lettera f), capoverso "8-bis", sopprimere le parole: ", nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che" e le parole: ", a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,".

68.3

A.S. 2448

Emendamento

Art. 68

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera *f*), capoverso "8-bis", le parole: "*nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che*" e "*a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,*", sono soppresse.

68.4

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 68

Art. 68

(Fondo di integrazione salariale)

Al comma 1, lettera f), capoverso "8-bis", le parole: "*nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che*" e "*a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,*" sono soppresse.

68.5

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 68

Al comma 1, lettera *f*), capoverso "8-bis", le parole: "*nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che*" e "*a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,*" sono soppresse.

68.6

A.S. 2448
Emendamento
Art. 69

COLLINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art 69-bis.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in tema di contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata INPS)

1. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente: «10. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera vengono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la gestione separata».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

69.0.1

Emendamento

Art. 69

DAMIANI, GALLONE

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

“Art 69-bis.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in tema di contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata INPS)

1. Il comma 10 dell'art. 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente: «10. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera vengono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la gestione separata».”.

69.0.2

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2448

EMENDAMENTI

da articolo 71
ad articolo 96

VOLUME 7

Atto Senato 2448

Emendamento

FAGGI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 71

Sopprimere l'articolo.

71.1

AS 2448

Articolo 71

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 71-bis

(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva per i professionisti)

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati e di far fronte ai danni da loro subiti in ragione della pandemia da COVID-19, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi e di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista individuato, sottoscritta dal committente.
2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.
3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.
4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.».

71.0.1

EMENDAMENTO

Art. 72

DAMIANI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola “cinquanta” con la parola “quindici”

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

72.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 72

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 5-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la prima decorrenza utile alla pensione, sia quella di vecchiaia il datore di lavoro versa i contributi previdenziali solo per il periodo di spettanza teorica della Naspi del lavoratore."»

72.2

As 2448

Emendamento

Articolo 72

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Alla lettera c), dopo le parole "al comma 5 bis" inserire le seguenti "dopo le parole: "Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto" inserire le seguenti "Nel caso in cui la prima decorrenza utile alla pensione sia quella di vecchiaia il datore di lavoro versa i contributi previdenziali solo per il periodo di spettanza teorica della Naspi del lavoratore"

72.3

A.S. 2448
Emendamento
Art. 72

LAUS

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

"Art. 72-bis
(*Part time generazionale*)

1. Al fine di favorire il *part time* generazionale, nonché di sostenere l'occupazione giovanile anche per far fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del cinquanta per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
 2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma, mentre la parte rimanente è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
 3. Con i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore ai 36 anni di età.
 4. Ai datori di lavoro privati che accedano alla previsione di cui al comma 1, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31."

72.0.3

EMENDAMENTO
ART.72

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

«Art. 72-bis

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi 8-ter e 8-quater sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.”.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”

72.0.2

AS 2448
EMENDAMENTO
ART. 72

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

«Art. 72-bis

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi 8-ter e 8-quater sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.”.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.».

77.0.3

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

ARTICOLO 72

Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

«Art. 72-bis

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi 8-ter e 8-quater sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.»

72.0.4

AS 2448

Emendamento

Art. 72

CONZATTI

Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

«Art. 72-bis

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi 8-ter e 8-quater sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.”

77.0.5

112

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

72.0.5

c/2

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 73

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 dopo il capoverso comma 11-quater aggiungere il seguente: "11-quater.1. Per il periodo dal 01/01/2022 al 28/02/2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021:

a) per quanto al comma 1, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022;

b) per quanto al comma 2 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022, secondo le modalità previste al comma 4 dello stesso articolo.

11. quater.2. Le prestazioni integrative salariali di cui al comma 11. quater.1 sono concesse nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2022.

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti "di 300 milioni di euro per l'anno 2022".

73.1

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 73

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 dopo il capoverso comma 11-quater aggiungere il seguente: "11-quater.1. Nel calcolo per la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, i periodi antecedenti alla data del 01 gennaio 2022 non vengono conteggiati ai fini del computo complessivo."

73.2

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 73

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-bis. Per gli anni fino al 2021, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 30 settembre 2022".

73.3

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Articolo 73

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 73-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. L'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, previsto con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti rispettivamente dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015 e dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, si applica anche in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori già occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro, e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Conseguentemente,

all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «345 milioni di euro per l'anno 2022 e di 299 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

73.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 74

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il comma 1 dell'art. 74 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

74.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 74

DI PIAZZA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

74.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 74

BITI, TARICCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

*“1. All’articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.»”*

Conseguentemente, all’articolo 31, sopprimere i commi 2 e 3.

74.3

AS 2448

Emendamento

Lonardo

Art. 74

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.».

Conseguentemente, all'articolo 31 sopprimere i commi 2 e 3.

Motivazione

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di uniformare le diverse misure di ammortizzatori sociali per il settore, recuperando nella CISOA, a parità di risorse finanziarie previste, le possibilità di sostegno per l'arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Trattasi di una misura particolarmente rilevante, richiesta da anni dal settore, che oltre all'aspetto propriamente finanziario, ha delle ricadute positive sul settore ittico nel complesso che finalmente vedrebbe nascere una misura "strutturale" in un periodo in cui sono sempre più frequenti da parte UE le richieste di sospensione delle attività di pesca per la tutela delle risorse marine.

La presente riformulazione precisa altresì quale debba essere la base retributiva per la

d

e

t

e

r

m

h

n

a

74.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 74

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Il comma 1 dell'art. 74 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.».

Conseguentemente, all'articolo 31 sopprimere i commi 2 e 3.

74.5

AS 2448
EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

ARTICOLO 74

Al comma 1 sopprimere le parole “, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio”.

74.6

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 74

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, capoverso "4", sopprimere le seguenti parole: «per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.»

74.7

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 74

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Contribuzione CISOA datori di lavoro della pesca

All'art. 74 (estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca) è aggiunto il comma 1-bis:

“Al primo comma dell’art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457 dopo le parole “con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo” sono aggiunte le seguenti parole “e del datore di lavoro della pesca e della piccola pesca”.

MOTIVAZIONI

L'art. 74 estende il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori agricoli di cui all'art. 8 della legge n. 457/1972 (CISOA) ai lavoratori della pesca e della piccola pesca.

La norma nulla dice in ordine alle modalità di finanziamento dell'estensione del predetto trattamento, oggi riservato ai lavoratori agricoli e finanziato solo dai datori di lavoro del settore primario. Al fine di evitare che l'ampliamento della platea dei destinatari possa comportare riflessi finanziari negativi sulla relativa gestione (CISOA) presso l'INPS è necessario, anche per ragioni di equità, estendere l'obbligo contributivo anche a carico dei datori di lavoro della pesca e della piccola pesca.

In tal modo, peraltro, l'estensione proposta non comporterebbe costi per la finanza pubblica.

74.8

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 74

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'art. 74 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al primo comma dell'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457 dopo le parole "con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo" sono aggiunte le seguenti parole "e del datore di lavoro della pesca e della piccola pesca".

74.9

EMENDAMENTO

ART. 74

MINUTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:**"Art. 74-bis (Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico)*

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché la forza lavoro interessata dalle disposizioni del decreto direttoriale prot. N. 8941 dell'11 gennaio 2021, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente articolo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

74.0.1

Emendamento

Art. 75

GALLONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2 bis. All’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) agli enti trasformati, dopo l’entrata in vigore della presente legge, in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;”.

75.1

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

ARTICOLO 75

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis

(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)

- 1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 1° dicembre 2021, nel limite di 10 milioni di euro, ripartito in 6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.**
- 2. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.**
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 e in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.**

75.0.1

A.S. 2448

Emendamento

Art. 75

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*"Art. 75-bis
(Riduzione oneri sociali)*

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali."

Conseguentemente:

a) all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

b) Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -590.000.000;

CS: -590.000.000;

2023:

CP: -590.000.000;

CS: -590.000.000;

2024:

CP: -590.000.000;

CS: -590.000.000;

75.0.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 75

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:

“Art. 75-bis
(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.”.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: << di 560 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

75.0.3

A.S. 2448

Emendamento

Art.75

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:

“Art. 75-bis

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.”.

75.0.4

AS 2448

BERUTTI BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 75

Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:

Art. 75-bis

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.”.

75.0.5

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 75

Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:

*"Art. 75-bis
(Riduzione oneri sociali)*

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali."

75.p. 6

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.75

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 75-bis

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.
2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.”.

75.0.7

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 75

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 75- bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché quelle di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di ottanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato, potendo essere destinata, tra l'altro: - all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale; - a misure di welfare integrativo; - a misure, anche di carattere indennitario, da definire nell'ambito della contrattazione collettiva di Amministrazione, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza e delle nuove competenze in materia di salute e sicurezza, attribuite all'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato Nazionale del Lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 80 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi.

75.0.8

A.S. 2448
Emendamento
Art. 75

MISIANI

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

"Art. 75-bis
(Misure di allineamento contributivo)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche alle imprese che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, aventi alle dipendenze lavoratori che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al regime previdenziale dei pubblici dipendenti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto, 1991, n. 274, si applica l'aliquota contributiva di finanziamento della gestione assicurativa ex CUAF vigente per la generalità dei datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al fine di favorire la parità contributiva di tutti gli operatori dei settori sottoposti a regolazione dell'autorità indipendente.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

75.0.9

Atto Senato 2448

Emendamento

IWOBI, CANDIANI, DE VECCHIS, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 75

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 75-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in materia di trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai, di Alitalia Cityliner e di Air Italy)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.»;*

b) al comma 2, le parole: *«212,2 milioni di euro per l'anno 2022»* sono sostituite dalle seguenti: *«247,2 milioni di euro per l'anno 2022».*

Conseguentemente,

all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2022, di 220,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

75.0.10

EMENDAMENTO

Art. 75

GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000;
2022: – 30.000.000.

75.0.11

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ARTICOLO 75

Ruspanini, Calandrini, De Carlo

Dopo l'art. 75 inserire il seguente:

"Articolo 75-bis

1. Al decreto legge del 10 settembre 2021, n.121 convertito in legge 9 novembre 2021, n.156, apportare la seguente modificazione:
 - a) All'articolo 6 comma 5, dopo il periodo "Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente comma si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione." è aggiunto il seguente: *"Il personale appartenente alla terza area funzionale laureato o diplomato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle relative professioni con iscrizione ai pertinenti ordini, registri o collegi, è equiparato al personale dell'area professionale dell'ENAC."*

75.0.12

A.S. 2448

Emendamento

Art. 76

COLLINA, MANCA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche: all’articolo 2, comma 1, le parole “o indeterminato” sono abrogate.”

76.1

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 76

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“A decorre dal 1° gennaio 2022 al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche: all’articolo 2, comma 1, le parole “o indeterminato” sono abrogate.”

76.2

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 76

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“A decorre dal 1° gennaio 2022 al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche: all’articolo 2, comma 1, le parole “o indeterminato” sono abrogate.”

76.3

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 76

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2-bis non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta."»

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

76.4

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 76

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le attività lavorative aventi carattere stagionale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525, sono destinatarie della NASpI nella misura di una mensilità in più della normativa attualmente vigente.”

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 495 milioni a decorrere dal 2024.»

76.5

EMENDAMENTO

Art. 76

DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 1, aggiunto il seguente:

"1-bis. A partire dal 1 gennaio 2022, i dirigenti, durante il periodo in cui percepiscono la NASPI a causa della risoluzione rapporto di lavoro anche derivanti da risoluzioni consensuali e accordi transattivi, possono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o una collaborazione continuativa e coordinata fino al limite annuale di 15.000€, con la contestuale sospensione dell'erogazione di indennità di disoccupazione durante tutto il periodo dell'attività lavorativa. In caso di trasformazione della collaborazione in contratto a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade."

76.6

AS 2448
Emendamento
Art. 76

MISIANI

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1- bis. A partire dal 1° gennaio 2022, I dirigenti, durante il periodo in cui percepiscono la NASpI a causa della risoluzione del rapporto di lavoro anche derivante da risoluzioni consensuali e accordi transattivi, possono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o una collaborazione continuativa e coordinata fino al limite annuale di 15.000 euro, con la contestuale sospensione dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo della attività lavorativa. In caso di trasformazione della collaborazione in contratto a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade."».

76.7

EMENDAMENTO

Art. 76

DAMIANI

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art.76-bis (Ammortizzatore sociale per i dirigenti)

1. È concesso il trattamento di integrazione salariale ai dirigenti dipendenti di imprese che abbiano già stipulato forme di ammortizzatori sociali per altre categorie di lavoratori.
2. Il trattamento è erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale previa stipula di contratti collettivi aziendali con i sindacati maggiormente rappresentativi della categoria dei dirigenti, che stabiliscano una riduzione dell'orario, al fine di evitare gli esuberi, non superiore al 25 per cento dell'orario mensile.
3. L'impresa è tenuta a presentare un piano di formazione e di riqualificazione dei dirigenti per le ore non lavorate. Il progetto, che è parte integrante del contratto di cui al comma 2, descrive i contenuti formativi, le modalità attuative, il numero di dirigenti interessati e le competenze tecnico professionali iniziali e finali.
4. Per il periodo in cui viene corrisposta l'integrazione salariale è riconosciuta la contribuzione figurativa.
5. La retribuzione delle ore non lavorate è a carico di un apposito **Fondo per la riqualificazione dei dirigenti** da costituire presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, che ne disciplina le modalità di funzionamento. Al Fondo affluiscono le risorse non utilizzate del contributo per la disoccupazione involontaria pari all'1,61% della retribuzione imponibile dei dirigenti destinatari del trattamento di integrazione salariale e quota parte del Fondo Nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Gli enti bilaterali della categoria dei dirigenti possono farsi carico dei costi relativi alla formazione per le ore non lavorate.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo nonché forme di agevolazione contributiva o fiscale per i contributi derivanti dalla contrattazione collettiva finalizzati alla formazione e alle politiche attive a favore della categoria dei dirigenti.»

Conseguentemente, ridurre di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

76.9.1

EMENDAMENTO

Art. 76

DAMIANI

*Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:***«Art.76-bis (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)**

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per una durata non superiore a dodici mesi.
2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiede al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.
4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000.000,00 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

76.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 76

MISIANI

Dopo l'art. 76 è inserito il seguente:

“Art. 76-bis

Accordi aziendali di incentivo alla risoluzione dei rapporti di lavoro

1. In via sperimentale per gli anni 2022 e 2023, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi collettivi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. Ai lavoratori, ivi inclusi i dirigenti, che aderiscono su base volontaria al predetto accordo è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e può essere corrisposto loro dal datore di lavoro un incentivo economico che, nei limiti dell'importo corrispondente all'indennità di cui all'art. 2118, comma 2, del codice civile, è assoggettato a contribuzione previdenziale, in deroga all'art. 12, comma 4, lett. b) della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per gli ulteriori importi di incentivo all'esodo eccedenti il limite di cui al precedente periodo resta salva l'applicazione dell'art. 12 comma 4 lett. b) della legge 30 aprile 1969, n. 153.”.

76.0.3

AS 2448
EMENDAMENTO

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 76

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis (Misure in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori)

All'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il comma *1-bis*, è sostituito dal seguente: "*1-bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 20.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 20.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".»

76.0.4

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 77

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, capoverso comma 15-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole «Per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca l'onere contributivo aggiuntivo è interamente a carico del committente.»

77.1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Articolo 77

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Articolo 77-bis

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.
2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per il 2022, a 120 milioni di euro per il 2023, a 60 milioni di euro per il 2024, per un totale di 240 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

77.0.1

AS 2448
Emendamento
Art. 77

VONO, CARBONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis

(Misure di tutela per beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga della Regione Calabria)

1. Per la prosecuzione di percorsi di 4710 tirocini di inclusione sociale degli enti locali della Regione Calabria non inclusi dalla previsione di cui all'art.1 comma 925 della L.178/2020, è previsto un fondo, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 che ridefinisca la figura degli stessi tirocinanti tracciando un percorso che permetta di tutelarne le esigenze attraverso il riconoscimento qualificato dell'attività svolta in favore dell'ente presso cui si è prestato servizio.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartire con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno e sentito il Presidente della Regione Calabria, da pubblicare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

77.0.2

AS 2448

Emendamento

Articolo 77

Ciriani, Calandrini, De Carlo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 77-bis

(Indennità di continuità reddituale e operativa ISCRO)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 387, è aggiunto il seguente:

«387-bis. Per il biennio 2022-2023 la misura di cui al comma 386 della presente legge si applica, altresì, previa domanda, in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA o iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.»

b) al comma 397 le parole «di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) il comma 398 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.»

77.0.3

A.S. 2448
Emendamento
Art. 77

NANNICINI, FEDELI, LAUS, MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo 77 è aggiunto il seguente:

“Art. 77-bis
(Disposizioni in materia di NASpI e DIS-COLL in favore dei giovani)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Se i percettori di NASpI sono i giovani di età non superiore ai 29 anni, che svolgono percorsi di formazione erogati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi della normativa vigente e finalizzati al conseguimento di titoli o certificazioni riconosciuti su tutto il territorio nazionale, la durata minima della prestazione non può essere in ogni caso inferiore a sei mesi. L'interruzione del percorso di formazione o il mancato raggiungimento del titolo o della certificazione finale comportano la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dell'intero trattamento percepito.

b) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Se i percettori della DIS-COLL sono giovani di età non superiore ai 29 anni, che svolgono percorsi di formazione erogati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi della normativa vigente e finalizzati al conseguimento di titoli e/o di certificazioni riconosciuti su tutto il territorio nazionale, la durata minima della prestazione non può essere in ogni caso inferiore a sei mesi. L'interruzione del percorso di formazione o il mancato raggiungimento del titolo o della certificazione finale comportano la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dell'intero trattamento percepito.”

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."

77.0.4

AS 2448
EMENDAMENTO
ART 77

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'art.77 è inserito il seguente:

«Art. 77-bis (Valutazione specifica sul rischio di guida dei veicoli aziendali)

Al fine di ridurre i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alla guida degli autoveicoli aziendali, nonché di adottare misure di prevenzione e protezione finalizzate ad una mobilità più sicura e sostenibile, all'art. 28 del decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole «dell'8 ottobre 2004» sono aggiunte le seguenti «, quelli derivanti dalla guida di autoveicoli aziendali durante l'espletamento dell'attività lavorativa».

77.o.5

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 78

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1.1, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 495 milioni a decorrere dal 2024.»

78-1

A.S. 2448
EMENDAMENTO
Art. 78

PIRRO, CATALFO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché di quelle di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

78.2

A.S.2448

Emendamento

Art. 78

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

«Art. 78-bis

(Disposizioni in materia di sostegno alle attività professionali)

1. I bandi e le selezioni concernenti l'impiego di servizi professionali indetti da Pubbliche Amministrazioni non possono prevedere clausole di gratuità o corrispettivi dal valore simbolico. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato secondo equità dal giudice in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, conformemente ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge n. 247/2012. Per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i parametri di cui al presente comma sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Ai committenti pubblici e privati è fatto obbligo di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste al comma 1 del presente articolo e all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 nei riguardi dei professionisti, in tutti i casi di impiego di servizi professionali connessi alla realizzazione delle progettualità contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del presente comma, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta 2021, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n., è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. L'importo del credito d'imposta, entro la predetta misura massima, è pari in ciascun periodo d'imposta a quello delle risorse impiegate dall'ente di previdenza in prestazioni di carattere assistenziale che eccede l'importo medio delle prestazioni di carattere assistenziale erogate dal medesimo ente di previdenza nei tre periodi d'imposta dal 2018 al 2020. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta. Il credito

78.0.1

1/4

d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al presente comma di importo annuale non superiore a euro 28.000,00 sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.».

78.0. 1

AS 2448
Emendamento
Art. 78

VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.78-bis
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.
2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.
3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2.

78.0.2

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Articolo 78

AUDDINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis

(Istituzione fondo per il sostegno economico dei commercianti ambulanti per danni causati da condizioni meteorologiche avverse)

1. Al fine di garantire un sostegno economico in favore dei lavoratori che esercitano il commercio al dettaglio su aree pubbliche, di cui al Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per il mancato guadagno e per i danni alle cose subiti a causa di condizioni meteorologiche avverse, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.
2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

78.0.3

A.S. 2448
Emendamento
Art. 78

COLLINA, NANNICINI

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

"Art. 78-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in tema di Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa - ISCRO)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 398, sostituire le parole: "pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023", con le seguenti: "pari a 0,28 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,51 punti percentuali per il 2023".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione, nonché di finanziamento, dei percorsi di aggiornamento professionale di cui al comma 400 della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 586 milioni di euro per l'anno 2022>>

78.0.4

Atto Senato 2448

Emendamento

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 78

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 78-bis.

(Deduzioni professionista per compensi a coniuge, figli e ascendenti)

1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-bis è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

78.e.5

Atto Senato 2448

Emendamento

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 78

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 78-bis.

(Deduzioni imprenditore individuale per compensi a coniuge, figli, ascendenti e familiari)

1. L'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

78.9.6

A.S. 2448
Emendamento
Art. 78

FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

"Art. 78-bis

(Calcolo dell'indennità di maternità per le libere professioniste)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi causati dall'epidemia da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le libere professioniste che partoriscono nell'anno 2022, il reddito cui si fa riferimento ai fini della corresponsione dell'indennità di maternità di cui al comma 2 del citato articolo 70, è quello del terzo anno precedente a quello dell'evento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

78.0.7

AS 2448
Emendamento
Articolo 78

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 78-bis,
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»
2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).»

78.0.8

EMENDAMENTO

Art. 78

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

«Art. 78-bis. (Disposizione integrativa in materia di contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita IVA colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire una pronta risposta alle necessità di sostegno dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato." »

78.0.3

AS 2448

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

ARTICOLO 79

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale."»

79.1

EMENDAMENTO

Art. 79

DAMIANI

*Al comma 1, dopo le parole “decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148” aggiungere le seguenti:
“e dei dirigenti dipendenti di imprese che abbiano richiesto l'intervento ordinario o straordinario di
integrazione salariale per altre categorie di lavoratori ai sensi del presente comma”*

79.2

EMENDAMENTO

Art. 79

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: “nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati finalizzati all’inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti.”.

79.3

EMENDAMENTO

Art. 79

DAMIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: "nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti";

79.4

AS 2448

Emendamento

Articolo 79

DE CARLO, CALANDRINI

Al fine di favorire la crescita occupazionale per i disoccupati e gli inoccupati, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: *“nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all’inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti”*.

79.5

AS 2448

Emendamento

Art. 79

Laforgia De Petris Buccarella Grasso Ruotolo

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:

“o interessati da processi di riqualificazione o incremento di competenze per la salvaguardia occupazionale avviati per le causali di cui alle anzidette norme, nel rispetto delle relative procedure”.

79.6

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 79

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

“5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e ai conducenti di mezzi di trasporto collettivo di persone. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi o di trasporto pubblico locale o di noleggio con conducente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti "di 599 milioni di euro per l'anno 2022".

73.7

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.79

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

<<2. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: *"Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale."*>>

73.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 79

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale pro-manante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."»

79.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 79

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.
(Staffetta generazionale)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

73.0.1

EMENDAMENTO

Art.79

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis (Contributo alle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida degli autobus destinati al trasporto collettivo di persone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, spetta un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di passeggeri per conto di terzi, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese sostenute e documentate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano: a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con "CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)" del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con "CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate" del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni; b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

3. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, stimati in 4 milioni per l'anno 2022, 4 milioni per l'anno 2023 e 4 milioni per l'anno 2024, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.

EMENDAMENTO

Art. 79

DAMIANI

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

“Art. 79-bis (Contributo alle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida degli autobus destinati al trasporto collettivo di persone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, spetta un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di passeggeri per conto di terzi, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese sostenute e documentate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano: a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con “CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)” del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con “CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate” del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni; b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

3. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 4 milioni per l'anno 2022, 4 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.»

79.0.3

A.S. 2448
Emendamento
Art. 79

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente articolo:

Art.79-bis

(Contributo alle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida degli autobus destinati al trasporto collettivo di persone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, spetta un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di passeggeri per conto di terzi, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese sostenute e documentate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:

a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con "CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)" del 28 novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con "CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate" del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

3. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 4.000.000;

2023: - 4.000.000;

2024: - 4.000.000.

73.0.4

EMENDAMENTO

Articolo 79

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 79-bis (Potenziamento delle misure di sicurezza di reti e sistemi informatici aziendali)

1. All'art. 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“2. È sempre consentita, senza alcuna autorizzazione preventiva, l'adozione di misure di sicurezza anche preventive a protezione delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, di servizi pubblici e privati, di reti e sistemi informatici diversi da quelli inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica di cui alla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

3. L'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente comma 2 non costituisce violazione degli articoli 4 commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma l'impiego per finalità diverse da quelle di cui al precedente comma 2 è in ogni caso sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 8 della medesima legge.

4. I dati personali dei dipendenti trattati dal datore di lavoro per l'adozione delle misure di sicurezza con finalità preventive ai sensi del precedente comma 2 di questo articolo, ferma restando l'utilizzabilità in sede penale, non possono essere usati per irrogare sanzioni disciplinari e devono essere trattati con i livelli di sicurezza previsti per i dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016.”»

73.0.5

EMENDAMENTO

Articolo 79

MODENA

Dopo l'art. 79, aggiungere il seguente articolo:

Articolo 79-bis

(Potenziamento delle misure di sicurezza di reti e sistemi informatici aziendali)

1. All'art. 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. È sempre consentita, senza alcuna autorizzazione preventiva, l'adozione di misure di sicurezza anche preventive a protezione delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, di servizi pubblici e privati, di reti e sistemi informatici diversi da quelli inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica di cui alla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

3. L'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente comma 2 non costituisce violazione degli articoli 4 commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma l'impiego per finalità diverse da quelle di cui al precedente comma 2 è in ogni caso sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 8 della medesima legge.

4. I dati personali dei dipendenti trattati dal datore di lavoro per l'adozione delle misure di sicurezza con finalità preventive ai sensi del precedente comma 2 di questo articolo, ferma restando l'utilizzabilità in sede penale, non possono essere usati per irrogare sanzioni disciplinari e devono essere trattati con i livelli di sicurezza previsti per i dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016."

73.0.6

A.S. 2448
Emendamento
Art. 79

PITTELLA

Dopo l'articolo 79 inserire il seguente:

*«Art. 79-bis
(Formazione continua dirigenti Pubbliche Amministrazioni)*

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2022/2023, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.»

73.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 79

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis
(Ricerca e formazione)

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni 'Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', 'Assistenza Magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."»

79.0.8

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 79

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni 'Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', 'Assistenza Magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."»

79.0.9

AS 2448
EMENDAMENTO
Art. 79

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Trattamenti pensionistici lavoratori autonomi agricoli

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti."

MOTIVAZIONI

I trattamenti pensionistici riconosciuti in favore dei lavoratori autonomi agricoli si aggirano mediamente intorno ai 650 euro al mese. Si tratta di una misura – inferiore addirittura al reddito di cittadinanza – assolutamente insufficiente a garantire condizioni di vita adeguate a soggetti che peraltro hanno lavorato duramente per lunghi periodi.

In un sistema di tipo contributivo, quale quello che caratterizza il nostro ordinamento previdenziale, la misura della pensione discende direttamente dall'entità dei contributi versati durante l'arco della vita attiva.

L'emendamento in questione consente quindi ai lavoratori agricoli autonomi di ottenere un trattamento pensionistico migliore versando su base volontaria una quota maggiore di contribuzione ai fini pensionistici, attraverso l'opzione per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore, e non solo per quella immediatamente superiore, e con la possibilità ulteriore di aggiungere 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva.

La misura proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

79.0.10

AS 2448

EMENDAMENTO

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Art. 79

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 79-bis. 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti."

79.0.11

A.S. 2448

Emendamento

Articolo 79

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Articolo 79-bis

All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti."

79.0.12

AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 79

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 79-bis

(Trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi agricoli)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.>>.”.

79.0.13

EMENDAMENTO

Art. 80

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “mantenimento occupazionale nell’impresa” aggiungere le seguenti “nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati finalizzati all’inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti”.

b) dopo le parole “decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148” aggiungere le seguenti: “e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati finalizzati all’inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti”

80.1

EMENDAMENTO

Art. 80

DAMIANI

Al comma 1, dopo le parole “mantenimento occupazionale nell’impresa” inserire le seguenti: “nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell’impresa richiedente” e dopo le parole “decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148” inserire le seguenti: “e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all’inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti.”>>

80.2

AS 2448

Emendamento

Articolo 80

DE CARLO, CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole «mantenimento occupazionale nell'impresa» inserire le seguenti: «nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente» e dopo le parole «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» inserire le seguenti: «e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti,».

80.3

EMENDAMENTO

ART. 80

DAMIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: “*articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,*” sono sostituite dalle seguenti: “*articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,*”;
- b) la parola: “*annualmente*” è soppressa;
- c) le parole: “*previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.*” sono sostituite dalle seguenti: “*nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall’articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l’annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l’annualità 2023, la redistribuzione del versamento terrà conto dell’effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull’andamento riferito al 2022.*”.

80. 4

A.S. 2448

Emendamento

Art. 80

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: "articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148," con le seguenti: "articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,";
- b) sopprimere la seguente parola: "annualmente";
- c) sostituire le parole: "previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma " con le seguenti: "nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall'articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l'annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l'annualità 2023, la redistribuzione del versamento terrà conto dell'effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull'andamento riferito al 2022.".

80.5

AS 2448

EMENDAMENTO

P. ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

ARTICOLO 80

Art. 80.

(Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: "articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148," sono sostituite dalle seguenti: "articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,";
- b) la parola: "annualmente" è soppressa;
- c) le parole: "previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma." sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall'articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l'annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l'annualità 2023, la redistribuzione del versamento terrà conto dell'effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull'andamento riferito al 2022.".

80. 6

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART. 80.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole: *“articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,”* sono sostituite dalle seguenti: *“articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,”*;
- b) la parola: *“annualmente”* è soppressa;
- c) le parole: *“previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.”* sono sostituite dalle seguenti: *“nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall’articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l’annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l’annualità 2023, la redistribuzione del versamento terrà conto dell’effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull’andamento riferito al 2022.”*.

80.7

AS 2448

Emendamento

Art. 80

Laforgia De Petris Buccarella Grasso Ruotolo

Al comma 1, dopo le parole *“del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,”* aggiungere le seguenti: *“o interessati da processi di riqualificazione o incremento di competenze per la salvaguardia occupazionale avviati per le causali di cui alle anzidette norme, nel rispetto delle relative procedure,”*.

80.8

EMENDAMENTO

Art. 80

DAMIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

“1-bis Ai Fondi Paritetici Interprofessionali dei dirigenti dipendenti di imprese che abbiano richiesto l'intervento ordinario o straordinario di integrazione salariale per altre categorie di lavoratori, il versamento di cui all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2004, n. 190 è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'importo versato da ciascun Fondo e a condizione che tali Fondi finanzino piani di formazione destinati a incrementare le competenze e a migliorare l'occupabilità dei dirigenti.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

80.9

AS 2448
Emendamento
Art. 80

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 80-bis

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., dopo la lettera i-bis), inserire la seguente:
"i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;”.
2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., dopo la lettera g), inserire la seguente:
‘g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;’.
3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., dopo la lettera g), inserire la seguente:
‘g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

80.0.1

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 80

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis
(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:

"i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.0.2

AS.2448

Emendamento

Articolo 80

Calandrini, De Carlo, Nastri

Dopo l'art. 80, è inserito il seguente art. 80-bis:

“Art. 80-bis

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):

‘i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;’.

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

‘g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;’.

3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

‘g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;’.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

80.0.3

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.80

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 80-bis

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):

'i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;'

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

'g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;''

3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

'g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;''

80.0.4

A.S. 2448
Emendamento
Art. 80

LAUS, FEDELI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

"Art. 80-bis

(Disposizioni in materia di rafforzamento delle politiche attive)

1. Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole "20 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

80.0.5

AS.2448

Emendamento

Articolo 80

Calandrini, De Carlo, Nastri

Dopo l'art. 80, è inserito il seguente art. 80-bis:

“Art. 80-bis

Contributo dello 0,30% destinato alla formazione

Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.”

80.0.6

AS 2448
Emendamento
Art. 80

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

*“Art. 80-bis
(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente comma 5-bis:
«5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».”

80.0.7

A.S. 2448

EMENDAMENTO

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Articolo 80

«Art. 80-bis

(contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

« 5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

80.0.8

Emendamento

Art. 80

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI, GASPARRI

Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:

«Art. 80-bis

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

80.0.9

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ART.80

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

“Art. 80-bis

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.”

80.0.10

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 80

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.
(Disposizioni inerenti il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera d-ter), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La soglia è aumentata a 100.000 euro per un periodo non superiore a tre anni d'imposta."

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 575 milioni di euro per l'anno 2022 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

80.0.11

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 80

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.
(Disposizioni inerenti il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "30.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "150.000 euro".»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 565 milioni di euro per l'anno 2022 e di 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

80.0.12

A.S. 2448

EMENDAMENTO

ART. 80

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.
(Disposizioni inerenti il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera d-ter) è abrogata».

80.0.13

Emendamento

Art. 81

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dall'articolo 62 della presente legge, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dell'ammontare del beneficio economico del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.»

81.1

A.S. 2448_

Emendamento

Art. 81

GARAVINI

Al comma 2 dopo la parola "*privati*" aggiungere le seguenti: "*, compresi quelli di lavoro domestico,*".

*Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sono premesse le seguenti parole:
"Fatta eccezione per i contratti di lavoro domestico in cui il datore di lavoro sia una persona fisica,".*

81.2

A.S. 2448

Emendamento

Art. 81

MANCA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto *pro quota* anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49”.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti:<< di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.>>

81.3

AS 2448

Emendamento

Art. 81

Laforgia De Petris Buccarella Grasso Ruotolo

Sostituire il comma 5, con il seguente:

“5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 costituiscano una cooperativa ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49”.

81.4

A.S. 2448
EMENDAMENTO

Art. 81

DI PIAZZA

Sostituire il comma 5, con il seguente: «5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.»

81.5

A.S. 2448
Emendamento
Art. 81

FEDELI, MANCA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto *pro quota* anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49”.

81.6

AS 2448

BERUTTI BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 81

All'articolo 81, al comma 5, le parole: *“ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49”*.

81.7

A.S. 2448

Emendamento

STEGER, DURNWALDER, LANIÈCE

ARTICOLO 81

Al comma 5, le parole <<ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134>> sono sostituite dalle parole << ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49>>

81.8

A.S. 2448

Emendamento

Art. 81

COLLINA, MANCA

Al comma 5, le parole <<ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134>> sono sostituite dalle parole << ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49>>

81.9

A.S. 2448

EMENDAMENTO

Art. 81

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.10

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Articolo 81

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 81-bis.

(Adozioni lavorative di persone con disabilità)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro di cui al presente comma possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-ter della presente legge.*»;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-ter.

(Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati "soggetti adottanti", apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurricolari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione.».

81.0.1

AS 2448

BERUTTI, BLASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

EMENDAMENTO

ART. 81

Dopo l'art. 81, inserire il seguente:

«Art. 81-bis
(Adozioni lavorative di persone con disabilità)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fondo i seguenti periodi: "In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro di cui al presente comma possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 ter della presente legge."

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"12 ter
(Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12 bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati "soggetti adottanti", apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurriculari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione."»

81.0.2

EMENDAMENTO

Art.81

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«81-bis (Adozioni lavorative di persone con disabilità)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fondo i seguenti periodi: "In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro di cui al presente comma possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 ter della presente legge."

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«12 ter (Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12 bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati "soggetti adottanti", apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurricolari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione.»»

81.0.3

AS 2448

Emendamento

Articolo 81

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 81 bis (Adozioni lavorative di persone con disabilità)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-ter della presente legge.»;

b) dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:

«ART. 12 ter (Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12 bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati "soggetti adottanti", apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurricolari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione.».

81.0.4

EMENDAMENTO

Articolo 81

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

«1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.

3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

81.0.5